



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

La causalità psichica tra concorso di persone e fattispecie monosoggettive

Relatore: Chiar.mo Prof. Fabio Fasani

Correlatore: Chiar.mo Prof. Adriano Martufi

Tesi di laurea di Benedetta Soresini

Matr. 492848

Anno accademico 2024/2025

Ai miei genitori, Manuela e Nicola

A mio fratello Jacopo

INDICE

| | |
|--|-----------|
| CAPITOLO I. IL CONCORSO MORALE E LA CAUSALITÀ PSICHICA..... | 3 |
| 1.La struttura del concorso di persone nel reato | 3 |
| 2. Il concorso materiale | 4 |
| 3. Il concorso morale | 7 |
| 3.1. I concetti di determinazione, istigazione e accordo..... | 9 |
| 3.2. Il ruolo dell'art. 115 c.p. nell'interpretazione del concorso morale | 14 |
| 4. I modelli di accertamento dell'interazione psichica tra istigatore e istigato | 18 |
| 4.1. I modelli fondati sul paradigma causale bifasico "classico"..... | 19 |
| 4.2. I modelli fondati su paradigmi non-causali..... | 24 |
| 4.3. (Segue:) Le critiche ai modelli non-causali | 30 |
| 4.4. I modelli fondati su paradigmi causali eterogenei..... | 33 |
| 5. I problemi di accertamento delle interazioni psichiche nella prassi giudiziaria | 36 |
| 5.1. La mera presenza sul luogo del fatto | 36 |
| 5.2. Il ruolo del c.d. "palo" | 40 |
| 5.3. I fondamentali insegnamenti delle Sezioni Unite Mannino | 41 |
| CAPITOLO II. L'INCERTA ESISTENZA DI LEGGI SCIENTIFICHE E MASSIME DI ESPERIENZA DI CARATTERE PSICHICO | 46 |
| 1. Considerazioni iniziali | 46 |
| 2. I criteri identificativi di una legge scientifica in materia di causalità naturalistica .. | 47 |
| 3. La possibile applicazione dei criteri Daubert-Cozzini in ambito di causalità psichica | 52 |
| 4. Il ricorso a massime di esperienza per spiegare l'evento naturalistico | 55 |
| 5. L'impiego di massime di esperienza attendibili nel campo delle interazioni psichiche | 61 |
| 6. L'analisi della giurisprudenza relativa alla Commissione Grandi Rischi: un tentativo di applicazione di leggi scientifiche e massime di esperienza in presenza di un evento psichico | 62 |
| 7. Le conclusioni tratte dal processo alla Commissione Grandi Rischi | 70 |
| CAPITOLO III. IL NESSO CAUSALE DI NATURA PSICHICA NELLE SINGOLE IPOTESI DI REATO | 72 |

| | |
|--|------------|
| 1.Premessa | 72 |
| 2. Il delitto di atti persecutori..... | 72 |
| 3. L'evento psichico nel reato di tortura | 83 |
| 4.1. Il delitto di istigazione o aiuto al suicidio | 88 |
| 4.2. Il suicidio come conseguenza non voluta del reato base | 94 |
| 5.1. Il delitto di truffa | 99 |
| 5.2. Truffa e circonvenzione di persone incapaci a confronto | 105 |
| 6. Il ricorso al nesso causale psichico in ambito di omicidio doloso: il caso del “Mago- guaritore”. Un esempio di impiego di una modalità di accertamento di carattere individualizzante. | 108 |
| 7. Il delitto di plagio | 111 |
| CAPITOLO IV. RIFLESSIONI CONCLUSIVE | 120 |
| BIBLIOGRAFIA | 123 |

CAPITOLO I. IL CONCORSO MORALE E LA CAUSALITÀ PSICHICA

1. La struttura del concorso di persone nel reato

Prima di affrontare la questione della c.d. 'causalità psichica' nell'ambito del concorso morale, è opportuno ricordare la struttura del concorso di persone.

I requisiti strutturali del concorso di persone sono quattro: 1) la pluralità di persone; 2) la realizzazione di un fatto di reato nella forma tentata o consumata; 3) la sussistenza del contributo di ciascun concorrente nella commissione del fatto di reato; 4) l'elemento soggettivo¹.

Quanto, anzitutto, al primo requisito, qualora sia stato realizzato un reato monosoggettivo, deve concorrere almeno una persona in più rispetto a quella richiesta dalla norma incriminatrice; qualora, invece, sia stato realizzato un reato necessariamente plurisoggettivo, deve concorrere almeno un'altra persona rispetto agli agenti che realizzano la condotta descritta dalla norma incriminatrice di parte speciale.

È bene ricordare come il concorso si configuri anche se taluno dei concorrenti non è imputabile o non è punibile per la sussistenza di una causa personale di esclusione della punibilità; ciò si ricava dagli artt. 111 e 112 c.p., che prevedono alcune circostanze aggravanti nei confronti di chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile o non punibile.

In particolare, l'art. 112 c. 4 c.p. afferma che alcune circostanze aggravanti previste dallo stesso articolo «si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile»². Altra conferma si ritrova nell'art. 119 c.1 c.p.: «le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono»; tali «circostanze soggettive» vanno intese in senso 'atecnico' per cui, ad esempio, sono da ricomprendere la non imputabilità e la mancanza di dolo³.

Per quanto riguarda il secondo requisito, è necessaria la realizzazione, nella forma tentata o consumata, di un fatto di reato descritto da una norma incriminatrice: qualora il reato non sia stato commesso (né nella forma tentata né nella forma consumata), ai sensi dell'art. 115 c.p., è esclusa la responsabilità di chi ha tenuto la condotta istigativa.

¹ G. Marinucci, E. Dolcini, G. L. Gatta, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, 13^a edizione, Milano, 2024, p. 580; G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, 8^a edizione, Torino, 2022, p. 522.

² G. Marinucci, E. Dolcini, G. L. Gatta, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, cit., p. 580; G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 522.

³ G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 522.

Esaurita l'analisi del secondo elemento costitutivo del concorso di persone, vale la pena anticipare, per ragioni di semplificazione espositiva, lo studio del quarto requisito, per poi concentrare la nostra attenzione sul terzo elemento, che risulta decisivo nello svolgimento della presente indagine.

L'elemento soggettivo è costituito da due poli: «da un lato, la coscienza e volontà del fatto criminoso, che, quanto a contenuto in nulla differisce dal dolo del reato monosoggettivo; e, dall'altro, da un *quid pluris* rappresentato dalla volontà di concorrere con altri alla realizzazione di un reato comune»⁴.

Ai fini della sussistenza del dolo di concorso non è necessario né un previo accordo né la contezza reciproca dell'altrui attività⁵: è sufficiente che la consapevolezza di contribuire alla commissione del reato sussista unilateralmente⁶.

Passiamo ora all'esame del terzo requisito: ciascun concorrente deve arrecare un contributo personale alla realizzazione del fatto di reato⁷.

Il legislatore non si occupa di disciplinare la natura e la tipologia del contributo⁸; sono state, così, la dottrina e la giurisprudenza a distinguere due tipologie di contributi: il concorso materiale e il concorso morale (o psichico).

2. Il concorso materiale

Iniziamo ad esaminare la prima tipologia di apporto, specificando che si ha concorso materiale «se si interviene personalmente nella serie degli atti che danno vita all'elemento materiale del reato»⁹.

Normalmente si distingue tra l'autore, ossia colui che pone in essere gli atti esecutivi del reato (o coautore, colui che interviene insieme con altri nella fase esecutiva), e il complice, inteso come colui che apporta un aiuto materiale nella fase di preparazione o di esecuzione del reato.

⁴ G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 535.

⁵ G. Marinucci, E. Dolcini, G. L. Gatta, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, cit., p. 590.

⁶ G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 536. Date le premesse sopra esposte, gli Autori affermano che «per contro, se più soggetti operano tutti all'insaputa l'uno dell'altro, con azioni ciascuna esecutiva di una fattispecie delittuosa, in luogo del concorso si configurano distinti e autonomi reati monosoggettivi».

⁷ La verifica del terzo requisito è inevitabile per non incorrere in un caso di responsabilità penale per fatto altrui, con conseguente violazione dell'art. 27 c.1 Cost.

M. Donini, *La personalità della responsabilità penale tra tipicità e colpevolezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, p. 1579 ss.

⁸ S. Seminara, *Tecniche normative e concorso di persone nel reato*, Milano, 1987, p. 1 ss.

⁹ G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 524.

È pacifica la punibilità dell'autore, dal momento che la sua condotta integra una fattispecie di parte speciale; risulta, invece, problematica la punibilità del complice: «si dibatte, infatti, sui coefficienti minimi che ne giustificano l'incriminazione a titolo di concorrente nel reato»¹⁰.

La dottrina più tradizionale ritiene che in ambito di concorso materiale si debba far ricorso alla teoria della *condicio sine qua non*: l'azione atipica del concorrente deve costituire condizione necessaria dell'azione tipica, nell'ambito dei reati di mera condotta, o dell'evento, nell'ambito dei reati causalmente orientati.

Tuttavia, secondo parte della dottrina, l'applicazione della teoria causale-condizionalistica propria della causalità naturalistica, in ambito di concorso materiale, andrebbe eccessivamente a restringere l'ambito di punibilità.

Si pensi al caso di un soggetto che sta utilizzando un trapano per aprire una cassaforte, così da impossessarsi e sottrarre il contenuto, e un complice che gli fornisce la chiave con cui apre immediatamente la cassetta di sicurezza: eliminando mentalmente la condotta del complice non può dirsi che verrebbe meno il reato di furto, lo stesso si consumerebbe ugualmente seppure con modalità e tempi diversi.

Per queste ragioni parte della dottrina ha proposto un modello sempre causale, ma non condizionalistico: la c.d. causalità agevolatrice o di rinforzo, applicando la quale «è ritenuto penalmente rilevante non solo l'ausilio necessario, che non può essere mentalmente eliminato senza che il reato venga meno, ma anche quello che si limita ad agevolare o a facilitare il conseguimento dell'obiettivo finale»¹¹. Si tratta dei casi in cui, senza la condotta di agevolazione, il reato sarebbe stato comunque commesso ma con maggiori incertezze o difficoltà di riuscita.

Secondo un'ulteriore parte della dottrina, anche il ricorso a tale modello alternativo di causalità permetterebbe di lasciare impunte condotte meritevoli di pena, come la fornitura di uno strumento poi non utilizzato dall'esecutore materiale oppure il caso del complice maldestro che, anziché aiutare l'esecutore materiale, finisce per ostacolarlo nella commissione del reato. Per queste ragioni, tale filone dottrinale abbandona il modello causale (anche non condizionalistico) per abbracciare un giudizio di prognosi postuma: «basterebbe che l'azione del partecipe appaia *ex ante* (si passa così da un giudizio *ex post* a un giudizio *ex ante*) idonea

¹⁰ G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 524, 525.

¹¹ G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 525 ss.

a facilitare la commissione del reato, accrescendone le probabilità di verifica»¹²; è spesso richiamato, a sostegno di tale ricostruzione, l'art. 56 c.p. nella parte in cui richiede il requisito dell'idoneità degli atti per la loro rilevanza giuridica.

Rilevano così condotte che «sul piano causale, non hanno necessariamente inciso sulla preparazione o sulla esecuzione del reato, perché sono sufficienti condotte che comportano l'aumento del rischio di realizzazione del reato»¹³.

Vengono mosse significative obiezioni a questo tipo di giudizio: viene, infatti, utilizzato il giudizio prognostico tipico dell'art. 56 c.p., ovvero proprio di una norma che si occupa di disciplinare l'istituto del tentativo.

Tuttavia, nel caso del concorso, il fatto di reato è stato commesso ed è rispetto a tale reato realizzato che deve essere considerata la rilevanza della condotta atipica.

Inoltre, ammettere la rilevanza penale della condotta *ex post* influente (lo strumento non utilizzato dall'esecutore materiale) o addirittura dannosa (il complice maldestro), significherebbe configurare un tentativo di partecipazione ossia la realizzazione di una condotta atipica che cerca, senza riuscirvi, di apportare un contributo al fatto di reato commesso dall'esecutore materiale, istituto non previsto nel nostro ordinamento ex art. 115 c.p., a differenza di altri sistemi giuridici¹⁴.

Per queste considerazioni la dottrina maggioritaria ritiene non punibili quelle forme di complicità soltanto potenziali che non hanno nessuna incidenza effettiva rispetto alla commissione del reato.

Riassumendo, possiamo affermare che gran parte della dottrina e della giurisprudenza accoglie, accanto al giudizio causale-condizionalistico, il modello della causalità agevolatrice o di rinforzo in grado di estendere la punibilità a condotte atipiche che hanno avuto un'incidenza causale rispetto al fatto tipico, seppur non condizionale, dal momento che utilizzando questo modello è possibile punire la condotta del complice che, ad es., fornisce all'esecutore materiale la chiave per aprire la cassaforte.

¹²G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 527 ss.

¹³C. F. Grosso, M. Pelissero, D. Petrini, P. Pisa, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, 4^a edizione, Milano, 2017, p. 571. Gli Autori ricordano come il giudizio di prognosi postuma, in ambito di concorso materiale, sia stato rigettato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite nel 2005 (sentenza n. 3732, 12 luglio 2005): se non si ricorre al paradigma eziologico, in maniera arbitraria si anticipa «la soglia di punibilità in contrasto con il principio di tipicità e con l'affermata inammissibilità del mero tentativo di concorso».

¹⁴G. Marinucci, E. Dolcini, G. L. Gatta, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, cit., p. 586; G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 528.

Altra parte della dottrina giunge alla medesima conclusione senza tuttavia ricorrere ad un modello causale alternativo bensì applicando il criterio causale-condizionalistico considerando, come secondo termine di rilevanza, il fatto di reato come concretamente verificatosi¹⁵: «si ha concorso materiale quando una condotta atipica di aiuto è stata condizione necessaria per l'esecuzione del fatto concreto penalmente rilevante da parte di altri»¹⁶.

Bisogna, dunque, considerare il fatto di reato commesso con quelle modalità concrete.

Un caso scolastico è quello di un soggetto che fornisce la chiave per aprire una cassaforte ad una persona che può comunque aprire la cassaforte utilizzando strumenti da scasso: «se la cassaforte è stata aperta con la chiave, la condotta di chi ha fornito la chiave ha contribuito causalmente alla realizzazione del fatto di furto, perché senza di essa il fatto non si sarebbe verificato con quelle modalità»¹⁷.

Se invece il complice fornisce la chiave all'esecutore materiale, ma quest'ultimo non la utilizza (continuando a adoperare il trapano per l'apertura della cassaforte), manca il nesso causale-condizionalistico (avendo come riferimento il fatto concreto)¹⁸.

3. Il concorso morale

Analizziamo, a questo punto, il concorso morale (o psichico), il quale si configura «se si dà un impulso psicologico alla realizzazione di un reato materialmente commesso da altri»¹⁹.

In altre parole, il concorso morale si realizza «da parte di chi, con comportamenti esteriori (consigli, minacce, doni, promesse di aiuto successive al fatto, etc.) fa nascere in altri il proposito di commettere il fatto che poi viene commesso -determinazione- ovvero rafforza un proposito già esistente, ma non ancora consolidato -istigazione in senso stretto-»²⁰.

¹⁵ C. F. Grosso, M. Pelissero, D. Petrini, P. Pisa, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, cit., p. 572. Tali Autori ricordano come il secondo termine di riferimento della relazione causale non sia l'evento come inteso in ambito di causalità naturalistica bensì il fatto di reato: è possibile integrare un concorso di persone sia rispetto a reati di evento sia rispetto a reati di mera condotta.

¹⁶ G. Marinucci, E. Dolcini, G. L. Gatta, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, cit., p. 585.

¹⁷ G. Marinucci, E. Dolcini, G. L. Gatta, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, cit., p. 587, 588

¹⁸ G. Marinucci, E. Dolcini, G. L. Gatta, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, cit., p. 585, 586; dello stesso parere anche C. F. Grosso, M. Pelissero, D. Petrini, P. Pisa, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, cit., p. 572. Quest'ultimi Autori evidenziano come, in ambito di concorso materiale, il ricorso alla teoria causale-condizionalistica, avendo come riferimento il reato *hic et nunc* verificatosi, venga ribadito nel 2005 dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 3732, 12 luglio 2005).

¹⁹ G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 524.

²⁰ G. Marinucci, E. Dolcini, G. L. Gatta, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, cit., p. 586.

Nei casi in cui all'istigazione *lato sensu* intesa (comprensiva sia del concetto di determinazione sia di istigazione in senso stretto) segue la commissione di un reato, ci si trova di fronte ad una struttura complessa: «la struttura eziologica (...) si presenta molto più complessa, articolandosi in un doppio risultato: l'effetto interno di natura psichica e il conseguente fatto offensivo esteriore». Con 'effetto interno di natura psichica' si intende l'evento intermedio di natura psicologica «consistente nella decisione, da parte del soggetto A, di agire in una certa maniera, quale conseguenza dell'influsso esercitato dalla condotta tenuta dal soggetto B»²¹.

Può essere utile ricorrere al seguente schema. Il soggetto B realizza una condotta di valore comunicativo, come ad es. l'incitamento a colpire un soggetto, rivolta ad un soggetto A.

L'azione di B comporta, in capo ad A, la nascita (determinazione) o il rafforzamento (istigazione in senso stretto) del proposito criminoso: si tratta del c.d. evento psichico intermedio.

Conseguentemente alla produzione di tale evento manifestatosi nel mondo interiore, A pone in essere il fatto di reato (oggetto del proposito criminoso): esso rappresenta un evento finale di tipo naturalistico²².

È importante sottolineare come una condotta di tipo comunicativo non necessariamente debba consistere in manifestazioni di espressioni linguistiche; in considerazione del contesto concreto, «anche l'atteggiamento, la gestualità, la consegna di un oggetto o il compimento di qualsiasi condotta da parte di un soggetto potrebbero assumere significato comunicativo *lato sensu* istigatorio, là dove producano effetti psichici corrispondenti su un altro agente»²³.

Per poter integrare il concorso morale è, dunque, necessario che oltre all'evento intermedio di tipo psichico, venga realizzato anche l'evento finale; senza l'evento finale trova applicazione l'art. 115 c.p. (o vengono integrate fattispecie di parte speciale che costituiscono eccezione al 115 c.p.).

²¹ D. Castronuovo, *Fatti psichici e concorso di persone. Il problema dell'interazione psichica*, in G. De Francesco, C. Piemontese, E. Vanafro (a cura di), *La prova dei fatti psichici*, Torino, 2010, p.187, 189; Cornacchia L., *Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali*, in S. Canestrari, G. Fornasari (a cura di), *Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona*, Bologna, 2001, p. 199. Interessante osservare come quest'ultimo Autore ritenga più appropriato parlare di evento psichico di una condotta piuttosto che di causa psichica.

²² G. Pontepino, *Le perduranti incertezze nella declinazione giurisprudenziale del concorso morale nel reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, p. 1596 ss.

²³D. Castronuovo, *Fatti psichici e concorso di persone. Il problema dell'interazione psichica*, cit., p. 189, 190, in particolare n. 11.

3.1. I concetti di determinazione, istigazione e accordo

Ora occupiamoci delle tre modalità tipiche di manifestazione del concorso morale nel reato, individuate dagli artt. 111, 112, 113 e 115 c.p.: l'istigazione, la determinazione e l'accordo²⁴.

Per il momento ci si soffermerà sui concetti di determinazione e di istigazione.

Alcuni Autori ritengono che le espressioni in esame siano sostanzialmente equivalenti: un'eventuale distinzione sarebbe possibile solo a livello teorico ma non a livello pratico dal momento che l'art. 110 c.p. opera un'equiparazione tra i contributi concorsuali²⁵.

Sussisterebbero altri riferimenti normativi in grado di provare la sostanziale irrilevanza della distinzione tra determinazione ed istigazione.

L'art. 115 cc. 2 e 3 c.p. ricorre ad una nozione ampia di 'istigazione': condotte di tipo psichico non sono punibili qualora non sia stato commesso il fatto di reato a cui erano rivolte le condotte descritte. Sarebbe pertanto inutile inquadrare la condotta di tipo psichico nel concetto di 'determinazione' o di 'rafforzamento' dal momento che in ogni caso quella condotta di tipo psichico non è punibile se non seguita dalla commissione del reato²⁶.

Anche l'art. 580 c.p. dimostrerebbe come i concetti di determinazione e di istigazione siano utilizzati dal legislatore in modo equivalente.

L'art. 580 c.p., infatti, nell'incriminare l'istigazione o l'aiuto al suicidio, tipizza le condotte di 'determinazione' e di 'rafforzamento' senza prevedere alcun tipo di differenziazione²⁷.

Esistono, tuttavia, significative obiezioni all'irrilevanza nel nostro Codice penale di ogni distinzione tra i concetti di determinazione e di istigazione.

È senz'altro vero che ex art. 110 c.p. i contributi concorsuali sono tra loro equiparati; tuttavia, se i concetti di determinazione e di istigazione fossero sostanzialmente equivalenti, non si comprenderebbe il perché dell'uso specifico del termine 'determinazione' come elemento costitutivo delle circostanze aggravanti ex artt. 111, 112 c.1 nn. 3 e 4 e 113 c.2 c.p. (speculari alle citate aggravanti è l'attenuante disciplinata dall'art. 114 c.2 c.p. in cui ricorre l'utilizzo dello specifico termine di 'determinazione'; in tal caso si fa riferimento al soggetto che è stato 'determinato' a commettere il reato).

²⁴ G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, Torino, 2024, p. 101 e ss.

²⁵ L. Risicato, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, Torino, 2007, p. 10 ss.; G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 103.

²⁶ L. Risicato, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, cit., p. 10 e ss.

²⁷ G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 103; L. Risicato, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, cit., p. 10 ss.

Le differenze tra le varie forme di partecipazione, irrilevanti ex art. 110 c.p., sono dunque tenute in considerazione, quantomeno *quoad poenam*, dalle circostanze aggravanti ex art. 111 e ss. c.p. che assicurano all'ipotesi di determinazione al reato un trattamento sanzionatorio più rigoroso rispetto alle altre forme di compartecipazione (morale o materiale)²⁸.

Ora occupiamoci del termine 'istigazione' che, ex art. 115 cc. 3 e 4, risulta comprensivo di tutte le forme di compartecipazione morale nell'altrui reato.

È certamente vero che l'art. 580 c.p. equipara *quoad poenam* le condotte di determinazione e di rafforzamento dell'altrui proposito suicidario, ma ciò non significa che tali condotte siano nella sostanza identiche. Anzi, il fatto stesso che la disposizione differenzi queste due tipologie di condotte, nonostante nella rubrica si utilizzi il termine 'istigazione' in senso generico, dimostrerebbe la diversità ontologica sussistente tra le stesse²⁹.

Sembra, dunque, convincente l'orientamento dottrinale che dimostra la diversità ontologica intercorrente tra i concetti di determinazione e di istigazione.

È opportuno mettere in luce le caratteristiche proprie delle condotte psichiche di determinazione e di istigazione.

La distinzione tra le due tipologie di condizionamento viene sottolineata in un'importante sentenza della Suprema Corte.: la 'determinazione' nel concorso di persone nel reato sussiste quando la condotta del 'determinatore' abbia fatto insorgere nel 'determinato' un'intenzione criminosa prima inesistente, e va distinta dalla 'istigazione' che provoca il mero rafforzamento di un proposito criminoso preesistente³⁰.

Massima confermata dalla stessa Corte pochi anni dopo: per l'applicabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 111 c.p.³¹ non è sufficiente una semplice richiesta o sollecitazione verso colui che poi consumerà il reato, ma occorre un'azione sulla volontà di detto soggetto di intensità tale da far insorgere in quest'ultimo un'intenzione criminosa prima inesistente³².

²⁸ L. Riscato, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, cit., p. 10, 11 e 12.

²⁹ G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 104. Secondo L. Riscato, in *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, cit., p. 12, dal raffronto testuale tra l'art. 115 c.p. (che utilizza il termine 'istigazione' in senso generico) e l'art. 580 c.p. (che esplicitamente fa riferimento alle condotte di determinazione e di rafforzamento), si potrebbe ritenere che l'art. 115 c.p. faccia riferimento soltanto alla condotta di istigazione in senso stretto e non anche alla condotta di determinazione (se il legislatore avesse voluto far riferimento anche alla condotta di determinazione lo avrebbe specificato come ha fatto ex art. 580 c.p.).

³⁰ Cass., IV, 17 settembre 2010, n. 38107

³¹ Disposizione che introduce un'aggravante applicabile nei confronti di chi abbia *determinato* a commettere un reato una persona non imputabile o non punibile a cagione di una sua condizione o qualità.

³² Cass., VI, 13 gennaio 2012, n. 21913.

Pertanto, ciò che differenzia determinazione e istigazione è il diverso grado di influenza che l'attività persuasiva del concorrente morale ha spiegato sulla sfera psichica del destinatario³³. Nella determinazione il grado di influenza psichica (esercitato dal concorrente morale nei confronti del destinatario) è decisivo sul momento genetico dell'*iter criminis*; un grado di influenza che determina l'insorgere *ex nihilo* del proposito criminoso.

Ciò può accadere per le peculiari condizioni soggettive in cui versa il destinatario dell'attività persuasiva o per il tipo di rapporto esistente tra determinatore e destinatario o ancora per la significativa forza persuasiva dei comportamenti del determinatore.

Un particolare orientamento dottrinale, considerando dotata di efficacia causale 'piena' la condotta di determinazione, la ritiene riscontrabile alla stregua degli stessi paradigmi di indagine utilizzabili sul versante del concorso materiale³⁴; in altre parole, bisognerebbe verificare che la condotta atipica sia stata condizione necessaria (ovviamente qualora in ambito di concorso materiale si abbracci a pieno la teoria causale-condizionalistica) per l'esecuzione del fatto concreto penalmente rilevante (da parte del soggetto determinato), rinunciando all'accertamento di quel duplice passaggio proprio del nesso causale in ambito di concorso morale.

Ciò che è significativo di tale orientamento è il fatto di evidenziare il rapporto propriamente causale fra la condotta persuasiva del determinatore e la realizzazione del delitto da parte del soggetto determinato.

L'istigazione 'in senso stretto', invece, consiste in un contributo psichico volto a rafforzare, cioè a rendere più saldo o maggiormente concreto, un proposito criminoso già esistente nella mente dell'istigato e del quale l'istigatore è, per lo meno sommariamente, venuto a conoscenza³⁵.

L'istigazione non influisce sulla nascita dell'altrui intenzione criminosa (come accade per la determinazione), ma interviene in un momento successivo alla nascita della stessa e può consistere o in un apporto nella fase di progettazione del reato o in un sostegno psicologico nel corso dell'attività esecutiva. In questo senso la condotta istigatoria rafforza l'altrui proposito criminoso³⁶.

³³ G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 104.

³⁴ L. Riscato, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, cit., p. 39.

³⁵ G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 109.

³⁶ G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 109; G. Marinucci, E. Dolcini, G. L. Gatta, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, cit., p. 586.

È evidente come la condotta di istigazione presenti un coefficiente di disvalore meno elevato rispetto alla condotta di determinazione, tanto che negli ordinamenti che adottano un modello a tipizzazione differenziata, le condotte determinative vengono equiparate all'autoria primaria mentre le altre forme di complicità morale sono spesso assoggettate ad un trattamento sanzionatorio più blando³⁷.

A conferma del maggior disvalore della condotta di determinazione nel nostro ordinamento, le aggravanti di cui agli artt. 111, 112 c.p. e la corrispondente attenuante per il soggetto determinato ex art. 114 c.3 c.p.

A questo punto ci si chiede se l'inquadramento di una condotta di tipo psichico nella categoria della determinazione o dell'istigazione comporti l'individuazione di differenti meccanismi causali sottesi a tali due specie di concorso morale nel reato³⁸.

Non sembra, in realtà, necessario individuare differenti modalità di accertamento causale in relazione alle due diverse condotte di tipo psichico: non rileva, cioè, l'inquadramento della condotta di volta in volta considerata nella categoria concettuale della determinazione o dell'istigazione in senso stretto³⁹.

Inquadrare la condotta psichica in una delle due categorie viste agevola il processo di 'graduazione' e di 'personalizzazione' della pena (si ricorda l'applicazione delle aggravanti e rispettiva attenuante sopra citate)⁴⁰: in ciò può essere identificata la *ratio* di definire una condotta di tipo psichico come determinazione o come istigazione in senso stretto.

A questo punto, ci si deve occupare della necessità di individuare un collegamento tra l'istigazione (intesa in senso lato, dunque comprensiva sia della condotta di determinazione sia di istigazione in senso stretto, proprio perché la distinzione tra le stesse, ai fini dell'accertamento del nesso causale, è irrilevante) e il reato commesso dall'esecutore materiale.

Innanzitutto 'istigare' significa compiere una condotta qualificata da particolari requisiti che consistono nella concreta idoneità a creare o a rafforzare un altrui proposito criminoso e nella volontà di operare in tal senso: se si dovesse prescindere dallo scopo dell'agente e dall'idoneità della sua azione ad incidere sull'altrui psiche, in modo da determinarla o a rafforzarla alla

³⁷ G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., pp.107, 109.

³⁸ Risposta affermativa sembra essere presentata da L. Risicato in *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, cit., pp. 12, 13.

Tuttavia, tale orientamento non sembra essere maggioritario.

³⁹ G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., pp. 118, 119.

⁴⁰ G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p.118.

commissione di un reato, sarebbe impossibile segnare il confine tra ‘istigare’, ‘narrare’, ‘riferire’, ‘esprimere un’opinione’, etc.⁴¹

Il carattere dell’idoneità è intrinseco alla nozione di condotta istigatoria: per verificare se una condotta di tipo psichico abbia rilevanza penale, bisogna innanzitutto effettuare un giudizio di carattere prognostico sull’idoneità di una certa condotta a creare o a rafforzare, fin dall’inizio, il proposito criminoso nel soggetto cui è rivolta, giudizio che deve avere esito positivo⁴².

La condotta istigatoria risulta essere priva del requisito dell’idoneità quando il soggetto, cui è rivolta l’istigazione, risulta già fermante risoluto alla commissione del reato e l’istigazione non riesce ad offrirgli nuove e valide motivazioni ovvero quando l’istigato, pur non essendosi ancora determinato alla commissione del reato, non avverte alcun influsso dall’istigazione.

È il caso, ad esempio, di un’offerta di collaborazione avanzata da una persona priva di ascendente o di affidabilità nei confronti dell’esecutore ovvero di un’attività consistente nel fornire istruzioni inverosimili o già in possesso dell’esecutore materiale o, ancora, della promessa di una ricompensa palesemente sproporzionata⁴³.

Nel caso che stiamo esaminando, l’istigazione viene in rilievo come forma di partecipazione al reato concorsuale, ossia è rivolta al soggetto istigato e a un reato concretamente verificatosi: non è dunque sufficiente che la condotta di tipo psichico sia idonea, bisogna successivamente verificare che l’istigazione abbia effettivamente sortito un proprio effetto.

Occorre cioè accertare la sussistenza del nesso causale tra l’attività psichica ed il reato commesso⁴⁴.

Tale nesso causale, come anticipato, si articola in un duplice passaggio: la condotta istigatoria deve incidere sulla determinazione volitiva del soggetto istigato (deve cioè causare il proposito

⁴¹ S. Seminara, *Riflessioni sulla condotta istigatoria come forma di partecipazione al reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 1125.

⁴² S. Seminara, *Riflessioni sulla condotta istigatoria come forma di partecipazione al reato*, cit., pp. 1125, 1128.

⁴³ S. Seminara, *Riflessioni sulla condotta istigatoria come forma di partecipazione al reato*, cit. pp. 1128, 1129.

L’Autore evidenzia la necessità di effettuare il giudizio prognostico sull’idoneità della condotta sia nel caso in cui la condotta consista in una determinazione sia nel caso in cui consista in un’istigazione in senso stretto (pag. 1125 e ss.). Al contrario, G. Pontepino, cit., pag. 109, afferma la necessità di verificare la sussistenza del carattere di idoneità della condotta psichica solo in riferimento all’istigazione in senso stretto, oltretutto ritenendo necessario effettuare un’ulteriore verifica in merito alla direzione non equivoca della stessa.

⁴⁴ S. Seminara, *Riflessioni sulla condotta istigatoria come forma di partecipazione al reato*, cit. pp. 1125, 1126.

L’Autore ricorda come, nel caso in cui l’istigazione venga invece in rilievo come fattispecie delittuosa autonoma (reato di mera condotta), il solo requisito dell’idoneità può essere sufficiente a qualificare la condotta come istigatoria o meno.

G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p.109. Quest’ultimo mette in luce come il requisito dell’idoneità, unitamente a quello della direzione non equivoca, sia sufficiente per integrare l’ipotesi di cui all’art. 115 c.4 c.p., ma non per affermare la sussistenza del concorso psichico, il cui riconoscimento deve essere subordinato alla prova del nesso causale rispetto al fatto delittuoso.

criminoso in capo all'istigato) e, attraverso essa, deve acquistare rilevanza nel mondo esterno in forma di commissione di un reato⁴⁵.

Ora, si è detto che gli artt. 111, 112, 113 e 115 c.p. individuano tre modalità tipiche di manifestazione del concorso morale nel reato: l'istigazione, la determinazione e l'accordo. Non resta che occuparci di quest'ultimo.

Per la dottrina maggioritaria, le uniche figure di contributo psichico sarebbero la determinazione e l'istigazione in senso stretto. Anche la Corte di Cassazione è orientata nel senso di ricomprendere l'accordo nell'ampio concetto di istigazione, in quanto volto a determinare o a rafforzare la decisione criminosa degli altri soggetti coinvolti⁴⁶.

Tuttavia, i soggetti che prendono parte all'accordo si trovano «in condizione di sostanziale *par condicio contractualis*»⁴⁷, condizione che non si verifica in caso di determinazione e di istigazione dal momento che è soltanto il soggetto istigatore ad esercitare un'influenza psichica rispetto al soggetto istigato. Nell'accordo, invece, l'influenza psichica è reciproca⁴⁸.

Nel caso in cui uno dei concorrenti non prende parte all'esecuzione del reato, lo stesso può essere considerato concorrente morale solo se il suo contributo comunicativo abbia influito sulla psiche degli esecutori materiali che hanno successivamente realizzato il reato oggetto di quell'influenza psichica⁴⁹.

3.2. Il ruolo dell'art. 115 c.p. nell'interpretazione del concorso morale

Prima di passare all'esame del terzo requisito, pare opportuno soffermarsi sull'analisi dell'art. 115 c.p.

Senza la commissione del fatto di reato (nella forma tentata o consumata) la condotta atipica rileva esclusivamente ex art. 115 c.p., ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza.

È interessante analizzare (proprio in relazione al concorso morale) l'art. 115 c.p.

L'art. 115 c.p. contempla tre distinte fattispecie: l'accordo allo scopo di commettere un reato quando questo non venga commesso (c.1, c.2); l'istigazione a commettere un reato se l'istigazione è stata accolta ma il reato non è stato commesso (c.3); l'istigazione a commettere un reato non accolta (c.4).

⁴⁵ S. Seminara, *Riflessioni sulla condotta istigatoria come forma di partecipazione al reato*, cit., p. 1127.

⁴⁶ G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 114.

⁴⁷ G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 114.

⁴⁸ G. Marinucci, E. Dolcini, G. L. Gatta, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, cit., p. 588.

⁴⁹ G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 117.

In relazione a queste tre distinte fattispecie è esclusa la punibilità.

Il giudice di merito, accertata la pericolosità sociale dei soggetti coinvolti (nel caso dei cc. 1 e 2 i soggetti coinvolti sono coloro che hanno preso parte all'accordo; nel caso del c.3 l'istigatore e l'istigato; nel caso del c.4 coinvolto è il solo istigatore in quanto l'istigazione non è stata accolta), ha la facoltà di applicare una misura di sicurezza che, in base al combinato disposto degli artt. 215 e 229 c.p., si identifica con la libertà vigilata.

Circa tale norma esistono diversi indirizzi interpretativi.

Secondo alcuni Autori con tale disposizione il legislatore avrebbe deciso di dare esplicito riconoscimento al principio generale dell'irrelevanza degli atti 'meramente preparatori' non seguiti da un inizio dell'azione criminosa⁵⁰.

Dunque, in tale prospettiva, l'art. 115 c.p. non avrebbe quella funzione (condivisa dalla dottrina prevalente) di sbarramento alla forza espansiva della clausola generale di cui all'art. 56 c.p. proprio perché gli atti 'meramente preparatori' sarebbero privi del requisito della non equivocità richiesto dall'art. 56 c.p.

È presente un secondo ed opposto indirizzo dogmatico secondo cui l'art. 115 c.p. costituirebbe un'espressa deroga al principio dell'irrelevanza degli atti preparatori: in questo caso gli atti preparatori non sarebbero irrilevanti in quanto consentirebbero di irrogare una misura di sicurezza per condotte che di per sé non sono punibili⁵¹.

Viene mossa una significativa obiezione ai due precedenti orientamenti: l'accordo e l'istigazione rimasti 'sterili' non sempre devono essere considerati atti preparatori e quindi privi del requisito della non equivocità ex art. 56 c.p.

Questo è evidente soprattutto in relazione alle prime due fattispecie disciplinate dall'art. 115 c.p.: il messaggio istigatorio è stato trasmesso, compreso e favorevolmente recepito dal soggetto cui era rivolto.

Tali condotte hanno già spiegato i loro effetti sulla sfera psichica dell'istigato e per questo possono essere ritenute idonee e dirette in modo non equivoco alla commissione del delitto tentato e, conseguentemente, rilevare ex art. 56 c.p.

⁵⁰ G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 64; G. Marinucci, E. Dolcini, G. L. Gatta, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, cit., p. 559 e ss. Come ricordano quest'ultimi Autori, il Codice penale del 1889 individuava il momento nell'*iter criminis* a partire dal quale poteva configurarsi il tentativo di un determinato delitto, tracciando così espressamente uno spartiacque tra atti preparatori e atti esecutivi: solo i secondi potevano rilevare ai fini del tentativo.

⁵¹G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 65.

In questa prospettiva l'art. 115 c.p. costituirebbe un argine alla forza espansiva dell'art. 56 c.p.⁵² Altri Autori ritengono che le condotte di accordo e istigazione, cui non sia seguita la commissione del reato, non potrebbero rientrare nell'alveo dell'art. 56 c.p. non in quanto prive del requisito della non equivocità e quindi non in quanto atti non esecutivi, bensì in quanto prive del requisito dell'idoneità (non c'è nessuna messa in pericolo del bene tutelato dalla norma incriminatrice di parte speciale proprio perché manca la commissione del reato⁵³).

Anche in quest'ottica l'art. 115 c.p. potrebbe rappresentare una norma superflua perché, anche in sua assenza, le condotte di accordo e di istigazione non seguite dalla commissione del reato, non potrebbero rientrare nell'alveo dell'art. 56 c.p.⁵⁴

Riassumendo, per coloro che ritengono che le condotte di accordo e di istigazione sterili possano talvolta presentare i requisiti della non equivocità e della idoneità, quindi rilevare ex art. 56 c.p., l'art. 115 c.p. renderebbe non punibile il tentativo idoneo e non equivoco: anche qualora le condotte descritte dovessero presentare i requisiti ex 56 c.p., comunque quel tentativo, in virtù dell'art. 115 c.p., non sarebbe punibile.

In tale ottica c'è chi ritiene che l'unico vero caso di 'tentativo di partecipazione' (e quindi l'unico vero caso in cui si possono riscontrare i requisiti dell'idoneità e della non equivocità ex art 56 c.p.) sia rappresentato dal c.4 dell'art. 115 c.p.: solo in tal caso l'art. 115 c.p. avrebbe la funzione di limitare l'ambito di applicazione dell'art. 56 c.p.

Per contro, l'accordo e l'istigazione accolta, ma non seguita dalla commissione del reato, costituirebbero delle forme di partecipazione consumata, ma non potrebbero essere sanzionate in quanto non sussistente un reato giunto ad esecuzione, nemmeno nella forma tentata⁵⁵.

Per chi, invece, ritiene che le condotte di accordo e di istigazione non seguite da altra attività non possano di per sé rientrare (per mancanza dei requisiti della non equivocità e dell'idoneità) nell'alveo dell'art. 56 c.p., l'art. 115 c.p. risulterebbe privo di rilevanza.

In tale prospettiva, l'art. 115 c.p. andrebbe meglio a definire il perimetro del tentativo non punibile, implicitamente confermando la necessaria sussistenza del requisito dell'idoneità,

⁵² G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p.67.

⁵³ G. Marinucci, E. Dolcini, G. L. Gatta, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, cit., p. 565.

⁵⁴ S. Seminara, *Sui rapporti tra istigazione e delitto tentato*, in *Dir. pen. Proc.*, 2021, p. 1116.

⁵⁵ S. Camaioni, *Riflessioni sul 'tentativo di concorso nel reato' e 'tentativo di reato in concorso*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 1070; G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p.72.

inteso come immediata ed effettiva pericolosità della condotta atipica rispetto alla lesione del bene⁵⁶.

C'è, inoltre, chi abbraccia entrambi gli orientamenti precedenti, distinguendo le ipotesi di accordo e di istigazione accolta ma non seguite dalla commissione del reato (art. 115 c.p. c.1, c.2, c.3) dall'ipotesi di istigazione non accolta (art. 115 c.p.).

In questo caso, l'art. 115 c.p. avrebbe la funzione di limitare l'operatività dell'art. 56 c.p. in relazione soltanto ai primi tre commi dal momento che prevedono delle condotte ritenute idonee e dirette inequivocabilmente alla produzione del delitto.

Circa invece il c. 4, si tratterebbe di una condotta oggettivamente inidonea a mettere in pericolo il bene rilevante nel caso di specie. In tal caso non potrebbe, dunque, essere integrato l'art. 56 c.p. e di conseguenza l'art. 115 c.p. si rivelerebbe una norma superflua.

Ad ogni modo, l'art. 115 c.p., comunque lo si voglia interpretare, attribuisce al giudice la facoltà di applicare una misura di sicurezza personale, non detentiva (libertà vigilata) nei confronti dei soggetti coinvolti.

L'art. 202 c.p. c.2, deroga alla regola stabilita dal c.1 dello stesso articolo (ossia per l'applicabilità della misura il soggetto deve avere commesso un fatto previsto dalla legge come reato): in casi eccezionali, espressamente previsti dalla legge, è possibile applicare la misura di sicurezza anche se è stato commesso un fatto non preveduto dalla legge come reato.

Tra queste ipotesi eccezionali previste *ex lege*, vi rientrano le tre distinte fattispecie disciplinate dall'art. 115 c.p.⁵⁷.

Ulteriore presupposto per l'applicazione di una misura di sicurezza personale è rappresentato, ex art. 203 c.p., dalla pericolosità sociale.

Costituisce passaggio nevralgico il fatto che, ex art. 115 c.p., per poter applicare la misura di sicurezza ad istigatore ed istigato (c.1, c.2, c.3) o soltanto all'istigatore (c.4), è necessario dimostrare l'accoglimento dell'istigazione o il mancato accoglimento della stessa.

Ai fini dell'integrazione della fattispecie dell'istigazione accolta (ma rimasta sterile), non è sufficiente che il messaggio istigatorio sia stato efficacemente trasmesso, ma occorre, altresì

⁵⁶ S. Seminara, *Sui rapporti tra istigazione e delitto tentato*, cit., p. 1116; G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 71; S. Seminara, *Accessorietà e fattispecie plurisoggettiva eventuale nel concorso di persone nel reato. Considerazioni sul senso di una disputa dottrinale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, p. 447 ss.

⁵⁷ G. Marinucci, E. Dolcini, G. L. Gatta, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, cit., p. 911 ss.

dimostrare che esso abbia avuto un influsso sulla nascita o sul consolidamento del proposito criminoso in capo al destinatario.

In altre parole, la facoltà di applicare la misura di sicurezza nei confronti di istigatore e di istigato, è subordinata alla sussistenza del rapporto di causalità tra l'istigazione ed il suo effettivo accoglimento: bisogna dimostrare che la condotta comunicativa ha generato un evento di tipo psichico consistente nel recepimento dell'istigazione⁵⁸.

Tuttavia, la prova dell'esistenza della relazione eziologica tra la manifestazione in cui si concreta l'attività di induzione psichica e l'accoglimento del proposito criminoso può risultare estremamente difficile, proprio perché la ricezione del messaggio istigatorio non è stata seguita dalla commissione del reato.

Il rischio è che venga applicata la misura di sicurezza in assenza di un fondamento obiettivo⁵⁹. Al contrario, non si pone il problema della prova del nesso di causalità psichica in relazione al c.4 dell'art. 115 c.p.: non essendo stata accolta l'istigazione, non è stato generato l'evento psichico rappresentato dall'accoglimento del proposito criminoso.

Si pone, però, un problema di come provare il mancato accoglimento, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza.

Circa l'istigazione (che sia accolta o meno) è necessario riscontrare i requisiti, ex art. 56 c.p., dell'idoneità (la condotta deve essere giudicata idonea alla realizzazione di un condizionamento psichico nei confronti dell'istigato) e -solo secondo alcuni Autori- della direzione non equivoca (la condotta di tipo psichico deve essere teleologicamente diretta a provocare la realizzazione di un determinato illecito)⁶⁰.

4. I modelli di accertamento dell'interazione psichica tra istigatore e istigato

A questo punto non resta che occuparci dell'inquadramento dogmatico dell'interazione psichica tra un soggetto istigatore e un soggetto istigato.

A tal proposito possono individuarsi due distinte impostazioni.

La prima ritiene applicabile la teoria della *condicio sine qua non*, secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, anche al campo dell'interazione psichica.

⁵⁸ G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 73.

⁵⁹ A. Martufi, *L'istigazione inefficace tra irrilevanza penale e pericolosità sociale*, in *Dir. pen. cont.*, 24 gennaio 2014, pp. 10, 11, 12; G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 74.

⁶⁰ G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 74 ss.

La seconda, al contrario, mette in discussione l'applicabilità, al campo di indagine, della formula della *condicio* conforme a leggi.

4.1. I modelli fondati sul paradigma causale bifasico “classico”

Prima di presentare la posizione di quegli Autori che ritengono imprescindibile l'applicazione, anche al campo delle interazioni psichiche, dello schema di spiegazione causale-bifasico enucleato dalla celebre sentenza Franzese (Cass. pen., Sez. Un., 11 luglio 2002, n. 30328), è opportuno riassumere in tale sede il ragionamento della stessa.

Per accertare la sussistenza del nesso eziologico tra una condotta ed un determinato evento (la sentenza citata si riferisce all'evento inteso in senso naturalistico) è necessario ricorrere alla teoria della *condicio sine qua non* orientata secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche: un antecedente può essere costituire condizione necessaria dell'evento se rientra nel novero degli antecedenti che, sulla base di una successione regolare conforme ad una legge dotata di validità scientifica (in questo caso la conformità è rispetto ad un parametro nomologico) oppure sulla base di una massima di esperienza (in quest'altro caso la conformità è rispetto ad un parametro esperienziale), producono eventi del tipo di quello che si è verificato nel caso concreto.

Si tratta di una fase di causalità c.d. astratta-generalizzante (spesso definita anche fase nomologico-deduttiva), la cui *ratio* risiede nell'affidamento, da parte del giudice, a criteri controllabili per l'affermazione o meno del nesso eziologico, così da ridurre i margini di discrezionalità decisoria dello stesso.

Le leggi scientifiche sono «enunciati che esprimono successioni regolari di accadimenti, frutto dell'osservazione sistematica della realtà fisica o psichica»; esse possono presentare il carattere dell'universalità quando asseriscono regolarità senza alcuna eccezione nella successione di eventi (si pensi alla legge della dilatazione termina) oppure di carattere statistico quando affermano che «in un gran numero di casi (non però in tutti) dall'accadimento A segue l'accadimento B»⁶¹.

⁶¹ G. Marinucci, E. Dolcini, G. L. Gatta, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, cit., p. 264 ss.

È molto interessante notare come gli Autori, nel fornire una definizione di 'legge scientifica', facciano esplicito riferimento ad enunciati in grado di esprimere regolarità appartenenti non soltanto al mondo fisico ma anche a quello psichico. Gli stessi sembrano pertanto ammettere la configurabilità di leggi scientifiche di tipo psichico (il tema verrà esaminato nel corso della trattazione e meglio indagato nel corso del Cap. II).

Le massime di esperienza rappresentano, invece, utilizzando le parole della sentenza in esame, «attendibili risultati di generalizzazione del senso comune», si tratta di «generalizzazioni empiriche tratte con procedimento induttivo dall'esperienza comune, che forniscono al giudice informazioni su ciò che normalmente accade secondo un diffuso consenso della cultura media e nel contesto spazio temporale della decisione (...), (esse) rappresentano strumenti dei quali il giudice si serve per far derivare dai fatti noti, per il tramite di interferenze fondate sulle massime, la conoscenza indiretta di fatti di cui deve stabilire la verità»⁶².

La seconda fase del giudizio bifasico consiste nel dimostrare concretamente, sulla base delle prove acquisite nel corso del processo, che quella legge scientifica (o quella massima di esperienza) si applica al caso di specie; per poter procedere a tale dimostrazione sono inoltre necessari «la conoscenza delle possibili cause alternative dell'evento e l'esclusione, ragionevolmente fondata, di tutte quelle cause a eccezione della condotta dell'agente»⁶³.

Si tratta della fase di c.d. causalità in concreto o individualizzante (spesso definita anche come fase induttiva).

In relazione alle leggi scientifiche di tipo statistico si è posto il problema relativo a quale sia il grado di probabilità delle stesse in grado di poter portare all'affermazione che una determinata condotta è *condicio sine qua non* di un determinato evento.

La sentenza Franzese sul punto è stata illuminante: sono accettabili probabilità statistiche medio-basse purché si sia in grado, nella fase individualizzante, di escludere con fermezza fattori causali alternativi; detto diversamente, ciò che rileva non è tanto il grado di probabilità statistica medio-basso della legge scientifica bensì la probabilità logica che quella determinata legge scientifica (pur avente un grado di probabilità statistica medio-basso) sia applicabile al caso concreto dal momento che non esistono fattori causali alternativi in grado di spiegare l'evento⁶⁴.

F. D'Alessandro, *La certezza del nesso causale: la lezione antica di Carrara e la lezione moderna della Corte di Cassazione sull'oltre ogni ragionevole dubbio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 746 ss.; O. Di Giovine, *Probabilità statistica e probabilità logica nell'accertamento del nesso di causalità*, *Cass. pen.*, 2008, p. 2178.

⁶²R. Flor, *La rilevanza causale delle interazioni psichiche nel diritto penale. La causalità psichica nelle fattispecie monosoggettive*, Napoli, 2021, p. 207.

⁶³ L. Risicato, in *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, cit., p. 69 ss.; A. Manna, *I rapporti tra sapere scientifico e sapere giudiziario*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 3641.

L'Autore da ultimo citato, a proposito dell'esclusione dei decorsi causali alternativi, avanza una critica, p. 3641: «(...) da un punto di vista puramente logico, si può provare l'esclusione dei decorsi causali alternativi, solo se si conoscono tutte le cause dell'evento. Viceversa, si sta ponendo l'ignoto a carico dell'imputato, mentre l'ignoto dovrebbe sempre valere a suo discarico: *in dubio pro reo*».

⁶⁴ G. Marinucci, E. Dolcini, G. L. Gatta, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, cit., p. 266 ss.; G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 252 ss.; L. Risicato, *La causalità psichica tra determinazione e*

Dopo aver esposto i risultati a cui è giunta la citata S. C., è possibile esporre la posizione di alcuni Autori fermamente convinti che in materia di causalità psichica sia inevitabile, pena la violazione di principi cardine del diritto penale (quali il principio di determinatezza della fattispecie e di personalità della responsabilità penale), ricorrere allo schema causale bifasico, stante la possibilità di individuare parametri di generalizzazione nomologica (leggi scientifiche) o comunque massime di esperienza.

Stella ritiene che «i possibili motivi delle azioni individuali “possono essere sussunti sotto un numero limitato di ampie categorie, ciascuna delle quali può opportunamente essere suddivisa in classi subordinate” e che tali categorie e classi sono facilmente individuabili»⁶⁵.

La prima categoria comprende le possibili alternative a cui si trova davanti un soggetto (B) nel momento in cui entra in relazione con un altro soggetto (A) e il significato che B attribuisce ad ogni alternativa. L'Autore propone un significativo esempio: «supponiamo ad esempio che A, pubblico ufficiale, riesca ad ottenere, mediante delle false asserzioni sulla consistenza del proprio patrimonio, il prestito di una somma di denaro da B, facoltoso commerciante, che tiene in alta considerazione la qualifica di A. È chiaro che se cerchiamo il motivo per il quale B ha ceduto alle richieste di A, la prima cosa da fare è capire quali fossero i comportamenti possibili di B di fronte a quelle richieste (rifiutare il prestito, concederlo, concederlo a certe condizioni, ecc.) e il significato che B ha attribuito a ciascuno di essi (irritazione di A o perdita degli interessi in caso di rifiuto...)»⁶⁶.

La seconda categoria comprende i motivi che derivano dalle caratteristiche di B, «per esempio ‘(la) tendenza di B a compiere gesti generosi, o ad effettuare oculati investimenti o a circondarsi di amici di un certo rango, ecc.».

La terza categoria comprende i motivi che derivano da circostanze che precedono o accompagnano l'azione di B, «tale il fatto, ad esempio, che A abbia fatto la sua richiesta nel suo ufficio, in un'atmosfera che metteva in risalto la sua qualifica (...)».

partecipazione, cit., p. 72 ss.; R. Flor, *La rilevanza causale delle interazioni psichiche nel diritto penale. La causalità psichica nelle fattispecie monosoggettive*, cit., p. 211: «Più è elevato il grado di credibilità razionale dell'ipotesi di spiegazione causale privilegiata, più sarebbe consentito in termini di causalità generale fare impiego di leggi o criteri probabilistico-statistici con coefficienti percentuali anche medio-bassi».

⁶⁵ F. Stella, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale. Il nesso di condizionamento fra azione ed evento*, Milano, 2000, p. 104; M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti. Una rilettura del 'modello Francese'*, Torino, 2024, p. 117 ss.

⁶⁶ F. Stella, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale. Il nesso di condizionamento fra azione ed evento*, cit., p. 104, 105.

Successivamente bisogna dimostrare che «(...)i fattori, i quali in ciascuna categoria sono per ipotesi determinanti di un dato tipo di azione, sono stati di fatto presenti nel momento considerato».

Nondimeno, bisogna capire quale fattore sia stato il motivo, cioè la causa, per cui B ha agito in quel modo e per farlo è necessario il ricorso a delle generalizzazioni: «...anche per i c.d. influssi psichici, infatti, resta valida l'affermazione che un antecedente è causale solo se è condizione *sine qua non*, e che il nesso di condizionamento non può essere accertato senza l'aiuto di adeguate generalizzazioni»⁶⁷.

Si precisa che non tutti gli Studiosi che abbracciano tale orientamento sono convinti della possibilità di individuare in materia leggi di carattere scientifico, sia pur di carattere statistico; allo stesso tempo, però, la dottrina che condivide tale impostazione è pressoché unanime nel ritenere possibile l'individuazione di massime di esperienza in materia.

Il Capitolo II sarà interamente dedicato al cercare di capire se effettivamente, in materia di causalità morale, sia possibile individuare leggi dotate di scientificità, o, perlomeno, massime di esperienza aventi un certo grado di controllabilità.

Infatti, il presupposto per l'applicazione del modello causale-bifasico proprio delle fattispecie a forma libera di evento, consiste nell'individuazione, anche in materia di interazioni psichiche, di leggi scientifiche o, almeno, di massime di esperienza attendibili.

Per il momento ci si limita ad esporre il pensiero di chi ritiene imprescindibile l'applicazione, in materia, del modello valido per la causalità naturalistica.

D'Alessandro scrive: «la totale assenza (...) di ogni specifica tipizzazione normativa delle forme di concorso (...) fa sì che l'unico criterio a disposizione del giudice, per selezionare i contributi rilevanti rispetto all'evento che costituisce il reato, sia quello dell'accertamento della loro incidenza causale (...), il percorso logico-argomentativo delineato dalla sentenza Franzese (...) costituisce (...) il migliore ancoraggio al fondamentale canone costituzionale di determinatezza della fattispecie»⁶⁸.

L'Autore ritiene che in materia sia necessario ricorrere a massime di esperienza «purché frutto di solide basi cognitive e non di mere speculazioni»⁶⁹.

⁶⁷ F. Stella, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale. Il nesso di condizionamento fra azione ed evento*, cit., p. 105 ss.

⁶⁸ F. D'Alessandro, *Spiegazione causale mediante leggi scientifiche, a dieci anni dalla sentenza Franzese*, in *Criminalia*, 2012, p. 354.

⁶⁹ F. D'Alessandro, *Spiegazione causale mediante leggi scientifiche, a dieci anni dalla sentenza Franzese*, cit., p. 355.

Il tema del ricorso a massime di esperienza in materia, che siano però ragionevoli, viene sviluppato da Flor, in conclusione alla sua trattazione⁷⁰.

Sono centrali tre punti nel suo ragionamento: l'individuazione, in materia, non di, per così dire, inverificate massime di esperienza, bensì di massime di esperienza che siano attendibili e controllabili; la valorizzazione della fase induttiva, individualizzante dello schema causale-bifasico descritto dalla sentenza Franzese; la precisa ricostruzione di quale debba essere il ruolo del giudice qualora si trovasse ad affrontare una questione di causalità psichica.

Per l'Autore è indispensabile il ricorso in materia a massime di esperienza dal momento che non è possibile individuare, in materia di causalità psichica, leggi scientifiche (pur statistiche) come intese da F. Stella⁷¹: «(...) se dovessimo escludere a priori il ricorso a massime di esperienza perché non in grado di assicurare il grado di certezza proprio delle leggi scientifiche seppur su base statistica, dovremmo rinunciare alla spiegazione causale del corso causale psichico»⁷²; rinuncia non accettabile dal momento che verrebbero lesi fondamentali principi del diritto penale.

Tuttavia, è necessario «elaborare un sistema di controllo relativo ai profili “contenutistici” delle massime di esperienza e al loro uso che possa apparire razionale» solo così le massime di esperienza possono essere ritenute affidabili, attendibili; in modo particolare dovrebbero enuclearsi «i requisiti indispensabili della massima da utilizzare (regole positive), ossia che essa dovrebbe (...) corrispondere a generalizzazioni valide, preesistere al caso concreto ed essere generalmente accettata nell'ambito di una cultura socialmente condivisa del tempo e del luogo in cui la decisione viene formulata».

Quanto ai profili “contenutistici” delle massime di esperienza, si dovrà attingere ai saperi extra-giuridici quali la psicologia-sociale e le teorie sociologiche⁷³.

⁷⁰ R. Flor, *La rilevanza causale delle interazioni psichiche nel diritto penale. La causalità psichica nelle fattispecie monosoggettive*, cit.; M. Romano, *Nesso causale e concretizzazione delle leggi scientifiche nel diritto penale*, in AA. VV., *Scritti per Federico Stella*, Napoli, 2007, p. 921 ss.

L'Autore da ultimo citato riconosce «la presenza di leggi, generalizzazioni, regole anche nel mondo interiore», il problema è costituito dal fatto che «la concreta operatività di esse nel caso singolo pare refrattaria al successivo riscontro (seconda fase del modello causale-bifasico)», «sino a che non intervenga nell'ordinamento una improbabile rinuncia al concorso di persone a sfondo istigativo, si dovrà anche in tali casi (...) raggiungere di volta in volta la necessaria “pratica certezza” del rapporto causale».

⁷¹ Per cosa si intenda con ‘legge scientifica’, si attenda il Capitolo II.

⁷² R. Flor, *La rilevanza causale delle interazioni psichiche nel diritto penale. La causalità psichica nelle fattispecie monosoggettive*, cit., p. 223.

⁷³ R. Flor, *La rilevanza causale delle interazioni psichiche nel diritto penale. La causalità psichica nelle fattispecie monosoggettive*, cit., p. 220 ss.

Nell'applicazione del modello causale-bifasico, proprio perché in materia di causalità psichica è necessario l'utilizzo di massime di esperienza che non possiedono un grado di certezza paragonabile a quello di una legge scientifica, «ciò che appare decisivo è (...) la verifica della specifica applicabilità della massima di esperienza nella fattispecie concreta, che dipende dall'impossibilità di spiegare *ex post* l'evento concreto come conseguenza di decorsi causali alternativi».

L'Autore aggiunge che «d'altronde, in difetto della concretizzazione della generalizzazione nel singolo caso concreto, la stessa legge scientifica non sarebbe da sola sufficiente per dimostrare la sussistenza del nesso causale, qualunque sia il coefficiente percentualistico a cui si riferisce»⁷⁴.

Certamente il giudice per individuare quali siano le massime di esperienza applicabili al caso di specie, non può che ricorrere al sapere extra-giuridico, d'altra parte però «non sembra potersi negare al medesimo giudice un ruolo fondamentale nel verificare se, fra le regole o le massime di esperienza (*Flor* non esclude la possibilità di individuare leggi di copertura in materia ma leggi 'diversamente scientifiche'), anche se con tassi di generalizzazioni inferiori rispetto a quelli proprie delle leggi scientifiche con elevata probabilità, ve ne siano di ben rappresentate...»⁷⁵.

Tutto ciò premesso per specificare come l'Autore ritenga che, in ambito di causalità psichica, sia doveroso applicare il modello causale-bifasico proprio della sentenza Franzese, combinato però con le risultanze emerse in seno alla giurisprudenza relativa al terremoto de L'Aquila, il c.d. modello aquiliano⁷⁶: per la trattazione di quest'ultimo si attenda il Capitolo II.

4.2. I modelli fondati su paradigmi non-causali

Esposto il primo orientamento, è possibile analizzare la posizione di quegli Autori che mettono in discussione lo stesso.

All'interno di questo secondo orientamento possono essere individuati due distinti sotto-orientamenti: al primo appartengono quegli Autori che rinunciano sia all'applicazione del

⁷⁴ R. Flor, *La rilevanza causale delle interazioni psichiche nel diritto penale. La causalità psichica nelle fattispecie monosoggettive*, cit., p. 208 ss.

⁷⁵ R. Flor, *La rilevanza causale delle interazioni psichiche nel diritto penale. La causalità psichica nelle fattispecie monosoggettive*, cit., p. 226, 227.

⁷⁶ R. Flor, *La rilevanza causale delle interazioni psichiche nel diritto penale. La causalità psichica nelle fattispecie monosoggettive*, cit., p. 208.

modello causale-bifasico, come enucleato dalla sentenza Franzese, sia all'applicazione di qualunque paradigma causale; al secondo quelli che, pur rinunciando all'applicazione rigorosa del c.d. modello Franzese, ricorrono pur sempre a teorie causali.⁷⁷

Si inizia, così, ad approfondire l'orientamento che rinuncia all'applicazione di paradigmi causali⁷⁸.

Pagliario presenta due ostacoli normativi all'accoglimento della teoria causale-condizionale nell'ambito del concorso di persone, rappresentati rispettivamente dagli artt. 114 c.p. e 116 c.p.

L'art. 114 c.p. introduce un'attenuante per colui che è concorso nel reato qualora la sua opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato.

Soltanto una condotta necessaria, indispensabile, può essere definita *condicio sine qua non* di un evento, caratteristiche che non può possedere una condotta qualificata come di minima importanza.

Secondo l'Autore «ciò dimostra che il legislatore ha incluso tra le condotte di partecipazione anche quelle prive di funzione condizionalistica rispetto al verificarsi dell'evento»⁷⁹.

L'art. 116 c.p. afferma che quando il reato posto in essere è diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, il concorrente ne risponde soltanto se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione. Pagliario ritiene che se il paradigma causale-condizionalistico appartenesse a tutte le forme di manifestazione del reato, non ci sarebbe bisogno di inserire una tale disposizione nel Capo del c.p. dedicato al concorso di persone dal momento che la norma sarebbe facilmente desumibile dal combinato disposto degli artt. 40 e 41 c.p.

Per l'Autore «la verità è che trattandosi di un'ipotesi di concorso di persone e potendo le condotte dei concorrenti anche non essere in posizione di *condicio sine qua non* rispetto all'evento voluto, il legislatore ha avuto cura di chiarire che nei confronti dell'evento non voluto torna ad applicarsi la regola generale, per la quale l'evento deve essere conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole»⁸⁰.

⁷⁷ M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti. Una rilettura del 'modello Franzese'*, cit., p. 87.

⁷⁸ M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti. Una rilettura del 'modello Franzese'*, cit., p. 87 ss.

⁷⁹ A. Pagliario, *Principi di diritto penale. Parte generale*, 9^a edizione, riveduta e aggiornata da V. Militello, M. Parodi Giusino e A. Spina, Milano, 2020, p. 631 e ss.

⁸⁰ A. Pagliario, *Principi di diritto penale. Parte generale*, cit., p. 632.

In virtù di questi ostacoli afferma che «(...) non è necessario porre in essere una *condicio sine qua non* dell'evento significativo; è sufficiente un apporto qualsiasi, che nel momento in cui lo si pone in essere appaia capace di favorire il verificarsi della realizzazione collettiva, intendendosi con il termine favorire il rendere più probabile, più immediato o più grave l'evento significativo del reato».

La sua teoria viene definita “teoria della realizzazione del volere” dal momento che «anche il semplice favorire, con la volontà tipica rispetto a una certa fattispecie criminosa, il verificarsi dell'evento previsto dalla stessa fattispecie, fa sì che l'altrui condotta diventi realizzazione del proprio volere criminoso», grande rilievo viene in questo modo attribuito all'elemento soggettivo⁸¹.

La teoria della realizzazione del volere non vuole sostituire ma affiancare il criterio causale-condizionale, qualora, nel caso concreto, quest'ultimo risulti di difficile applicazione.

Interessante osservare come l'Autore proponga il criterio acausale in esame sia per il concorso materiale sia per il concorso morale.

Albeggiani ritiene preferibile ricorrere, in materia di concorso morale, ad un giudizio di carattere prognostico «sulla capacità del comportamento del compartecipe di rafforzare la volontà criminosa di un altro soggetto e quindi, in definitiva, di aumentare in tal modo le probabilità di produzione del risultato»⁸².

Per l'Autore tale criterio non è sostitutivo alla causalità, ma è semplicemente ad essa sussidiario: «sia l'accertamento di un effettivo nesso eziologico, sia un giudizio di semplice prognosi possono pertanto funzionare come criterio di individuazione delle condotte tipiche»⁸³. Altrettanto convinto dell'impossibilità di ricorrere al paradigma causale in materia di concorso morale è *Cornacchia*.

L'Autore chiarisce come il termine causalità «sta ad indicare una regolarità tra un antecedente e un accadimento, che proprio in virtù di detta regolarità risulta effetto del primo»⁸⁴.

Tenendo ben presente tale definizione, evidenzia come «le relazioni interpersonali non dipendono da rapporti causa-effetto costanti (del tipo: la stessa persona nella medesima

⁸¹ A. Pagliaro, *Principi di diritto penale. Parte generale*, cit., p. 636, 637, 638.

⁸² F. Albeggiani, *Imputazione dell'evento e struttura obiettiva della partecipazione criminosa*, in *Ind. pen.*, 1977, p. 418

⁸³ F. Albeggiani, *Imputazione dell'evento e struttura obiettiva della partecipazione criminosa*, cit., p. 427.

⁸⁴ Cornacchia L., *Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali*, cit., p. 199.

situazione -*ceteris paribus*- avrebbe agito di nuovo così, ovvero chiunque altro avrebbe fatto lo stesso nelle medesime condizioni)»⁸⁵.

Cornacchia enuclea tre ragioni che, dal suo punto di vista, giustificano l'abbandono del criterio causale: il nesso causale implica la ripetibilità del verificarsi di una conseguenza in presenza di una determinata causa; tale ripetibilità non caratterizza i fenomeni psichici, i quali, per questa ragione, non possono essere sussunti sotto leggi scientifiche.

La seconda ragione consiste nel fatto che le azioni umane non sono predeterminabili, le persone agiscono liberamente, pertanto, un soggetto, pur in presenza di una sollecitazione psichica, sceglie lui stesso di agire in un determinato modo: se i comportamenti umani non sono predeterminabili non è possibile individuare alcuna legge di copertura,

La terza ragione consiste nel fatto che il condizionamento, proveniente dall'istigatore, opera internamente al soggetto istigato; pertanto, «anche ammesso che si dia una causalità di tipo psichico, questa, dato il suo carattere intraneo al processo motivazionale del soggetto, non sarebbe comunque processualmente accertabile»⁸⁶.

Per tutte queste motivazioni l'Autore reputa inevitabile abbandonare lo schema proprio delle scienze naturali basato su leggi scientifiche di carattere universale o statistico, per adottare il criterio stocastico (ossia proprio delle scienze storiche) della prognosi, «accontentandosi di accertare l'idoneità della condotta del condizionante a fungere da fattore di determinazione dell'altrui comportamento, senza necessità di una verifica *ex post* dell'influenza psicologica effettivamente esercitata»⁸⁷.

Dello stesso parere di *Cornacchia* circa l'impossibilità di ricorrere a leggi causali in materia di concorso psichico, *Vallini* scrive: «É innegabile che, talora, una condotta o una "istigazione" costituisca, storicamente, *condicio sine qua non* di atti criminosi altrui. Si pensi al caso del killer incaricato di uccidere una persona per lui sconosciuta (...). Questo nesso di condizionamento non è tuttavia causalità. Il concetto di causalità presuppone la ripetibilità necessaria -*ceteris paribus* – del verificarsi di un certo evento a seguito di certe condizioni, espressa da una vera e propria legge scientifica di copertura; una regolarità non riscontrabile rispetto a scelte umane, sempre condizionate dall'"alea", da un lato, di processi motivazionali

⁸⁵ *Cornacchia L., Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali, cit., p. 200.*

⁸⁶ *Cornacchia L., Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali, cit., pp. 200, 201, 202, 219.*

⁸⁷ *Cornacchia L., Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali, cit., p. 206, nota n. 66 pp. 207, 208.*

unici per ogni singolo individuo e, dall'altro lato, di atti di volontà, per loro natura sottratti alle leggi della necessità». In altre parole, «le leggi causali, per definizione, esprimono la necessità di certe successioni di accadimenti, mentre quel che anima l'azione di un uomo è sempre e comunque un atto psichico che non è mai ineluttabile»⁸⁸.

Ronco, ritiene che, ai fini della punibilità a titolo di concorso, la condotta del presunto istigatore vada valutata *ex ante* alla luce dei criteri di punibilità del tentativo ex art. 56 c.p.

A differenza delle concezioni di tipo prognostico precedentemente esaminate, l'Autore ritiene che il giudizio *ex ante* non possa basarsi soltanto sul parametro di idoneità: è necessario ricorrere anche al parametro di non equivocità ex art. 56 c.p.

Sostiene infatti che «il tenore del messaggio comunicato all'esecutore (deve essere) non soltanto congruo e proporzionato rispetto all'offesa concretamente realizzata (ossia idoneo) ma altresì diretto -soggettivamente ed oggettivamente- in modo non equivoco a realizzare tale offesa»⁸⁹.

La condotta dell'istigatore deve essere diretta in modo non equivoco alla realizzazione della condotta esecutiva «nel senso che la condotta deve sostanziarsi in atti che, per la loro coerenza ed omogeneità con l'azione tipica, ne costituiscono in qualche modo, parte integrante. E ciò (...) secondo una valutazione in concreto, che tenga conto del piano particolare dell'agente e delle modalità effettive da lui prescelte, a prescindere dall'aspetto meramente temporale della distanza cronologica tra l'atto di influenzamento psichico e l'atto consumativo»⁹⁰.

Il giudice del merito deve, cioè, verificare se la condotta atipica dell'istigatore si presenti «funzionalmente come mezzo» rispetto alla condotta tipica.

Tale impostazione di tipo funzionale sostituisce così l'impostazione di tipo 'causale'⁹¹.

Vignale, abbandonando, diversamente dai precedenti Autori, il criterio di accertamento prognostico, individua nell'art. 115 c.p. il criterio di tipizzazione del concorso, criterio sempre diverso dalla causalità.

In riferimento al c.1 dell'art. 115 c.p.: «Questa norma (...) sancisce (...) implicitamente un principio di ordine generale per cui, se un reato è commesso a seguito di un accordo, chi si è

⁸⁸ A. Vallini, "Cause sopravvenute da sole sufficienti" e nessi tra condotte. Per una collocazione dell'art. 41, comma 2, c.p. nel quadro teorico della causalità "scientifica", in *Studi in Onore di Franco Coppi*, I, Torino, 2011, p. 383 ss.

⁸⁹ M. Ronco, *Le interazioni psichiche nel diritto penale: in particolare sul concorso psichico*, in *Ind. pen.*, 2004, p. 846; M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti. Una rilettura del 'modello Francese'*, cit., p. 92.

⁹⁰ M. Ronco, *Le interazioni psichiche nel diritto penale: in particolare sul concorso psichico*, cit., p.847

⁹¹ M. Ronco, *Le interazioni psichiche nel diritto penale: in particolare sul concorso psichico*, cit., p. 849

accordato è per ciò solo perseguibile a titolo di concorso», indipendentemente dunque dalla sussistenza di un nesso causale tra la condotta istigatoria e il fatto di reato realizzato⁹².

L'Autore propone l'esempio di un abile scassinatore ingaggiato per forzare una cassaforte che invece trova aperta, tale scassinatore «può dunque essere considerato concorrente, pur non avendo contribuito causalmente alla realizzazione del furto, ed a prescindere dalla eventuale forma di partecipazione psichica ravvisabile nella sua condotta, per il solo fatto di essersi accordato, giacché l'art. 115 definisce l'accordo come atto di partecipazione senza richiedere affatto che esso abbia natura causale»⁹³.

Viene ribadito il medesimo principio in riferimento al c. 3 dell'art. 115: «(...) la norma riconosce implicitamente (...) che, quando l'istigazione è accolta, e il reato commesso, l'istigatore ne risponde a titolo di concorso», sempre a prescindere dall'accertamento del nesso causale.

In questo modo l'articolo in esame va a creare «(...) accanto ad ogni fattispecie di reato, una particolare fattispecie di concorso, che non consiste genericamente nel concorrere a quel reato, bensì nel concorrervi mediante istigazione (accolta) di altri a commetterlo».

Vignale precisa come, per poter parlare di atto di concorso, l'istigazione debba essere accolta e come tale accoglimento vada dimostrato.

In altre parole, non si tratta di un mero giudizio di idoneità della condotta atipica, bensì si tratta di verificare se «l'attività istigatoria abbia fornito un motivo, anche se non determinante, dell'altrui condotta, o abbia consolidato uno dei motivi preesistenti»⁹⁴.

Anche *De Francesco* ritiene necessario abbandonare il legame causale in ambito di concorso di persone, pur respingendo criteri prognostici: «come poter accertare se il destinatario di una condotta istigatoria avrebbe o meno agito in assenza di questa? Come poter indagare, a livello di esclusivi processi interiori, se nella mente di qualcuno la scelta criminosa non sarebbe stata adottata se quel puro messaggio verbale non fosse stato formulato?»⁹⁵.

⁹² L. Vignale, *Ai confini della tipicità: l'identificazione della condotta concorsuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, p. 1403. L'Autore specifica però che «l'art. 115 (...) offre un criterio di tipizzazione necessariamente sussidiario, che potrà essere utilizzato soltanto quando l'atto di accordarsi risulti il più significativo tra quelli posti in essere dal partecipe. Così, se questi, in esecuzione dell'accordo, realizza una condotta tipica o parzialmente tipica oppure compie atti atipici ma causali, sarà il riferimento a tali condotte ad acquistare valore preminente e a determinare la responsabilità a titolo di concorso. Ma se, invece, colui che ha partecipato all'accordo non realizza poi alcuna attività esecutiva, oppure compie attività atipiche e non causali, o comunque attività di importanza secondaria rispetto all'atto di accordarsi, allora sarà proprio quest'atto ad assumere rilievo preminente e su di esso potrà essere fondata la responsabilità a titolo di concorso». È dunque importante sottolineare come il criterio di tipizzazione esposto da Vignale operi solo quando non sia possibile provare il nesso di causalità.

⁹³ L. Vignale, *Ai confini della tipicità: l'identificazione della condotta concorsuale*, cit., pp. 1403, 1404.

⁹⁴ L. Vignale, *Ai confini della tipicità: l'identificazione della condotta concorsuale*, cit., pp. 1404, 1405, 1406.

⁹⁵ G. De Francesco, *Diritto penale: principi, reato, forme di manifestazione*, 2ª edizione, Torino, 2022, p. 668.

L'Autore sottolinea come il messaggio iniziale proveniente dall'istigatore abbia bisogno di «concretizzarsi in una manifestazione esteriore, la quale mostri una qualche utilizzazione dei dati che accompagnavano quella comunicazione»⁹⁶.

In sostanza, le condotte di partecipazione assumono rilevanza soltanto se «avvinse da un nesso di strumentalità, empiricamente constatabile, con gli elementi che hanno di fatto caratterizzato le scelte operate dai destinatari delle suddette attività di partecipazione al reato», senza che sia necessaria «una corrispondenza nel dettaglio» tra la condotta di partecipazione e l'attività realizzata dall'esecutore materiale⁹⁷; sarebbe cioè sufficiente e al tempo stesso necessario che il contenuto del messaggio istigatorio sia stato utilizzato dall'esecutore materiale⁹⁸.

4.3. (Segue:) Le critiche ai modelli non-causali

Alle teorie sopra esaminate che sottopongono, ai fini di accertarne la punibilità, la condotta psichica ad un giudizio *ex ante*, possono essere mosse significative obiezioni.

Se, come ritiene ad es. *Albeggiani*, per punire una condotta di concorso psichico fosse sufficiente che quest'ultima aumenti «le probabilità di produzione del risultato», ciò significherebbe trasformare la condotta di partecipazione in un reato di pericolo astratto che non presenta alcun legame con il fatto di reato commesso dall'esecutore materiale⁹⁹.

Ciò rappresenterebbe «una forma serpeggiante di responsabilità per fatto altrui del tutto incompatibile con l'art. 27, primo co., Cost.»¹⁰⁰.

⁹⁶ G. De Francesco, *Diritto penale: principi, reato, forme di manifestazione*, cit., p.668.

L'Autore propone alcuni esempi di elementi esteriori che possono far capire se il fatto di reato commesso dall'istigato abbia tenuto conto dei dati del messaggio comunicativo dell'istigatore, p.669: «potrà trattarsi di circostanze di tempo, o di luogo, o di altre modalità dell'azione (...); oppure, eventualmente, laddove l'istigatore abbia lasciato libertà d'azione all'istigato -come potrebbe accadere, ad es., nei confronti di un killer professionista- l'esistenza della promessa di un compenso per il delitto da compiere, tale da far sì che la stessa autonomia accordata all'esecutore appaia espressione di un mandato a delinquere funzionalmente collegato allo stesso modus operandi del soggetto in questione».

⁹⁷ G. De Francesco, *Diritto penale: principi, reato, forme di manifestazione*, cit., p. 669.

L'Autore chiarisce come le conclusioni a cui è giunto valgano non solo per le condotte di determinazione e di istigazione in senso stretto ma anche per l'accordo, p. 669: «Al di fuori di un improbabile nesso causale tra l'accordo e il reato, il fatto stesso di trarne spunto, per così dire, dalle predette indicazioni già rappresenta, in ultima analisi, una scelta di servirsene sia pure in vista di determinazioni o di sviluppi solo parzialmente coincidenti».

⁹⁸ G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 315.

⁹⁹ G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 293.

¹⁰⁰ L. Riscato, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, cit., p. 31, citata in M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti. Una rilettura del 'modello Francese'*, cit., p. 99.

Con l'adozione di tali criteri prognostici in materia di concorso, si giungerebbe, inoltre, ad un risultato paradossale per cui risulterebbero penalmente non rilevanti condotte che, sulla base di un giudizio prognostico, non sono idonee ad accrescere le probabilità di verificazione del fatto di reato ma che invece, sulla base di un giudizio *ex post*, dimostrano aver esercitato un'influenza causale sulla produzione del risultato; così come è vero il contrario: applicando tale giudizio prognostico, possono risultare penalmente rilevanti condotte atipiche idonee *ex ante* ma causalmente inefficaci *ex post*¹⁰¹.

Possono essere mosse importanti critiche anche alla teoria di *Ronco* che ricorre, per accertare la punibilità di condotte psichiche, ai criteri di tipizzazione *ex art.* 56 c.p.

L'Autore sembra non considerare le differenze sussistenti tra l'istituto del tentativo e l'istituto del concorso di persone: nel primo centrale è il disvalore della condotta, nel secondo centrale non è soltanto il disvalore della condotta ma anche il disvalore dell'evento rappresentato dal fatto di reato (tentato o consumato)¹⁰².

Nel tentativo, infatti, per verificare la pericolosità della condotta ai fini della sua punibilità, l'unica soluzione prospettabile è quella di ricorrere ad un giudizio *ex ante*: non essendo stato commesso il reato, non c'è nessun evento rispetto al quale si può verificare la sussistenza del nesso di causalità che lo lega alla condotta realizzata.

Nel concorso, invece, vi è l'integrazione di un reato -che rappresenta l'evento (finale)-, almeno nella forma tentata, rispetto al quale è possibile indagare l'efficienza causale della condotta atipica¹⁰³.

Si sottolinea, in più, come il ricorso ai requisiti di cui all'art. 56 c.p. per la valutazione della condotta psichica «non garantisce la prova dell'effettivo superamento della soglia del tentativo di partecipazione» in contrasto con quanto disposto dall'art. 115 c.p. «il quale esclude, in via generale, la punibilità dell'istigazione non accolta e, quindi, del tentativo di concorso»¹⁰⁴.

Si ricorda, oltretutto, come l'art. 56 c.p. riguardi esclusivamente i delitti e richieda il dolo come elemento soggettivo: accogliendo la teoria di *Ronco* basata sulla norma in esame, non potrebbe essere penalmente rilevante un'istigazione a commettere una contravvenzione né

¹⁰¹ G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 293; M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti. Una rilettura del 'modello Francese'*, cit., p. 99

¹⁰² M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti. Una rilettura del 'modello Francese'*, cit., p. 99.

¹⁰³ G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 294.

¹⁰⁴ M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti. Una rilettura del 'modello Francese'*, cit., p. 101.

un'istigazione colposa, in contrasto con l'art. 110 c.p. che punisce il concorso di persone nel reato (sia esso un delitto o una contravvenzione) e con l'ammissibilità nel nostro ordinamento del concorso colposo¹⁰⁵.

Infine, se si ammettesse questo criterio, privo di alcun sostegno normativo in ambito di concorso, si introdurrebbe una deroga al modello di imputazione oggettiva del reato ex artt. 40 e 41 c.p., norme che in materia di concorso psichico richiedono che il messaggio istigatorio abbia avuto efficacia causale rispetto alla condotta tipica¹⁰⁶.

Criticata è anche la posizione sostenuta da *Vignale*, dal momento che «...nulla, nel testo dell'art. 115 c.p., lascia presagire l'introduzione di una deroga alla disciplina generale dettata dall'art. 40 c.p.»¹⁰⁷.

Stando a questa teoria, qualora il reato sia stato commesso, basterebbe provare l'istigazione accolta (o l'accordo), indipendente da qualunque influenza causale di tale condotta istigatoria rispetto al reato commesso. Per provare l'istigazione si ricorrerebbe al parametro dell'idoneità, dovendosi provare l'idoneità della condotta a creare o a rafforzare il proposito criminoso nella psiche del soggetto verso cui è rivolta.

Resterebbe, tuttavia, il problema di provare l'accoglimento dell'istigazione stessa.

Pertanto, tale criterio di valutazione, seppur *ex post*, può essere respinto in ragione di «obiezioni non dissimili da quelle mosse alle teorie che assimilano la partecipazione morale al delitto tentato o a una fattispecie di pericolo»¹⁰⁸.

Circa la posizione riguardante il nesso di causalità assunta da *De Francesco*, è stato osservato come nella sostanza, nonostante la diversità terminologica, non diverga dal rapporto di causalità dal momento che bisogna procedere, con una valutazione *ex post*, ad indagare la "funzionalità" degli atti atipici posti in essere rispetto al reato commesso.

La significativa differenza rispetto al rapporto di causalità consisterebbe nella rinuncia, da parte dell'Autore, a ricorrere a leggi comportamentali o a massime di esperienza, accogliendo così «un approccio eminentemente casistico», con un conseguente aumento dei problemi di

¹⁰⁵ G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 297, 298.

¹⁰⁶ G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 298; M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti. Una rilettura del 'modello Franzese'*, cit., p. 101.

¹⁰⁷ G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 302.

¹⁰⁸ G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 303.

indeterminatezza connaturati al concorso morale dal momento che ci si affiderebbe, di fatto, all'intuizionismo del giudice¹⁰⁹.

4.4. I modelli fondati su paradigmi causali eterogenei

Passando al secondo sotto-orientamento, è interessante osservare alcuni passaggi del pensiero di L. Risicato¹¹⁰.

L'Autrice ritiene che le distinte condotte di determinazione e di istigazione in senso stretto sottendano diversi meccanismi causali¹¹¹.

Soltanto per la condotta di determinazione risulta essere valido, secondo la stessa, il modello causale-condizionalistico.

Tuttavia, nel campo delle interazioni psichiche, bisogna ricorrere non, come avviene nel campo della causalità naturalistica, a 'normali' leggi scientifiche di copertura -pena la loro non dimostrabilità- bensì a leggi sociali di copertura ossia a «valutazioni probabilistiche relative alla normale prevedibilità, nel tempo, dei comportamenti umani».

È evidente come, con tale affermazione, si riconosca una prevedibilità e ripetibilità nel tempo dei comportamenti umani, pur non essendo gli stessi riconducibili entro schemi di scientificità. Infatti, «il comportamento di A dovrà così essere ritenuto causalmente rilevante nei confronti della condotta di B quando, in base a parametri di probabilità logica e sempre fatto salvo il rigoroso riscontro delle circostanze del caso concreto, potrà ritenersi normalmente in grado di incidere sull'altrui capacità di autoderminazione, condizionandola».

Per l'Autrice, in materia di determinazione, è necessario tenere separati l'accertamento causale dalla scienza¹¹².

La condotta di istigazione in senso stretto/di mera agevolazione (così come l'agevolazione materiale) non può mai essere considerata, secondo Risicato, una *condicio sine qua non* dell'evento-reato; con la condotta di istigazione in senso stretto si intende una condotta di

¹⁰⁹ G. Pontepirino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 321; M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti. Una rilettura del 'modello Francese'*, cit., p. 98.

¹¹⁰ M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti. Una rilettura del 'modello Francese'*, cit., p. 103 ss.

¹¹¹ L. Risicato, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, cit., pp. 12, 13.

¹¹² L. Risicato, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, cit., pp.12, 13, 75; D. Castronuovo, *Fatti psichici e concorso di persone. Il problema dell'interazione psichica*, in G. De Francesco, C. Piemontese, E. Vanafro (a cura di), *La prova dei fatti psichici*, Torino, 2010, p. 192, in particolare n.16: «il riferimento andrebbe al comportamento "normalmente" in grado di incidere sull'altrui capacità di determinazione, condizionandola».

rafforzamento di un altrui proposito criminoso già esistente: eliminando mentalmente la condotta di rafforzamento psichico, non può venir meno la commissione del reato da parte dell'esecutore materiale¹¹³.

Relativamente alla condotta di istigazione in senso stretto, oltre che alla condotta di mera agevolazione materiale, ritiene che sussista un «*deficit causale*» proprio perché la condotta è sì causale ma non condizionale. È per questo motivo che la stessa viene qualificata come accessoria¹¹⁴.

Per l'Autrice, tale *deficit* è colmabile, da un lato, tipizzando le condotte di concorso psichico nel reato, dall'altro, «subordinando espressamente la punibilità di tali condotte al riscontro dell'effettiva incidenza sulle concrete modalità di commissione del reato».

In questo modo, ad esempio, «se A ha promesso a B di mettere a disposizione il suo appartamento per nascondere il sequestrando C, A dovrebbe rispondere di partecipazione morale nel delitto di sequestro di persona solo se effettivamente B ha utilizzato quell'appartamento a quel fine (...)».

Emerge dunque la necessità di procedere attraverso «un riscontro materiale, per facta, dell'effettività del contributo del partecipe, nel senso di un suo reale inserimento nella dinamica della concreta attuazione criminosa».

Da questo punto di vista si individuano dei punti di contatto con la tesi sostenuta da *De Francesco*.

Si passa così da un paradigma 'nomologico-generalizzante', proprio della causalità naturalistica, ad un paradigma 'descrittivo-individualizzante' inevitabile in tale campo di indagine¹¹⁵.

Possono essere mosse principalmente tre obiezioni alla teoria esposta: ricorrere a leggi sociali anziché a leggi dotate di scientificità significa ignorare le scienze -e i loro moderni sviluppi- che studiano il comportamento umano; non può essere sostenuta la natura causale ma non condizionale dell'istigazione in senso stretto basandosi sull'interpretazione normativa dell'art. 114 c.p. dal momento che tale disposizione non possiede le qualità per abrogare il sistema

¹¹³ L. Riscato, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, cit., p. 14.

¹¹⁴ A sostegno della sussistenza di condotte di partecipazione causali ma non condizionali dell'evento-reato, l'Autrice riporta l'art. 114 c.p.: una condotta concorsuale di minima importanza, come sostiene *Pagliari*, non può essere considerata *condicio sine qua non* del reato commesso.

L. Riscato, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, cit., p.17.

¹¹⁵ L. Riscato, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, cit., pp. 74, 76, in particolare n. 219 p. 76.

enucleato dagli artt. 40 e 41 c.p.; infine -ma osservazione di centrale rilevanza- l'utilizzo di un paradigma 'descrittivo-individualizzante' porta inevitabilmente ad una decisione del giudice basata sul proprio intuizionismo¹¹⁶.

Interessate la ricostruzione proposta da *D. Castronuovo*¹¹⁷.

Castronuovo ritiene necessario, in materia di concorso psichico, ricorrere ad un metodo causale-condizionalistico ad articolazione bifasica che tuttavia si differenzia dal metodo causale-condizionalistico interpretato alla luce della sentenza Franzese.

L'Autore propone di ricorrere ad un accertamento logico-fattuale che sia al tempo stesso normativo (nel senso che a breve verrà meglio precisato).

L'accertamento si compone di due passaggi consecutivi.

Il primo passaggio è rappresentato dall'individuazione di «(pretese) regolarità o generalizzazioni nomologiche o esperienziali»: si tratta, in realtà, di sussumere la condotta in parametri di riferimento individuati mediante un metodo 'normativo' consistente nel far riferimento «alla normale "reattività" e "motivabilità" -dinanzi a determinati stimoli- di una data classe di soggetti collocati in un certo contesto».

Castronuovo sottolinea come «le generalizzazioni non sono (o non sono soltanto) di tipo nomologico, ma (anche) normativo»: elemento che allontana dallo schema nomologico-condizionalistico proprio della causalità naturalistica.

Il secondo passaggio è rappresentato dalla «verifica del caso concreto».

«L'accertamento si ridurrà, in concreto, a una verifica probabilistica, per cui, mediante un'inferenza empirica, si affermerà o si negherà che lo stimolo comunicativo abbia influito sul processo motivazionale dell'agente. Tale valutazione sarà condotta sulla base di dati di fatto (per esempio, il rapporto di consequenzialità cronologica e logica tra stimolo e reazione, la corrispondenza delle modalità esecutive, le dichiarazioni del destinatario dello stimolo, etc.), che funzionino da "indicatori" esterni dei motivi»¹¹⁸.

In sintesi, l'accertamento proposto dall'Autore consiste nell'analisi dei dati di fatto da cui desumere, attraverso un metodo normativo, la sussistenza, con probabilità logica, di un

¹¹⁶ M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti. Una rilettura del 'modello Franzese'*, cit., p. 107, 108.

¹¹⁷ L. Riscato, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, cit., p. 111 ss.

¹¹⁸ D. Castronuovo, *Fatti psichici e concorso di persone. Il problema dell'interazione psichica*, cit., pp. 196, 200, 201.

collegamento causale tra la condotta comunicativa e l'evento psichico generato nell'istigato, sfociante successivamente nella commissione dell'evento-reato.

Da tale analisi emergono punti di contatto con le ricostruzioni proposte da *De Francesco e Risicato*.

Viene mossa una significativa critica a tale ricostruzione.

È senz'altro vero che l'Autore non rinuncia (almeno apparentemente) alla fase generalizzante del giudizio causale.

Tuttavia, i parametri di riferimento vengono individuati attraverso il metodo normativo sopra descritto e non attraverso il metodo condizionalistico-deduttivo: la fase generalizzante sembra trasformarsi in una fase fortemente individualizzante¹¹⁹.

5. I problemi di accertamento delle interazioni psichiche nella prassi giudiziaria

A questo punto della trattazione, è opportuno osservare i settori di maggiore applicazione dell'istituto del concorso morale per poi cercare di capire quale indirizzo dogmatico, in riferimento alla causalità psichica, sia maggiormente accolto dagli organi giudicanti.

Diversi sono i settori in cui si fa frequentemente ricorso al concorso morale, tra questi il caso della c.d. presenza passiva sul luogo di commissione del reato.

5.1. La mera presenza sul luogo del fatto

Il punto centrale è capire se la mera presenza (ossia la presenza passiva) sul luogo di commissione del reato integri o meno concorso morale: si tratta in particolare di accertare se la presenza inerte sia in grado di rafforzare o meno il proposito criminoso dell'esecutore materiale.

Si precisa come generalmente con il termine 'agevolazione' si faccia riferimento ad un contributo di tipo materiale¹²⁰ mentre con il termine 'rafforzamento' (di un proposito criminoso già esistente) ad un contributo di tipo psichico.

La presenza passiva sul luogo di commissione del reato non integra una condotta partecipativa di tipo psichico, a meno che tale presenza non abbia in realtà rafforzato il proposito criminoso, già esistente, in capo all'esecutore materiale.

¹¹⁹ M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti. Una rilettura del 'modello Franzese'*, cit., pp. 114, 115.

¹²⁰ Se ne è parlato sopra a proposito del contributo materiale.

In tal caso la presenza sul luogo del reato non può essere considerata meramente passiva dal momento che esercita un'influenza psichica nei confronti dell'esecutore materiale, in termini di rafforzamento; la condotta atipica, pertanto, in simile caso, può essere considerata 'attiva', nel senso appena precisato.

A proposito dell'assistenza inerte al compimento di una violenza sessuale: «nel nostro sistema giuridico il voyeurismo in quanto tale -moralmente riprovevole e a volte costituente una forma di parafilia- non ha la rilevanza penale di condotta concorrente di una violenza sessuale posta in essere da altri, a meno che l'atto del guardare sia stato oggetto di un preventivo accordo tra i soggetti oppure venga palesato all'esecutore materiale della violenza sessuale, divenendo in tal modo il guardare un'attività "consensuale" tra il voyeur e l'autore del reato, contribuendo in tal modo a sollecitare o a rafforzare il proposito criminoso di quest'ultimo, incidendo direttamente sul reato in corso di consumazione e rendendo, così, manifesta anche la piena condivisione da parte del voyeur dell'azione criminosa», Cass. pen., Sez. III, 28 settembre 2011, n. 35150.

In mancanza di rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, l'assistenza passiva al compimento di una violenza sessuale costituisce una forma di connivenza non punibile, intendendosi come connivenza «la situazione in cui un soggetto assista passivamente alla perpetrazione di un reato che avrebbe la possibilità, ma non il dovere giuridico di impedire (si attenda il seguito della trattazione), magari con adesione interna all'altrui condotta penalmente rilevante: tale presenza non reca alcun contributo alla commissione del reato; è stato infatti precisato che mentre la connivenza "postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo", la partecipazione deve manifestarsi in "forme di presenza" che agevolino la condotta illecita,...», Cass. pen., Sez. III, 28 settembre 2011, n. 35150¹²¹.

Altro caso in cui la presenza sul luogo del delitto rileva penalmente, pur non costituendo un atteggiamento in grado di rafforzare il proposito criminoso sussistente in capo all'esecutore materiale (come nel caso precedentemente esposto), viene in rilievo qualora il soggetto inerte

¹²¹ Altra situazione in cui, non di rado, si manifesta una situazione di connivenza non punibile, è rappresentata dalla convivenza di un soggetto con il detentore materiale della sostanza stupefacente, nel caso in cui non venga posta in essere alcuna attività volta a favorire o ad agevolare la condotta detentiva.

A tal proposito, G. Amato, *Stupefacenti: quale discriminazione tra concorso di persone nella detenzione, connivenza e favoreggiamento?*, in Cass. pen., 2007, p. 3440 ss.; M.N. Masullo, *In tema di condivisione dei luoghi di detenzione della sostanza stupefacente e partecipazione nell'altrui reato*, in Cass. pen., 2015, p. 3088 ss.

Si attenda il prosieguo della trattazione.

presente sul luogo del delitto, sia titolare di un obbligo giuridico di impedire la commissione del reato da parte dell'esecutore materiale: in tal caso il soggetto presente sul luogo del reato ha un obbligo giuridico di attivarsi per impedire la commissione dello stesso.

Tale inerzia viene sanzionata e il soggetto presente sul luogo del delitto risponde così a titolo di concorso omissivo, in virtù del combinato disposto tra gli artt. 40 c.2. c.p. e 110 c.p.¹²²

Ad es.: «È configurabile il concorso per omissione nei delitti di maltrattamenti e lesioni nel caso in cui il genitore dei figli minori, nella consapevolezza delle reiterate condotte violente perpetrate dal convivente nei confronti dei ragazzi, pur avendone la possibilità, ometta di intervenire per impedirle», Cass. pen., Sez. V, 13 maggio 2024, n. 18832.

È opportuno evidenziare come alcuni organi giudicanti, in tali casi di presenza inerte sul luogo di commissione del reato da parte di un soggetto avente l'obbligo giuridico di impedire la commissione dello stesso, non applicano gli artt. 40 c.2 c.p. e 110 c.p. in combinato disposto tra loro, bensì esclusivamente l'art. 40 c.2 c.p.: «il genitore che esercita la potestà sul figlio minore riveste una specifica posizione di garanzia ai sensi dell'art. 147 c.c. (...) che lo porta a rispondere ex art. 40 cpv. c.p., a titolo quindi di causalità omissiva, degli atti di violenza sessuale compiuti in danno del minore nei cui confronti riveste quella specifica posizione di garanzia, purché sia a conoscenza dell'evento o in grado di conoscerlo, ed ancora, sia a conoscenza dell'azione doverosa su di lui incombente ed abbia la possibilità oggettiva di impedire l'evento», Cass. pen., Sez. V, 13 maggio 2024, n. 18832.

Riassumendo, nel caso in cui la presenza sul luogo del delitto non costituisca in realtà una presenza 'attiva' (dal momento che quel contegno non costituisce motivo di rafforzamento del proposito criminoso altrui) o il soggetto presente sul luogo del delitto non sia titolare di un obbligo giuridico di impedire la commissione del reato (sempre che non ricorrano gli estremi di un reato omissivo proprio), la presenza sul luogo del reato non è punibile in quanto meramente passiva, essa rappresenta semplicemente una forma di connivenza.

Spesso in giurisprudenza, nel caso di presenza sul luogo del delitto, viene tenuto in grande considerazione il ruolo ricoperto dal soggetto che pone in essere la condotta atipica o il legame esistente tra quest'ultimo e l'esecutore materiale.

¹²² G. Pontepino, *Concorso morale nel reato: gli elastici confini della partecipazione psichica*, in *Giurisprudenza Italiana*, giugno 2025, p. 1422.

Si parla di legame solidaristico derivante o dall'affiliazione alla stessa compagine mafiosa oppure dall'appartenenza al medesimo nucleo familiare o dall'esistenza di una relazione sentimentale tra presunto partecipe ed esecutore materiale¹²³.

Quanto al legame solidaristico derivante dall'appartenenza al medesimo gruppo mafioso: «In tema di concorso di persone nel reato, anche la sola presenza fisica del partecipe di una associazione di tipo mafioso alla consumazione di un delitto fine inscrivibile nel conflitto tra il gruppo di appartenenza con quello antagonista, laddove non sia meramente accidentale, ma intenzionale e correlata alla perpetrazione del reato, non è qualificabile come mera connivenza non punibile, ma integra una forma di cooperazione morale al delitto, comportando, per effetto della solidarietà criminale insita nel vincolo associativo, il rafforzamento del proposito dell'autore materiale e il potenziamento della sua capacità di intimidazione», Cass. pen., Sez. I, 21 gennaio 2015, n. 7845.

La Corte sembra ricavare dalla presenza sul luogo del delitto del (presunto) partecipe appartenente alla medesima cosca mafiosa dell'esecutore materiale, l'automatica esistenza di un rafforzamento psichico, senza che quest'ultimo venga concretamente dimostrato.

Parte della dottrina sottolinea come il ricorso al c.d. vincolo solidaristico, per l'affermazione della responsabilità a titolo concorsuale, faccia sorgere, in capo al partecipe, un 'dovere di prendere le distanze dal fatto', quando in realtà non sussiste in capo allo stesso un reale obbligo giuridico di impedire l'evento, in violazione dell'art. 40 c.2 c.p.¹²⁴

Diverso è il caso in cui il soggetto presente sul luogo di commissione del reato non si sia limitato ad assistere passivamente alla realizzazione dello stesso ma abbia manifestato all'esterno, tramite parole o comportamenti concludenti, la propria adesione alla commissione del fatto di reato da parte dell'esecutore materiale.

In tali casi viene, tuttavia, spesso omessa l'ulteriore verifica che la condotta atipica, consistente in un'esternalizzazione della propria adesione alla commissione del fatto di reato, abbia avuto un'influenza causale rispetto a quanto realizzato dall'autore primario, il quale ben può non aver tratto alcun rafforzamento dagli stimoli esterni del (presunto) partecipe, essendo già preventivamente deciso alla realizzazione del fatto di reato¹²⁵.

¹²³ M. Lamanuzzi, *L'accertamento causale nelle interazioni psichiche: percorsi giurisprudenziali*, *Diritto Penale e Processo*, novembre 2025, p.5; G. Pontepino, *Concorso morale nel reato: gli elastici confini della partecipazione psichica*, cit., p. 1424.

¹²⁴ M. Lamanuzzi, *L'accertamento causale nelle interazioni psichiche: percorsi giurisprudenziali*, cit., p.5.

¹²⁵ G. Pontepino, *Concorso morale nel reato: gli elastici confini della partecipazione psichica*, cit., p. 1424 ss.

Come è stato chiaramente evidenziato «la presenza sul luogo del reato non integra alcuna forma di concorso morale (...) a meno che non sia stata accompagnata da una chiara manifestazione esteriore di adesione al comportamento delittuoso e l'autore ne abbia tratto motivo di rafforzamento del suo proposito ovvero di rassicurazione»¹²⁶ (si noti l'utilizzo della congiunzione 'e').

Talvolta un'indagine relativa al collegamento tra l'esternalizzazione della propria adesione e la commissione del fatto di reato viene compiuta, ricorrendo però ad una valutazione di tipo prognostico: «Ai fini del concorso di persone nel reato non è richiesta la causalità dell'intervento quale condizione di esistenza del reato essendo integrato il precetto di cui all'art. 110 c.p. anche quando il soggetto non agente si limiti ad agevolare un reato che sarebbe stato in ogni caso commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà».

Interessante osservare come la S. C. interpreti il termine 'rafforzamento': «(...) la partecipazione psichica sotto forma di istigazione richiede la prova che il comportamento tenuto dal presunto concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato, esercitando un'apprezzabile sollecitazione idonea ad influenzare la volontà altrui», Cass. pen., Sez. III, 16 marzo 2021, n. 30035.

La S. C. sembra riconoscere la necessità di verificare la sussistenza di un nesso causale solo in riferimento alla condotta di determinazione e non anche in riferimento alla condotta di rafforzamento, per cui sarebbe sufficiente procedere ad una verifica *ex ante* in merito all'idoneità di quest'ultima¹²⁷.

5.2. Il ruolo del c.d. "palo"

Sempre in materia di presenza sul luogo di commissione del reato, rilevante è la figura del c.d. palo o vedetta, il cui ruolo consiste nell'avvisare l'esecutore materiale del sopraggiungere di ostacoli durante la commissione del fatto di reato.

Anche in questo caso gli organi giudicanti fanno ricorso alla categoria del rafforzamento psichico, o meglio, alla categoria della c.d. agevolazione, estesa anche all'ambito del concorso morale¹²⁸: «Ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi

¹²⁶ G. Marinucci, E. Dolcini, G. L. Gatta, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, cit., p. 587.

¹²⁷ G. Pontepino, *Concorso morale nel reato: gli elastici confini della partecipazione psichica*, cit., p. 1425.

¹²⁸ G. Pontepino, *Concorso morale nel reato: gli elastici confini della partecipazione psichica*, cit., p. 1423.

come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà», Cass. pen., Sez. IV, 8 novembre 2018, n. 52791.

Spesso si ricorre all'affermazione di un rafforzamento psichico da parte del (presunto) partecipe quando, nel caso di specie, non è stato possibile individuare l'esecutore materiale del reato.

In un simile caso è evidente come il ricorso al concetto di rafforzamento sia in realtà privo di significato: per poter parlare di rafforzamento di un proposito criminoso altrui, è necessario verificare che la condotta atipica abbia avuto un'influenza causale rispetto al reato realizzato dall'esecutore materiale, è evidente dunque come non è possibile procedere a questo tipo di accertamento mancando il secondo termine finale della relazione.

In altre parole, per poter parlare di 'rafforzamento psichico' non basta che sia commesso un fatto di reato: è necessario identificare l'esecutore materiale dello stesso.

L'influenza del partecipe, infatti, deve essere esercitata sulla psiche dell'autore primario: senza l'individuazione della seconda intelligenza del rapporto non è possibile parlare di rafforzamento psichico di un altrui proposito criminoso.

Si può notare come, nonostante il richiamo al concetto di rafforzamento psichico, si stia in realtà rinunciando alla verifica di un nesso causale tra condotta atipica e condotta tipica¹²⁹.

5.3. I fondamentali insegnamenti delle Sezioni Unite Mannino

Doverosi sono alcuni cenni all'applicazione dell'istituto del concorso morale nel settore emergenziale della criminalità organizzata.

Fondamentali in materia sono due sentenze della S. C. a Sez. un., ne esaminiamo il contenuto essenziale.

«Risponde di concorso esterno in associazione mafiosa il soggetto che, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio e privo dell'*affectio societatis*, fornisce tuttavia ad essa un concreto, specifico, consapevole, volontario contributo¹³⁰, sempre che

¹²⁹ G. Pontepino, *Concorso morale nel reato: gli elastici confini della partecipazione psichica*, cit., p. 1425; a tal proposito: Cass. pen., Sez. III, 12 dicembre 2019, n. 50340.

¹³⁰ Per distinguere il partecipe interno dal concorrente esterno nel reato associativo viene prevalentemente accolto dalla giurisprudenza il c.d. criterio del modello organizzativo: è considerato partecipe interno colui che è oggettivamente inserito nella struttura organizzativa mafiosa ovvero colui che ha un ruolo all'interno di tale

questo espliciti una effettiva rilevanza causale e cioè si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione o di un suo particolare settore, ramo di attività o articolazione territoriale, e quindi per la produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto che nella specie è costituito dall'integrità dell'ordine pubblico (...), sul piano dell'accertamento della causalità non è sufficiente una valutazione *ex ante* del contributo concorsuale (...) ma è necessario un apprezzamento *ex post*, in esito al quale sia dimostrato l'effettivo nesso condizionalistico tra la condotta stessa e la realizzazione del fatto di reato, come storicamente verificatosi *hic et nunc*», Cass. pen., Sez. un., 12 luglio 2005, nota come sentenza Mannino.

La S. C. chiarisce espressamente come in materia di concorso sia imprescindibile l'adozione del paradigma eziologico proprio dei reati a forma libera e causalmente orientati dal momento che il ricorso a criteri prognostici *ex ante* comporterebbe inevitabilmente l'anticipazione della soglia di punibilità, in contrasto con il principio di tipicità e con l'inammissibilità del tentativo di concorso ex art. 115 c.p.

Si riporta un passaggio estremamente importante contenuto nella medesima sentenza: «(...) ferma restando l'astratta configurabilità dell'autonoma categoria del concorso eventuale "morale" in associazione mafiosa, neppure sembra consentito accedere ad un'impostazione di tipo meramente "soggettivistico" che (...) autorizzi il surrettizio e indiretto impiego della causalità psichica c.d. da rafforzamento dell'organizzazione criminale, per dissimulare in realtà l'assenza di prova dell'effettiva incidenza causale del contributo morale per la realizzazione del reato (...).».

La S. C. sottolinea come, molto spesso, il ricorso alla categoria della causalità psichica da rafforzamento rappresenti un *escamotage* per evitare di procedere alla prova dell'effettiva incidenza causale della condotta atipica nei riguardi della condotta tipica: è necessario verificare che la condotta atipica costituisca una *condicio sine qua non* dell'evento lesivo finale non solo in caso di determinazione ma anche in caso di rafforzamento psichico.

Si precisa che il secondo termine di riferimento del rapporto di causalità è rappresentato dalla 'conservazione' o dal 'rafforzamento' dell'associazione criminosa (o di un suo particolare

struttura organizzativa; è considerato invece concorrente esterno colui che pur non essendo oggettivamente inserito nella struttura organizzativa mafiosa e non avendo un ruolo all'interno di essa, «apporta dall'esterno un contributo alla vita o al rafforzamento dell'organizzazione stessa». Cass. pen., Sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748, nota di G. Fiandaca-C. Visconti, *Il patto di scambio politico-mafioso al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Foro it.*, 2006, p. 87 ss.

settore): «la condotta di sostegno del concorrente esterno dovrebbe dunque fungere -per assumere rilievo penale- da condizione necessaria di un risultato qualificabile appunto come conservazione o rafforzamento di un sodalizio criminoso»¹³¹.

È stato osservato come tali eventi sfuggano alla nozione di evento inteso in senso naturalistico secondo cui l'evento si sostanzierebbe in una modificazione del mondo esteriore (se possibile che il 'rafforzamento' comporti una modificazione del mondo esteriore, di certo la 'conservazione', stando al suo significato letterale, non comporta alcun tipo di modificazione, anzi, sta a significare l'esatto opposto).

La giurisprudenza sembra considerare tali eventi in senso giuridico dal momento che essi comportano una lesione del bene giuridico, costituito, nel caso di specie, dall'ordine pubblico. Tuttavia, è stata avanzata una significativa obiezione a tale ricostruzione: se considerati eventi in senso giuridico, la condotta del concorrente esterno non può definirsi una condizione necessaria per la produzione della lesione del bene giuridico 'ordine pubblico' dal momento che tale lesione deriva dall'esistenza dell'organizzazione considerata nella sua interezza.

Pertanto, gli eventi in esame (conservazione e rafforzamento dell'organizzazione criminosa) sono «eventi *sui generis* conati *ad hoc* ad opera degli interpreti in sede di riempimento ermeneutico di una fattispecie (quale appunto il concorso esterno) che è in non piccola misura carente di conformazione legale espressa»¹³².

Altrettanto centrale in materia è la c.d. sentenza Andreotti del 2003, Cass. pen., Sez. un., 30 ottobre 2003 n. 45276, con la quale, a proposito del c.d. consenso tacito (di soggetti apicali dell'organizzazione mafiosa rispetto a fatti di reato commessi da sottoposti) si afferma espressamente che «non può intendersi il "consenso tacito", in forza di una sorta di automatismo e di un'esigenza di semplificazione probatoria dell'accertamento della responsabilità concorsuale in processi ad alta valenza indiziaria, come "consenso presunto" o "congetturato", essendo in ogni caso doverosa, secondo il metodo inferenziale prescritto dall'art. 192, comma 2, c.p.p., la verifica di convergenza dell'indizio derivante dall'appartenenza alla "commissione" di Cosa nostra e dalla "regola", non immutabile nel tempo, per cui, è ad essa attribuita la competenza deliberativa in materia di omicidi "eccellenti", con gli altri indizi che (...) diano la concreta misura dello specifico contributo

¹³¹ Cass. pen., Sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748, nota di G. Fiandaca-C. Visconti, *Il patto di scambio politico-mafioso al vaglio delle Sezioni Unite*, cit., p. 90 ss.

¹³² Cass. pen., Sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748, nota di G. Fiandaca-C. Visconti, *Il patto di scambio politico-mafioso al vaglio delle Sezioni Unite*, cit., p. 90 ss.

causale e psicologico dato dal singolo membro, in qualità di mandante dell'iniziativa, all'ideazione, deliberazione e organizzazione del crimine».

Occorre dunque provare, per sostenere la responsabilità penale a titolo concorsuale, che il contegno tenuto dal (presunto) partecipe (in tal caso in forma tacita) abbia avuto una concreta influenza causale rispetto al reato commesso dall'esecutore materiale (nel caso di specie era stata annullata senza rinvio la sentenza di condanna del senatore Andreotti per concorso morale nell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli).

Alla luce di quanto esposto, possono essere formulate alcune osservazioni relative a tale settore emergenziale.

I fondamentali principi affermati a Sez. un. nel 2005 (sostanzialmente l'accertamento del nesso eziologico in materia di concorso morale, come accade per i reati di evento in ambito monosoggettivo) risultano essere spesso disattesi dalla prassi giudiziaria la quale, ricorrendo frequentemente al concetto di rafforzamento psichico, evita di dover dimostrare che la condotta atipica psichica abbia costituito una *condicio sine qua non* della condotta tipica.

Spesso il ricorso al criterio del rafforzamento psichico rappresenta un comodo *escamotage* per ricorrere a dei criteri di accertamento acausali, in particolare ad un giudizio *ex ante* di mera idoneità della condotta atipica.

Si propone al riguardo una pronuncia della S. C. in cui il concetto di idoneità è espressamente associato a quello di rafforzamento psichico¹³³: «É configurabile il concorso morale nel delitto di omicidio nei confronti dell'appartenente all'organismo di vertice di un'associazione criminale di tipo mafioso (...) in quanto la sola presenza ed il solo implicito assenso del capo sono idonei a costituire condizione per la realizzazione del crimine o comunque a rafforzare significativamente il relativo proposito», Cass. pen., Sez. V, 10 dicembre 2021, n. 9395.

Si rivolga ora l'attenzione al concorso nel delitto di indebita detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio (combinato disposto tra l'art. 110 c.p. e l'art. 73 d.P.R. n. 309/1990).

In materia si registrano orientamenti contrapposti.

Un primo indirizzo, senz'altro più garantista, richiede la prova del nesso causale tra la condotta atipica e il fatto di reato: «L'argomento logico del "non poteva non sapere" che in quella casa si spacciasse (...), senza alcuna accortezza per tener nascosta tale attività criminale, non è sufficiente per ravvisare il concorso del familiare convivente, in difetto della prova del

¹³³ M. Lamanuzzi, *L'accertamento causale nelle interazioni psichiche: percorsi giurisprudenziali*, cit., p. 3.

contributo causale offerto da ciascuno dei coinquilini», Cass. pen., Sez. VI, 15 novembre 2019, n. 52116.

Un secondo indirizzo, invece, contrariamente al precedente, ricorre alla logica del ‘non poteva non sapere’ per sostenere la responsabilità penale a titolo di concorso psichico nel delitto di indebita detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio; al riguardo, Cass. pen., Sez. IV, 2 luglio 2020, n. 19875¹³⁴.

Traendo una possibile conclusione da quanto è emerso dall’analisi della prassi giudiziaria, si può osservare come spesso si ricorra al concetto di rafforzamento psichico del proposito criminoso altrui per evitare di procedere alla difficoltosa prova del nesso eziologico tra il contegno psichico e il fatto di reato realizzato.

Talvolta si assiste ad un richiamo a tale categoria senza che venga specificato quale sia il criterio in applicazione del quale possa affermarsi la sussistenza o meno del rafforzamento psichico; talaltra viene esplicitato, come criterio da applicare per ritenere o meno la sussistenza del rafforzamento psichico, quello del giudizio prognostico *ex ante* in merito all’idoneità della condotta atipica.

È evidente come i principi cardine affermati dalle Sez. un. Mannino nel 2005 (principi estendibili all’istituto del concorso morale nella sua generalità) relativi alla necessità di ricorrere, anche in materia di concorso psichico, all’accertamento del nesso eziologico, come sviluppato per i reati monosoggettivi di evento, vengano puntualmente disattesi¹³⁵.

¹³⁴ G. Pontepino, *Concorso morale nel reato: gli elastici confini della partecipazione psichica*, cit., p. 1421.

¹³⁵ M. Lamanuzzi, *L’accertamento causale nelle interazioni psichiche: percorsi giurisprudenziali*, cit., p. 5.

CAPITOLO II. L'INCERTA ESISTENZA DI LEGGI SCIENTIFICHE E MASSIME DI ESPERIENZA DI CARATTERE PSICHICO

1. Considerazioni iniziali

Si è visto come, in ambito di causalità psichica, parte della dottrina rinunci all'applicazione del modello causale-condizionalistico per la ritenuta impossibilità di individuare leggi scientifiche di copertura.

Nel seguente Capitolo ci si soffermerà su alcuni dei criteri giurisprudenziali che permettono di distinguere tra scienza e pseudoscienza, una valutazione necessaria sia in caso di tesi scientifiche in conflitto tra loro sia in caso di una nuova scienza che si intende applicare in sede processuale¹³⁶.

Una volta presentati i parametri identificativi di un reale sapere scientifico, si considererà se, in materia di interazioni psichiche, sia possibile individuare vere e proprie leggi scientifiche.

Occorre una precisazione preliminare.

Il giudice è esperto solo di diritto, pertanto, quando necessita di avvalersi di un sapere tecnico-scientifico (si pensi alla valutazione in merito alla colpa, alla capacità di intendere e di volere, all'accertamento del nesso di causalità...) dispone, ex art. 220 c.p.p., una perizia; le parti, specularmente, se necessitano anch'esse di introdurre nel processo un sapere specialistico, ricorrono, ex artt. 359 e 327-bis c.3 c.p.p., a consulenti tecnici¹³⁷.

¹³⁶ C. Conti, *Scienza controversa e processo penale: la Cassazione e il "discorso sul metodo"*, *Diritto penale e processo*, giugno 2019, p. 851 ss.

¹³⁷ F. Basile, *L'utilizzo di conoscenze scientifiche nel processo penale, tra junk science e "legittima ignoranza" del giudice*, in *Studium Iuris*, 2018, p. 172.

2. I criteri identificativi di una legge scientifica in materia di causalità naturalistica

Prima di esaminare la celebre sentenza Cozzini (Cass. pen., Sez. IV, 13/12/2010, n. 43786)¹³⁸, è opportuno ricordare il caso statunitense *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals* (1993)¹³⁹, a cui la citata Suprema Corte fa riferimento¹⁴⁰.

La Corte americana individua quattro regole, il c.d. test Daubert, sulla scorta delle quali il giudice è in grado di stabilire se la teoria proposta dall'esperto (in Italia può trattarsi del perito o del consulente tecnico di parte) possieda o meno i requisiti della scientificità.

Prima dell'elaborazione di tali canoni nell'ambito del caso Daubert (1993), l'esclusivo criterio, sviluppato in seno alla sentenza Frye (1923), per ammettere la «expert scientific testimony» era rappresentato dalla «general acceptance» di una determinata conoscenza presso la comunità scientifica di riferimento.

Nel 1975 vengono adottate le Federal Rules of Evidence.

La Federal Rule of Evidence 702, in materia di «expert testimony», sostituisce lo standard Frye: «Qualora siano necessarie forme di conoscenza scientifiche, tecniche o comunque specialistiche per consentire all'organo giudicante di conoscere e valutare circostanze di fatto oggetto di una controversia, si potrà ricorrere a un testimone qualificato come esperto, per via di conoscenza, capacità, esperienza, preparazione o educazione, che fornisca la sua opinione al riguardo»¹⁴¹.

Tale norma (così come le Federal Rules nel loro complesso) non contiene alcun riferimento all'esclusivo criterio del «general acceptance».

¹³⁸ La sentenza in esame non affronta un caso di causalità psichica bensì riguarda l'accertamento del nesso di causalità relativo al reato di omicidio colposo (il cui imputato è l'ingegnere Cozzini, da qui il nome con cui viene ricordata la pronuncia). Si tratta di un caso di responsabilità da amianto.

Si esaminerà tale sentenza esclusivamente sotto il profilo dei criteri in grado di individuare ciò che è 'buona scienza': è questa questione che rileva ai fini della trattazione in oggetto.

¹³⁹ *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.*, 509 U.S. 579, 113 S.Ct. 2786 (1993), traduzione in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996.

Tale caso si occupa di stabilire se l'assunzione del farmaco Benedectin, anti-nausea, in gravidanza (di produzione dell'azienda farmaceutica Merrell Dow) sia in grado di causare malformazioni sul feto.

Il fatto viene portato all'attenzione della Corte Suprema da parte del Signor Daubert il cui figlio nasce malformato: durante la gravidanza la madre aveva assunto il farmaco Benedectin.

La vicenda rileva ai nostri fini perché in tale sede vengono elaborati i parametri in base ai quali il giudice di merito può valutare se una teoria possa essere effettivamente definita scientifica (nel processo vengono presentate, dalle controparti, diverse teorie scientifiche: si tratta di stabilire quella rilevante nel caso concreto).

¹⁴⁰ M. Taruffo, *Le prove scientifiche nella recente esperienza statunitense*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996, p. 238 ss.; G. Ubertis, *Prova scientifica e giustizia penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, p. 1200 ss.; P. Rivello, *La necessità di evitare l'ingresso della junk science nelle aule giudiziarie: un ripensamento circa alcune ricorrenti affermazioni*, in *Dir. pen. cont.*, 11/2018, p. 21 ss.

¹⁴¹ La FRE 702 è stata riformulata tre volte dal legislatore federale: vedi n. 138.

Con la sentenza Daubert vengono enucleate nuove norme di ammissione della «expert scientific testimony»:

1)una teoria può essere definita scientifica se, innanzitutto, è verificabile cioè se può essere dimostrata tramite esperimenti empirici; solo in questo modo essa può essere smentita: una determinata teoria scientifica è affidabile qualora i tentativi di falsificazione della stessa abbiano avuto, fino a quel momento, esito negativo;

2)la teoria, della cui scientificità si discute, deve essere sottoposta al controllo degli altri membri della comunità scientifica (in modo che emergano, più facilmente, eventuali contrasti), (c.d. «peer review») e i risultati delle relative ricerche devono essere pubblicati su riviste specializzate, (c.d. «publication»).

La Corte precisa come la «publication» non sia un elemento imprescindibile dal momento che può accadere che teorie fondate ma innovative non vengano pubblicate;

3)il giudice, nel momento in cui si trova ad analizzare una possibile ricerca scientifica, deve conoscere la frequenza di errore della stessa, conosciuta o potenziale;

4)quale ultimo standard per valutare l'ammissibilità della prova scientifica, viene richiamata la «general acceptance», sviluppata nell'ambito del caso Frye; questa volta, però, come parametro sussidiario, non più esclusivo.

«La nozione di accettazione generale non rappresenta più una necessaria preconditione di ammissibilità per la prova scientifica in base a quanto disposto nella Federal Rules of Evidence; tuttavia, le Rules -e in particolare la rule 702- in effetti attribuiscono al giudice il compito di garantire che una *expert testimony* risulti sia affidabile sul piano del fondamento scientifico sia rilevante ai fini della controversia. Potrà soddisfare questi requisiti la prova che risulti utile ai fini della decisione oltre che fondata su principi scientificamente validi»¹⁴².

Nella pronuncia si precisa come l'esame della «expert scientific testimony» abbia carattere flessibile; non è necessaria la contestuale presenza di tutti gli indicatori menzionati nella pronuncia Daubert per poter ritenere una teoria «buona» scienza.

La pronuncia Daubert (1993) si inserisce in una trilogia di cause civili risarcitorie, nota come Daubert trilogy.

¹⁴² Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579, 113 S.Ct. 2786 (1993), traduzione in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996, p. 283.

Rilevante è la sentenza *Joiner* del 1997¹⁴³, in cui si indica che il compito del giudice di primo grado «non si limita all'affidabilità del criterio probatorio proposto dall'esperto, ma si estende alla sua congruenza con le evidenze processuali»¹⁴⁴.

Tali regole di ammissione di una possibile teoria scientifica, vengono ripresi, nell'ordinamento italiano, dalla sentenza *Cozzini*¹⁴⁵: «Per valutare l'attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono. Le basi fattuali sui quali essi sono condotti. L'ampiezza, la rigorosità, l'oggettività della ricerca. Il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. La discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l'ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate. L'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica. Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica»¹⁴⁶.

La pronuncia è innovativa, rispetto alla corrispondente americana, in alcuni passaggi volti a delineare le caratteristiche che deve possedere l'esperto cui il giudice di merito fa riferimento. Il professionista, portatore di una (eventuale) conoscenza scientifica, deve senz'altro essere qualificato ed indipendente: «il primo e più indiscusso strumento per determinare il grado di affidabilità delle leggi scientifiche che vengono utilizzate nel processo è costituito dall'apprezzamento in ordine alla qualificazione professionale e dall'indipendenza di giudizio dell'esperto»¹⁴⁷.

«Infine, dal punto di vista del giudice, che risolve casi ed esamina conflitti aspri, è di parimenti rilievo l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove»¹⁴⁸.

Circa «l'autorità indiscussa»: se viene introdotta nel processo una teoria scientifica elaborata dall'esperto stesso, il giudice di merito deve verificare che quest'ultimo goda di significativa credibilità nella comunità scientifica di riferimento; se, invece, il tecnico in giudizio riporta una

¹⁴³ *General Electric Co. v. Joiner*, 522 U.S. 136 (1997).

¹⁴⁴ G. Carlizzi, *Giudice 2.0 e uso del sapere specialistico nel processo penale*, *Processo penale e giustizia*, 2017, 4, p. 736.

¹⁴⁵ F. Stella, *Il giudice corpuscolariano. La cultura delle prove*, Milano, 2005, pp. 100, 101; F. Stella, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2003, p. 436 ss.

L'Autore, a proposito dei criteri elaborati nella pronuncia *Daubert*, ricorda come la Suprema Corte abbia parlato di «costruzione giuridica» del sapere scientifico.

O. Dominioni, *L'esperienza italiana di impiego della prova scientifica*, in *Dir. pen. processo*, p. 601 ss.; D. Pulitanò, *Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, p. 795 ss.; C. Conti, *Scienza controversa e processo penale: la cassazione e il "discorso sul metodo"*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 848 ss.

¹⁴⁶ Cass. pen., Sez. IV, 13.12.2010, n. 43786, p. 29.

¹⁴⁷ Cass. pen., Sez. IV, 13.12.2010, n. 43786, p. 27.

¹⁴⁸ Cass. pen., Sez. IV, 13.12.2010, n. 43786, p. 30.

teoria scientifica sviluppata da professionisti esterni (e non da lui direttamente), il giudice deve accertare che godano di rilevante riconoscimento sia l'esperto che introduce quella determinata conoscenza scientifica sia coloro che l'hanno elaborata¹⁴⁹.

Interessante l'osservazione avanzata da alcuni Studiosi in relazione al requisito dell'«indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca»: «problematico è stabilire se il requisito in esame possa tradursi in un principio che impone al giudice di avere maggior fiducia degli esperti di ufficio rispetto a quelli di parte, ancorché tutti costoro vantino lo stesso grado di indipendenza da interessi particolari esterni al processo»¹⁵⁰.

Nella prassi giudiziaria il giudice sembra fare maggiore affidamento sulle considerazioni avanzate dal perito piuttosto che dal consulente di parte; tuttavia, un principio che imponga al giudice di tenere maggiormente in considerazione le osservazioni del primo non sembra poter essere compatibile con i principi del diritto di difesa e del giusto processo.

La Corte sottolinea, in aggiunta, come, il tecnico, benché preparato e imparziale che sia¹⁵¹, esprima pur sempre una propria opinione e non i diversi convincimenti sussistenti nella comunità scientifica di riferimento: «Infatti non si tratta tanto di comprendere quale sia il pur qualificato punto di vista del singolo studioso, quanto piuttosto di definire, ben più ampiamente, quale sia lo stato complessivo delle conoscenze»¹⁵².

Gli esperti, dunque, «non dovranno essere chiamati ad esprimere (solo) il loro personale seppur qualificato giudizio, quanto piuttosto a delineare lo scenario degli studi ed a fornire gli elementi di giudizio che consentano al giudice di comprendere se, ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche del problema, possa pervenirsi ad una “metateoria” in grado di guidare affidabilmente l'indagine»¹⁵³.

Molto interessante la riflessione compiuta circa il ruolo del giudice.

È evidente come il giudice di merito non conosce, né è tenuto a conoscere, ogni sapere tecnico che può essere rilevante nel processo. Per questa ragione, si è visto, ha a disposizione degli strumenti che gli consentono di avere accesso al sapere tecnico rilevante nel caso di specie, *in primis* la perizia.

¹⁴⁹ G. Carlizzi, *Giudice 2.0 e uso del sapere specialistico nel processo penale*, cit., p. 742.

¹⁵⁰ G. Carlizzi, *Giudice 2.0 e uso del sapere specialistico nel processo penale*, cit., p. 742.

¹⁵¹ Cass. pen., Sez. IV, 13.12.2010, n. 43786, p. 30, a proposito dell'imparzialità dell'esperto: «È ovvio che, in tema di amianto, un conto è un'indagine condotta da un organismo pubblico, istituzionale, realmente indipendente; ed altra cosa è un'indagine commissionata o gestita da soggetti coinvolti nelle dispute giuridiche».

¹⁵² Cass. pen., Sez. IV, 13.12.2010, n. 43786, p. 28 ss.

¹⁵³ Cass. pen., Sez. IV, 13.12.2010, n. 43786, p. 30.

Nei confronti dell'indagine scientifica condotta dal professionista (che deve possedere le qualità sopra menzionate), «il giudice non può certamente assumere un ruolo passivo» «ma deve svolgere un penetrante ruolo critico, divenendo (come è stato suggestivamente affermato) custode del metodo scientifico»¹⁵⁴.

Decisiva, in un processo in cui si è fatto ricorso al sapere scientifico, è la motivazione della sentenza che deve dar conto non soltanto dell'opinione personale del perito o del consulente ma anche del sapere complessivo sussistente in quel determinato campo tecnico (sempre riportato dallo specialista chiamato a testimoniare): «Di tale complessa indagine il giudice è infine chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e fornendo razionale spiegazione, in modo completo e comprensibile a tutti, dell'apprezzamento compiuto»¹⁵⁵.

Viene anche esaminato il ruolo che la Corte di Cassazione deve avere rispetto ad una pronuncia in cui centrale risulta una (o più) teoria scientifica: «la Corte di legittimità non è per nulla detentrica di proprie certezze in ordine all'affidabilità della scienza, sicché non può essere chiamata a decidere, neppure a Sezioni Unite, se una legge scientifica di cui si postula l'utilizzabilità nell'inferenza probatoria sia o meno fondata», «il controllo che la Corte Suprema è chiamato ad esercitare attiene alla razionalità delle valutazioni che a tale riguardo il giudice di merito esprime»¹⁵⁶.

Al giudice di merito spetta, dunque, la valutazione attinente al fatto che si articola in duplice passaggio: da un lato deve verificare che sussistano quei requisiti, sopra menzionati, in presenza dei quali una teoria può effettivamente essere definita scientifica; dall'altro lato, deve verificare che l'esperto, su cui ha fatto affidamento, possieda quelle caratteristiche di qualifica professionale e indipendenza rispetto al caso processuale.

Senza altro il giudice è «custode del metodo», ma allo stesso tempo «deve controllare se la tesi scientifica si adatta al fatto. In caso contrario si finirebbe per pretermettere la fase individualizzante del 'modello Franzese'»¹⁵⁷.

¹⁵⁴ Cass. pen., Sez. IV, 13.12.2010, n. 43786, p. 27. La Cassazione fa riferimento all'espressione «gatekeeping role» utilizzata nella sentenza Daubert.

¹⁵⁵ Cass. pen., Sez. IV, 13.12.2010, n. 43786, p. 30.

¹⁵⁶ Cass. pen., Sez. IV, 13.12.2010, n. 43786, p. 25.

¹⁵⁷ M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti. Una rilettura del 'modello Franzese'*, cit., p. 358.

La Suprema Corte, invece, deve limitarsi ad accertare che il giudice di merito abbia verificato la sussistenza dei parametri visti sia in riferimento alla teoria scientifica introdotta dalla perizia (o consulenza tecnica) sia in riferimento all'esperto.

3. La possibile applicazione dei criteri Daubert-Cozzini in ambito di causalità psichica

Le pronunce Daubert e Cozzini riguardano entrambe il mondo delle c.d. *hard sciences*: entrano in gioco discipline quali la chimica, la biologia, l'epidemiologia, l'oncologia, la tossicologia.

È in relazione a questa tipologia di materie di studio che sono stati elaborati i canoni in base ai quali ammettere o meno una tesi scientifica.

Nell'ambito della causalità psichica rilevano, invece, esclusivamente le c.d. *soft sciences* o *human sciences*, ossia saperi quali la psicologia, la psichiatria, la sociologia, l'antropologia e le scienze politiche.

Nella seguente trattazione si cercherà di capire se i criteri sopra menzionati siano applicabili esclusivamente alle *hard sciences* o se, invece, possiedano una valenza universale così da essere estesi alle *soft sciences*.

Coloro che ritengono non applicabile il modello causale-bifasico ai rapporti di interazioni psichiche, sostengono, infatti, che non sia possibile utilizzare in materia delle leggi sociali che possiedano un carattere di 'scientificità'.

Qualora invece si riuscisse a dimostrare l'estendibilità dei criteri di scientificità, elaborati dalla giurisprudenza Daubert e Cozzini, alle scienze sociali, sarebbe ben possibile la loro applicazione al modello Franzese¹⁵⁸.

Si sottolinea, inoltre, come, ad oggi, le *human sciences* vengano ampiamente utilizzate nel processo penale in campi quali l'imputabilità, l'elemento soggettivo, l'accertamento di eventi con carattere psichico; l'unico settore in cui effettivamente si registra uno scarsissimo impiego delle stesse è proprio quello del nesso causale.

Alcuni Autori asseriscono che, affinché una determinata legge possa essere considerata scientifica, non rilevi tanto l'appartenenza della stessa al mondo delle c.d. *hard sciences*, quanto il rispetto, da parte della stessa, dei criteri di affidabilità elaborati dalla sentenza Cozzini.

¹⁵⁸ M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti. Una rilettura del 'modello Franzese'*, cit. p. 316 ss.

«Tale impostazione (quella della pronuncia Cozzini) contiene un nucleo di validità universale che consente di estenderla oltre il campo della scienza (scienza intesa in senso naturalistico). È l'idea che ogni forma di sapere in tanto può pretendere di imporsi a tutti, in quanto abbia superato i tentativi di critica condotti nei suoi confronti con metodi intersoggettivamente condivisi. E questa idea, appunto, vale non solo per il sapere scientifico-naturale, ma anche per i rimanenti tipi di sapere scientifico (es.: economia, psicologia, sociologia) e specialistico»¹⁵⁹.

Molto significativa a riguardo è la pronuncia americana Kumho Tire (1999)¹⁶⁰, facente parte della Daubert Trilogy.

La S.C., con tale sentenza, puntualizza che i parametri di affidabilità sopra esposti non valgono solo per le teorie scientifiche propriamente intese (le c.d. *hard sciences* come la chimica, la biologia, la fisica ecc.): essi sono da applicare a qualsiasi conoscenza specialistica (sembrano dunque essere ricomprese le c.d. *soft sciences*, come la psicologia, la sociologia, l'antropologia ecc.)¹⁶¹. Infatti, «I criteri Daubert si applicano non solo alla testimonianza dell'esperto basata su una conoscenza scientifica ma anche a quella basata su conoscenze tecniche o su altre conoscenze specialistiche»¹⁶².

¹⁵⁹ G. Carlizzi, *Giudice 2.0 e uso del sapere specialistico nel processo penale*, cit., p. 749 ss.

¹⁶⁰ Kumho Tire Co. v. Carmichael, 526 U.S. 137 (1999).

¹⁶¹ G. Carlizzi, *Giudice 2.0 e uso del sapere specialistico nel processo penale*, cit., p. 737.

F. Stella, *Giustizia e Modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, cit., p. 470 ss.

¹⁶² Kumho Tire Co. v. Carmichael, 526 U.S. 137 (1999), p. 146, 147.

«Daubert applies to expert testimony that might be characterized as based not upon “scientific” knowledge, but rather upon “technical” or “other specialized” knowledge».

Le traduzioni, se non diversamente indicato, sono a cura dell'Autrice.

Alla luce della “trilogia Daubert” viene modificata, per la prima volta nel 2000, la FRE 702, aggiungendo alcune nuove parti: «If scientific, technical, or other specialized knowledge will assist the trier of fact to understand the evidence or to determine a fact in issue, a witness qualified as an expert by knowledge, skill, experience, training, or education, may testify thereto in the form of an opinion or otherwise, if: (1) the testimony is based upon sufficient facts or data, (2) the testimony is the product of reliable principles and methods, and (3) the witness has applied the principles and methods reliably to the facts of the case».

La FRE 702 viene modificata una successiva volta nel 2011, questa volta solo da un punto di vista stilistico: «A witness who is qualified as an expert by knowledge, skill, experience, training, or education may testify in the form of an opinion or otherwise if: (a) the expert's scientific, technical, or other specialized knowledge will help the trier of fact to understand the evidence or to determine a fact in issue; (b) the testimony is based on sufficient facts or data; (c) the testimony is the product of reliable principles and methods; and (d) the expert has reliably applied the principles and methods to the facts of the case».

L'ultimo intervento sulla stessa è del 2023: « A witness who is qualified as an expert by knowledge, skill, experience, training, or education may testify in the form of an opinion or otherwise if *the proponent demonstrates to the court that it is more likely than not that*: (a) the expert's scientific, technical, or other specialized knowledge will help the trier of fact to understand the evidence or to determine a fact in issue; (b) the testimony is based on sufficient facts or data; (c) the testimony is the product of reliable principles and methods; and (d) the *expert's opinion reflects a reliable application of the principles and methods to the facts of the case*».

«Pare condivisibile l'assunto in base al quale “una affermazione” o “un insieme di affermazioni” non sono considerati “scientifici per il fatto di possedere speciali caratteristiche di certezza o di verità, quanto, in prima istanza, per il fatto di obbedire a regole procedurali inerenti alla relativa formazione, nonché a vincoli (...) riguardanti la controllabilità e l'accettabilità di essi”»¹⁶³.

Starebbe, dunque, al giudice di merito, anche in ambito di interazione psichica, capire se una determinata legge, frutto del sapere psicologico/sociologico/antropologico, possa essere dotata di quei requisiti di scientificità e quindi applicata ricorrendo al modello causale-condizionalistico.

Ovviamente tali principi, nati avendo come riferimento un rapporto di causalità inteso in senso naturalistico, necessitano di essere adeguati alle peculiarità del sapere specialistico che rileva nel caso concreto¹⁶⁴.

«Il principale artefice di questa complessa opera di “adeguamento per tipi di sapere” non potrà che essere la giurisprudenza, ancora una volta -si spera- sotto la guida della Corte Suprema di Cassazione. È chiaro, infatti, che, mai come qui, non solo i tentativi dei giudici di merito di procedere isolatamente ma anche quelli del legislatore di elaborare una disciplina in via generale e astratta, sarebbero predestinati al fallimento»¹⁶⁵.

Parte della dottrina, condividendo quanto esposto, ritiene possibile applicare anche al campo del concorso morale, il modello causale-bifasico grazie all'uso di valide leggi sociali.

Centrale in tale orientamento è *M. Lamanuzzi*, la quale, al pari di *G. Carlizzi*, ritiene validi i criteri Cozzini anche per le *human sciences*, seppure essi vadano adattati alle peculiarità del sapere in questione¹⁶⁶.

¹⁶³ E. Campelli, *Il metodo delle scienze sociali. Storia di un problema*, Roma, 2020, pp. 18, 19, citato in M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti. Una rilettura del 'modello Francese'*, cit., p. 321.

¹⁶⁴ G. Carlizzi, *Giudice 2.0 e uso del sapere specialistico nel processo penale*, cit., p. 749 ss.; M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti. Una rilettura del 'modello Francese'*, cit., p. 361 ss.

¹⁶⁵ G. Carlizzi, *Giudice 2.0 e uso del sapere specialistico nel processo penale*, cit., 4, p. 749; M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti. Una rilettura del 'modello Francese'*, cit., p. 361 ss.

¹⁶⁶ M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti. Una rilettura del 'modello Francese'*, cit., p. 315 ss.

G. Marinucci, E. Dolcini e G. L. Gatta, nel loro manuale, propongono un'interessante definizione di 'leggi scientifiche' ossia «enunciati che esprimono successioni regolari di accadimenti, frutto dell'osservazione sistematica della realtà fisica o psichica»¹⁶⁷.

È evidente come per tali Autori sia possibile enucleare leggi aventi carattere psichico, pur non fornendo, a differenza di M. Lamanuzzi, criteri per la loro individuazione.

È opportuna un'osservazione.

Tale dottrina reputa possibile l'impiego del modello Francese nell'ambito delle interazioni psichiche grazie alla presenza di leggi sociali individuabili applicando i principi Daubert-Cozzini.

Tuttavia, non viene esplicitamente indicato quali siano le leggi di carattere psicologico-sociale utilizzabili in caso di concorso morale.

Vengono proposti i criteri per distinguere ciò che rappresenta una *human science* attendibile da ciò che costituisce una *human science* inattendibile, senza però indicare quali siano concretamente le *soft sciences* rilevanti in tale campo di indagine.

4. Il ricorso a massime di esperienza per spiegare l'evento naturalistico

Dopo aver esaminato i criteri identificativi di una legge scientifica, non resta che occuparsi delle c.d. massime di esperienza.

Si è visto che qualora non si riesca ad individuare una legge scientifica da applicare nella fase generalizzante del giudizio, è consentito, dalla sentenza Francese, far ricorso a massime di esperienza; pur consapevoli del fatto che «l'iter genetico delle massime d'esperienza è (...) ben lungi dal processo di formazione del sapere scientifico, presieduto da regole rigorose, da approccio sperimentale e da tentativi di falsificazione»¹⁶⁸.

«Le massime di esperienza si riferiscono tendenzialmente ad una pluralità di fatti o di comportamenti, la cui conoscenza si suppone derivata dall'esperienza di questi fatti o comportamenti, ed enunciano quella che appare essere una regolarità nel loro verificarsi»¹⁶⁹.

¹⁶⁷ G. Marinucci, E. Dolcini, G. L. Gatta, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, cit., p. 264.

¹⁶⁸ M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti. Una rilettura del 'modello Francese'*, cit., p. 372.

¹⁶⁹ M. Taruffo, *Considerazioni sulle massime d'esperienza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009, p. 553 ss.

L'Autore espone le proprie considerazioni in ambito processual-civilistico; esse possono, però, essere estese anche all'ambito penalistico.

A. Pasta, *Le generalizzazioni come regole probatorie di matrice giurisprudenziale e come strumento di conoscenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, p. 1264 ss. L'Autore da ultimo citato riprende le osservazioni di M. Taruffo; esse verranno esposte nel prosieguo della trattazione.

M. Taruffo individua quattro categorie di massime di esperienza.

La prima categoria è rappresentata dalle massime di esperienza che si fondano su generalizzazioni «valide»¹⁷⁰ ossia generalizzazione che trovano il loro fondamento in conoscenze scientifiche confermate.

In altre parole, si tratta di massime di esperienza che corrispondono a leggi scientifiche.

F. Stella, riferendosi proprio al processo penale, sottolinea come debba essere presa in considerazione esclusivamente questa tipologia di regole di esperienza: può essere fatto ricorso esclusivamente alle massime di esperienza che rappresentano una legge scientifica in forma più sintetica, più familiare.

«Se la spiegazione “familiare” propria della vita quotidiana non ha come presupposto tacito un enunciato scientifico, o se la generalizzazione del senso comune, adottata a sostegno della singola asserzione causale, non può essere considerata espressione di una legge scientifica - vuoi perché quest’ultima non esiste, vuoi perché l’indeterminatezza del linguaggio ordinario non consente di individuarla e di renderla esplicita- vengono a mancare le condizioni minime essenziali perché si possa parlare di spiegazione dell’evento penalmente rilevante»¹⁷¹.

F. Stella riconosce come valide esclusivamente le generalizzazioni rientranti in tale prima classe.

Molto interessante l’osservazione che viene avanzata in relazione a tale primo genere di massime: «Ci si potrebbe comunque chiedere perché non addurre, in tali casi, direttamente la legge scientifica di riferimento. Richiamare la massima anziché la legge potrebbe infatti costituire una malcelata strategia di ‘aggiramento’ della stringente verifica di scientificità cui il giudice è chiamato a sottoporre gli enunciati scientifici secondo gli insegnamenti della sentenza Cozzini»¹⁷².

¹⁷⁰ M. Taruffo, *Considerazioni sulle massime d’esperienza*, cit., p. 554 ss.

¹⁷¹ F. Stella, *Fallacie e anarchia metodologica in tema di causalità. La sentenza Orlando, la sentenza Loi, la sentenza Ubbiali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 37; F. Stella, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale*, cit., pp. 151, 152.

«Così, alla domanda “come mai questa sbarra di ferro si è allungata?” si può rispondere dicendo: “la sbarra è stata riscaldata”, e questa deve essere considerata una spiegazione appropriata se si suppone che la legge della dilatazione termica, tacitamente assunta, sia generalmente conosciuta; allo stesso modo, se ci si chiede perché la fanghiglia sulla strada è rimasta liquida nonostante la gelata, si può rispondere osservando che sulla strada è stato sparso del sale e che “il sale impedisce alla fanghiglia di trasformarsi in ghiaccio”: anche questa deve essere considerata una spiegazione soddisfacente, giacché la generalizzazione del senso comune “il sale impedisce alla fanghiglia di trasformarsi in ghiaccio” sottintende alcune leggi scientifiche che, se rese esplicite, darebbero appunto luogo ad una dettagliata spiegazione scientifica dell’evento considerato.

¹⁷² M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti. Una rilettura del ‘modello Franzese’*, cit., p. 387.

La seconda categoria è rappresentata dalle massime di esperienza quasi-generalali ossia quelle che non hanno una validità universale ma che presentano un margine di errore tollerabile.

In ambito processuale, tuttavia, non vengono quasi mai utilizzate massime di esperienza rientranti nel primo o nel secondo gruppo.

Nella terza categoria rientrano le «generalizzazioni spurie»¹⁷³ ossia massime di esperienza che corrispondono a basse frequenze statistiche.

Infine, appartengono all'ultimo insieme le «generalizzazioni radicalmente spurie»¹⁷⁴, ossia quelle regole esperienziali cui «non si sa e non si può sapere di chi sia l'esperienza alla quale si fa riferimento; non si sa e non si può sapere chi abbia formulato le generalizzazioni in questione; non si sa e non si può sapere quale sia la base conoscitiva sulla quale esse si fondano, e quindi quanti siano i casi concreti che si sono presi in considerazione come fondamento induttivo per la formulazione della massima».

In quest'ultima categoria rientrano quelle regole di esperienza che, lungi dall'esprimere una conoscenza, sono frutto di pregiudizi diffusi nella società¹⁷⁵.

Si pensi alla nota 'sentenza dei jeans' in cui era stato ritenuto sussistente il consenso al rapporto sessuale sulla base di una massima di esperienza evidentemente frutto di stereotipi: «Deve poi rilevarsi che è un dato di comune esperienza che è quasi impossibile sfilare anche in parte i jeans di una persona senza la sua fattiva collaborazione, poiché trattasi di una operazione che è già assai difficoltosa per chi li indossa»¹⁷⁶.

La dottrina maggioritaria, pertanto, propone il rispetto di determinate regole per poter far uso di una massima di esperienza che possa essere considerata razionale.¹⁷⁷

Significative sono quattro regole d'uso negative.

Secondo il primo principio «non bisogna attribuire alla massima d'esperienza un valore conoscitivo superiore a quello del fondamento che la massima ha sulla base delle generalizzazioni che in essa si esprimono»¹⁷⁸.

¹⁷³ M. Taruffo, *Considerazioni sulle massime d'esperienza*, cit., p. 556 ss.

¹⁷⁴ M. Taruffo, *Considerazioni sulle massime d'esperienza*, cit., 2009, p. 558 ss.

¹⁷⁵ M. Taruffo, *Considerazioni sulle massime d'esperienza*, cit., p. 558 ss.; M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti. Una rilettura del 'modello Francese'*, cit., p. 377 ss.

¹⁷⁶ Cass. pen., Sez. III, 6 novembre 1998, n.1636.

¹⁷⁷ È evidente come il problema riguardi principalmente la terza e la quarta categoria.

S. Piras, *Il giudizio causale in assenza di leggi scientifiche*, in Cass. pen., 2004, p. 2386 ss.

¹⁷⁸ M. Taruffo, *Considerazioni sulle massime d'esperienza*, cit., p. 567.

Da ciò deriva che «se una massima è enunciata in termini generali, un solo controesempio è sufficiente a falsificarla, o quanto meno a dimostrare che essa non ha validità generale», «il controesempio può anche essere fornito dal caso specifico che si tratta di giudicare: se esso non corrisponde alla massima d'esperienza, è la massima che deve essere messa da parte; il fatto del caso particolare non deve essere manipolato al fine di farlo rientrare forzatamente nel campo d'applicazione della massima»¹⁷⁹.

La terza regola impedisce l'utilizzo della regola d'esperienza qualora il contenuto della stessa sia sconfessato dal sapere scientifico a disposizione in quel determinato momento¹⁸⁰.

La legge scientifica viene considerata gerarchicamente sovraordinata rispetto alla massima di esperienza, è per questa ragione che la legge scientifica può costituire «parametro di falsificazione» della regola d'uso¹⁸¹.

Infine, non può essere impiegata una massima d'esperienza che sia stata messa in discussione da altre massime d'esperienza¹⁸².

Necessario, dunque, non soltanto l'esame di razionale utilizzabilità relativo alla singola regola d'esperienza ma anche un confronto della stessa con le altre massime rilevanti nel caso di specie.

È possibile, inoltre, proporre in materia anche alcune regole positive: «possono essere impiegate quelle massime di esperienza che risultano confermate da conoscenze scientifiche o si fondano su frequenze statistiche verificate»; «possono essere utilizzate solo massime la cui formulazione preesiste al caso specifico al quale vengono applicate (non potendosi formulare una massima *ad hoc* sulla sola base del caso singolo che si considera)»; «possono essere utilizzate le massime che risultano essere generalmente accettate -e non contraddette o messe in dubbio- nell'ambito della cultura socialmente condivisa del tempo e del luogo in cui la decisione viene formulata»¹⁸³.

¹⁷⁹ M. Taruffo, *Considerazioni sulle massime d'esperienza*, cit., p. 567, 568.

Viene proposta, come esempio, la regola d'esperienza secondo cui tutti i cigni sono bianchi: se viene individuato un cigno nero, non si può dipingerlo di bianco o fingere che sia bianco o di non averlo mai visto per salvare la validità della massima di esperienza.

¹⁸⁰ M. Taruffo, *Considerazioni sulle massime d'esperienza*, cit., p. 568.

¹⁸¹ M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti. Una rilettura del 'modello Francese'*, cit., p. 387.

¹⁸² M. Taruffo, *Considerazioni sulle massime d'esperienza*, cit., p. 568.

¹⁸³ M. Taruffo, *Considerazioni sulle massime d'esperienza*, cit., p. 569.

P. Tonini ritiene addirittura che sia debba applicare alle massime di esperienza il c.d. tentativo di smentita, ossia il criterio cardine per distinguere una legge scientifica da una legge non scientifica, secondo i criteri Daubert-Cozzini¹⁸⁴.

Tale impostazione sottolinea come il giudizio sulla colpa, in ambito di diritto penale sostanziale, basato sull'agente modello, sia stato erroneamente trasferito al campo delle regole di esperienza: «(la valutazione sulla colpa basata sull'agente modello) Non può essere trasferita nel momento in cui si deve accertare la fondatezza dell'ipotesi ricostruttiva, formulata dal pubblico ministero nell'imputazione. Si tratta di profili completamente differenti»¹⁸⁵.

A sostegno del fatto che per l'individuazione di massime di esperienza non può essere utilizzato il parametro dell'uomo medio (bensì si deve procedere con il c.d. tentativo di falsificazione), l'Autore cita *Fernando Mantovani*, il quale, in un suo scritto, fa proprio riferimento alla "migliore esperienza"¹⁸⁶.

"Migliore esperienza" che, appunto, non può coincidere con quella posseduta da un agente di media cultura.

La dottrina da ultimo citata ricorda come nell'ambito del caso Garlasco sia stato fatto ricorso proprio al tentativo di falsificazione di una massima di esperienza.

L'imputato affermava di aver raggiunto le scale della casa (dove si trovava il corpo della vittima) senza essersi sporcato di sangue le suole delle scarpe.

La massima di esperienza utilizzata dal pubblico ministero era la seguente: "l'uomo cammina seguendo il percorso più breve da un punto ad un altro".

Applicando tale regola d'esperienza, l'imputato non avrebbe potuto non sporcarsi le scarpe.

Il giudice di Vigevano, tuttavia, per verificare l'attendibilità della massima di esperienza in questione, era ricorso ad un ingegnere dell'Università di Torino, il quale «ha effettuato un esperimento utilizzando un finto pavimento, macchiato di sangue, e ha chiesto ad alcuni sperimentatori di correre da un punto all'altro della stanza così ricostruita in laboratorio. Tutti hanno evitato di calpestare le macchie di sangue».

¹⁸⁴ P. Tonini, *La Cassazione accoglie i criteri Daubert sulla prova scientifica. Riflessi sulla verifica delle massime di esperienza*, in *Diritto penale e processo*, 2011.

¹⁸⁵ P. Tonini, *La Cassazione accoglie i criteri Daubert sulla prova scientifica. Riflessi sulla verifica delle massime di esperienza*, cit., p. 1346.

¹⁸⁶ P. Tonini, *La Cassazione accoglie i criteri Daubert sulla prova scientifica. Riflessi sulla verifica delle massime di esperienza*, cit., 2011, p. 1346.

È evidente come sia stato fatto ricorso al tentativo di falsificazione, elemento centrale per distinguere scienza da pseudo-scienza o, come in questo caso, massima di esperienza da pseudo-massima di esperienza.

In conclusione, secondo *P. Tonini*, il pubblico ministero e il difensore devono sottoporre la massima al tentativo di smentita, utilizzando quindi il medesimo criterio valido per le leggi scientifiche¹⁸⁷.

Quanto al controllo della Corte di Cassazione in relazione alle massime di esperienza: «(esso) se non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, può però avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'*id quod plerumque accidit*, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità»¹⁸⁸.

La Corte nomofilattica ha, dunque, il compito di verificare innanzitutto che non sia stato fatto ricorso a regole di esperienza corrispondenti a pregiudizi; in secondo luogo, deve valutare se la massima di esperienza utilizzata possa essere considerata attendibile, tenendo conto di quei parametri negativi e positivi sopra proposti.

Un'ultima precisazione è opportuna in relazione alle plurime funzioni attribuite alle massime di esperienza: la funzione euristica, la funzione epistemica e la funzione giustificativa.

Le regole d'esperienza svolgono una funzione euristica quando permettono di formulare un'ipotesi in relazione a determinati fatti¹⁸⁹.

La funzione epistemica, invece, è quella che viene maggiormente in rilievo quando si tratta di accertare un nesso di causalità: «Nell'ambito della narrazione dei fatti costruita dal giudice le massime d'esperienza svolgono una funzione epistemica, in quanto rappresentano strumenti

¹⁸⁷ P. Tonini, *La Cassazione accoglie i criteri Daubert sulla prova scientifica. Riflessi sulla verifica delle massime di esperienza*, cit., p. 1347.

F. Stella, analogamente, ritiene che siano utilizzabili unicamente le massime di esperienza che hanno un fondamento scientifico. Per l'Autore, però, una regola di esperienza può definirsi scientifica non tanto in caso di insuccesso del tentativo di falsificarla, bensì quando essa consiste nell'espressione abbreviata e familiare di una legge scientifica.

F. Stella, *Il giudice corpuscolariano. La cultura delle prove*, cit., pp. 124, 125.

¹⁸⁸ Cass. pen., Sez. I, 4 dicembre 2020, n. 16523.

¹⁸⁹ M. Taruffo, *Considerazioni sulle massime d'esperienza*, cit., p. 560 ss.

dei quali il giudice si serve per derivare da fatti noti, per il tramite di inferenze fondate sulle massime, la conoscenza indiretta di fatti di cui si deve stabilire la verità»¹⁹⁰.

Solo se si tratta di massime di esperienza fondate su leggi scientifiche o su generalizzazioni valide, la conoscenza del fatto da accertare avrà «un carattere di certezza o di quasi-certezza, escludendo del tutto o riducendo ad un grado tollerabile il margine di errore della conclusione»; se, invece, la regola d'esperienza si basa su una generalizzazione spuria o radicalmente spuria, la conclusione che ne deriva presenta margini di falsità¹⁹¹.

Quanto alla funzione giustificativa, essa assume rilievo nell'ambito della motivazione del giudice¹⁹².

5. L'impiego di massime di esperienza attendibili nel campo delle interazioni psichiche

Alcuni Autori sostengono che sia possibile l'applicazione del modello Franzese anche al campo delle interazioni psichiche in virtù di massime di esperienza di carattere psicologico-sociale, purché le stesse vengano impiegate in modo ragionevole.

Tale dottrina riprende, nelle proprie trattazioni relative all'interazione psichica, i criteri di controllabilità espressi da *M. Taruffo* e in alcuni casi il principio di falsificazione espresso da *P. Tonini*.

Per questo motivo, nel presente paragrafo, ci si limita a citare gli Studiosi rilevanti in materia senza riprendere quanto già esposto precedentemente.

R. Flor, in particolare, considera inevitabile che tali massime di esperienza superino un «test di affidabilità», affinché si possa «evitare la tentazione di considerare la causalità psichica un *escamotage* per giustificare qualsiasi soluzione evitando il problema del reale accertamento del nesso eziologico»¹⁹³.

Vengono richiamate esplicitamente le regole d'uso, positive e negative, proposte da *M. Taruffo*. Si rileva che in ambito di causalità psichica viene fatto ricorso, in maniera esclusiva, alle massime di esperienza appartenenti alla terza e alla quarta categoria ossia a quelle generalizzazioni corrispondenti a basse frequenze statistiche se non addirittura “radicalmente spurie”.

¹⁹⁰ M. Taruffo, *Considerazioni sulle massime d'esperienza*, cit., p. 564 ss.

¹⁹¹ M. Taruffo, *Considerazioni sulle massime d'esperienza*, cit., p. 564, 565.

¹⁹² M. Taruffo, *Considerazioni sulle massime d'esperienza*, cit., p. 565.

¹⁹³ R. Flor, *La rilevanza causale delle interazioni psichiche nel diritto penale. La causalità psichica nelle fattispecie monosoggettive*, cit., p. 221 ss. Si rimanda a quanto affermato in ambito di Capitolo I.

La stessa posizione è sostenuta da *F. D'Alessandro*.

F. D'Alessandro, reputando applicabile il modello Francese al concorso morale, chiarisce che l'utilizzo di massime di esperienza deve essere «frutto di solide basi cognitive e non di mere speculazioni»¹⁹⁴.

M. Lamanuzzi, nel proprio studio, cita quanto ribadito sia da *M. Taruffo* sia da *P. Tonini*¹⁹⁵.

A proposito dell'utilizzo di massime di esperienza attendibili in ambito psichico, può essere proposta una considerazione analoga a quella avanzata in riferimento alle leggi scientifiche.

Tale dottrina ritiene applicabili le massime di esperienza di carattere psicologico e sociale, purché vengano rispettati criteri di impiego razionale.

Tuttavia, non vengono indicate quali siano le regole esperienziali effettivamente utilizzabili in ambito di concorso morale: vengono proposti i criteri per una selezione logica di quest'ultime senza però mettere in luce quali esse concretamente siano.

6. L'analisi della giurisprudenza relativa alla Commissione Grandi Rischi: un tentativo di applicazione di leggi scientifiche e massime di esperienza in presenza di un evento psichico

A questo punto della trattazione, per osservare l'applicazione di leggi scientifiche e massime di esperienza nell'ambito della causalità psichica, si propone l'analisi della giurisprudenza relativa alla nota Commissione Grandi Rischi.

La vicenda processuale ruota attorno all'accertamento del nesso di causalità tra la condotta comunicativa rassicurante posta in essere dai membri della Commissione Grandi Rischi, organismo del Servizio Nazionale di Protezione Civile, e l'evento morte (in alcuni casi lesioni) delle vittime del terremoto dell'Aquila, sopraggiunto il 6 aprile 2009 alle ore 03.32, di magnitudo 6,3 sulla scala Richter¹⁹⁶.

¹⁹⁴ *F. D'Alessandro*, *Spiegazione causale mediante leggi scientifiche, a dieci anni dalla sentenza Francese*, cit., p. 355. Si rimanda a quanto esposto in ambito di Capitolo I.

¹⁹⁵ *M. Lamanuzzi*, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti. Una rilettura del 'modello Francese'*, cit., p. 364 ss.

¹⁹⁶ Il terremoto distruttivo del 6 aprile 2009 è preceduto da diverse scosse sismiche iniziate nel dicembre 2008. Il 31 marzo 2009 si riuniscono i componenti della Commissione Grandi Rischi (C.G.R.) al fine di fornire informazioni sulla situazione sismica.

Si discute se le dichiarazioni rilasciate vengono ritenute, da parte della popolazione, rassicuranti fino al punto di decidere di non abbandonare la propria abitazione nella notte tra il 5 e il 6 aprile, nonostante le due scosse delle ore 22.48 e 00.39 che precedono quella distruttiva delle 03.32.

C. Crispi, *Disastri naturali e responsabilità penale: criticità relative al c.d. processo "grande rischi"*, in *Giur. pen.*, 7-8/2018; *A. Galluccio*, *Terremoto dell'Aquila e responsabilità penale. Nesso causale ed addebito di colpa nella sentenza "Grandi Rischi"*, in *Dir. pen. cont.*, 1/2014; *A. Marchini*, *La responsabilità penale della Commissione*

I componenti della Commissione vengono condannati, in primo grado, per i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose.

La condotta comunicativa di rassicurazione circa la non pericolosità delle scosse (A) produce il sotto-evento di natura psichica consistente nella decisione, da parte delle vittime, di non rispettare le tipiche misure precauzionali da adottare in caso di terremoto, quale la scelta di restare a casa nella notte tra il 5 e il 6 aprile, pur manifestandosi le scosse sismiche delle ore 22.48 e 00.39 (B.1); da tale determinazione consegue l'evento morte (evento naturalistico) (B.2).

Tra la condotta commissiva di tipo comunicativo degli imputati (A) e l'evento morte (B.2) sussiste un evento intermedio di tipo psichico (B.1).

Come si può notare, si tratta della struttura propria del concorso morale.

Se integrato quest'ultimo istituto, si è sempre in presenza di una condotta comunicativa (A), di un evento intermedio psichico, ossia la nascita o il rafforzamento del proposito criminoso (B.1) e di un evento finale accertabile fisicamente, quale la commissione del reato oggetto dell'istigazione (B.2).

Per la sussistenza del medesimo schema, viene proposta in tale sede l'indagine giurisprudenziale compiuta, *in primis*, dal Tribunale dell'Aquila circa il nesso di causalità psichica.

A proposito della responsabilità della C.G.R.: «Il giudizio è sicuramente più complesso, ma in realtà non così diverso da quello richiesto ai fini dell'imputazione della partecipazione morale, posto che in entrambi i casi occorre valutare se il messaggio dell'agente sia stato ricevuto e compreso dal soggetto (e dai soggetti) a cui è destinato e abbia poi costituito un fattore condizionante dei suoi (dei loro) successivi comportamenti»¹⁹⁷.

Il Tribunale dell'Aquila¹⁹⁸ si chiede «se la catena causale tra la condotta degli imputati e l'evento lesivo sia o meno sussumibile sotto una legge scientifica di copertura», si tratta di «individuare una legge scientifica di copertura che consenta di accertare la sussistenza di un collegamento causale delle scelte individuali con la condotta degli imputati»¹⁹⁹.

Grandi Rischi per gli eventi lesivi causati dal terremoto dell'Aquila, in *Cass. pen.*, 2016, p. 4438 ss.; M.C. Barbieri, *La sentenza sul terremoto dell'Aquila: una guida alla lettura*, in *Dir. pen. cont.*, 7 marzo 2013; A. Pagliaro, *Bozza di osservazioni sulla sentenza "Grandi Rischi"*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 1818 ss.; C. Castaldello, *Condotta di tipo comunicativo ed eventi di natura psichica: l'accertamento della causalità in mancanza di leggi scientifiche di copertura*, in *Ind. pen.*, 2016, p. 447 ss.

¹⁹⁷ G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 369.

¹⁹⁸ Trib. L'Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380.

¹⁹⁹ Trib. L'Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, p. 663 ss.

Il P.M. propone così in dibattimento una legge scientifica di copertura costituita dal modello delle rappresentazioni sociali, elaborata dal proprio consulente, un antropologo culturale.

«Il prof. Ciccozzi, nell'introduzione della sua consulenza, ha fatto riferimento alla natura culturale dell'essere umano: da tale natura deriverebbe l'impossibilità di escludere l'influenza della comunicazione istituzionale generalmente intesa sul comportamento di singoli individui o gruppi», da ciò deriva che «nella società occidentale la comunicazione scientifica è percepita dalle masse come la più alta espressione di autorevolezza, e ciò fornisce a essa un potenziale di massima persuasività, che si esprime nella capacità del pensiero scientifico di tradursi in rappresentazioni sociali in grado di condizionare l'agire collettivo»²⁰⁰.

Le rappresentazioni sociali sono degli «schemi culturali» condivisi, capaci di orientare il comportamento dell'essere umano, esse consentono «la “famigliarizzazione” con ciò che non si comprende e genera ansia»²⁰¹.

Dunque, la natura culturale dell'uomo è in grado di spiegare l'influenza che la comunicazione rassicurante della C.G.R. ha avuto sul comportamento delle vittime.

Verificando che la legge scientifica di copertura si adatti al caso di specie, il Tribunale giunge ad affermare che «la riunione della Commissione Grandi Rischi coincideva appieno con i caratteri delle rappresentazioni sociali esposto dal prof. Ciccozzi»²⁰².

Il consulente del P. M., però, non è in grado di individuare il coefficiente statistico della legge di copertura utilizzata.

Alla luce di ciò il giudice sottolinea come «l'accertamento del nesso causale può essere condotto, con risultati di certezza processuale, anche quando la legge scientifica di copertura sia caratterizzata da coefficienti statistici medio-bassi o bassi», pertanto «in tali casi la probabilità statistica deve cedere il passo alla probabilità logica»²⁰³.

Sono opportune alcune considerazioni.

Innanzitutto, non viene ribadito che la condotta comunicativa deve essere concretamente idonea a far sorgere nei destinatari l'intenzione di non lasciare la propria abitazione.

Il preliminare accertamento del carattere dell'idoneità della condotta, come sostenuto da dottrina dominante, è richiesto ai fini dell'integrazione del concorso morale.

²⁰⁰ Trib. L'Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, p. 667.

²⁰¹ Trib. L'Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, p. 671.

²⁰² Trib. L'Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, p. 673.

²⁰³ Trib. L'Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, p. 675 ss.

Quanto alla probabilità logica, si attenda il prosieguo della trattazione.

Non è chiaro perché tale requisito non debba essere verificato anche in casi diversi di influenza psichica, come nella vicenda in esame; il modello di interazione tra intelligenze, infatti, è lo stesso del concorso morale²⁰⁴.

Inoltre, non è chiaro se la legge di copertura vada applicata avendo come secondo termine di riferimento del nesso causale l'evento naturalistico (morte delle vittime) o l'evento intermedio (abbandono della regola precauzionale di lasciare l'abitazione in caso di scossa sismica).

La sentenza in alcuni casi considera, come secondo termine di riferimento, «l'evento mortale», ossia l'evento finale; in altri, «la decisione (delle vittime) di rimanere a casa», dunque, l'evento intermedio.

Quest'ultima questione costituisce un punto incerto anche in relazione all'istituto del concorso psichico.

Autorevole dottrina specifica che «Nel concorso morale il nesso causale tra condotta atipica e fatto principale si articola in un duplice passaggio: a) l'istigazione deve far nascere o rafforzare in capo all'istigato il proposito di commettere un determinato reato; b) tale reato deve essere poi effettivamente commesso»²⁰⁵.

Da tale affermazione si può ritenere che il nesso causale debba avere, come secondo termine di riferimento, l'evento intermedio; la commissione del fatto di reato, oggetto dell'influenza psichica, va, invece, accertata fattualmente.

Senonché i medesimi Autori, in un successivo passaggio, dichiarano: «Quanto all'influenza causale dell'istigazione, si tratta di accertare che, in assenza della condotta istigatoria, l'autore non avrebbe realizzato il fatto di reato con quelle specifiche modalità»²⁰⁶.

Stando a queste parole, il secondo termine della relazione sembra essere l'evento finale.

Su questo tema si registra notevole incertezza, sia in riferimento all'istituto del concorso morale sia in riferimento a qualsiasi forma di interazione psichica che presenti la medesima struttura.

Appare, tuttavia, più convincente che la legge scientifica sia in grado di spiegare la relazione tra la condotta comunicativa e l'evento psichico intermedio per poi procedere ad un riscontro fattuale dell'evento finale, conseguenza di quello intermedio.

Si torni alla vicenda processuale in esame.

²⁰⁴ Si vedano le considerazioni precedentemente avanzate.

²⁰⁵ G. Marinucci, E. Dolcini, G. L. Gatta, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, cit., p. 587.

²⁰⁶ G. Marinucci, E. Dolcini, G. L. Gatta, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, cit., p. 587.

La Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado²⁰⁷, nega che il modello delle rappresentazioni sociali possa costituire una effettiva legge scientifica dal momento che non sono stati rispettati i criteri Daubert-Cozzini.

«La legge di copertura di natura sociologica prospettata dall'accusa tramite il proprio consulente, prof. Antonello Ciccozzi, e fatta propria dal primo giudice (il quale pure le ha attribuito un basso coefficiente statistico), difetta invero di adeguata validazione scientifica, con riferimento ai noti criteri della “controllabilità”, “falsificabilità” e “verificabilità” della stessa, tenuto conto della percentuale di errore conosciuto o conoscibile, della possibilità che la teoria abbia formato oggetto di controllo da parte di altri esperti in quanto divulgata tramite pubblicazioni scientifiche od altri mezzi, della presenza di standard costanti di verifica»²⁰⁸.

Inoltre «Detta legge di copertura (...) è stata (...) elaborata *ex post* dal consulente (che ha financo escluso che la scienza antropologica debba sottostare a qualsivoglia attività di verifica delle tesi propugnate) sulla scorta di dichiarazioni -rilasciate nel corso del processo dai testimoni- selezionate a sua discrezione, in evidente funzione di riscontro e corroborazione di una tesi anticipatamente prospettata»²⁰⁹.

Il giudice di secondo grado mette inoltre in risalto come l'esperto non possieda il necessario requisito di terzietà rispetto alla vicenda processuale, essendo nato e residente in L'Aquila.

«A detto riguardo, non può poi trascurarsi il fatto che il consulente ha riconosciuto di aver redatto un articolo pochi giorni dopo la diffusione della notizia dell'avviso di conclusione indagini inerente il procedimento in questione, nel quale aveva non solo sviluppato i temi fondamentali della propria teoria, ma anche espresso sospetti e giudizi negativi sulle persone degli imputati, quasi prospettando che essi avessero finalizzato la loro condotta a lucrare vantaggi dalla futura e prevedibile scossa distruttiva»²¹⁰.

Si può considerare, in aggiunta, come il prof. Ciccozzi non abbia delineato «lo scenario degli studi» in materia, come richiesto dalla sentenza Cozzini.

La censura relativa al mancato rispetto dei criteri di scientificità viene confermata in Cassazione.

²⁰⁷ La Corte d'Appello conferma la condanna solo nei confronti del vicecapo della Protezione civile, gli altri membri della C.G.R. vengono assolti.

²⁰⁸ Corte App. Aquila, 6 febbraio 2015, n. 3317, p. 270.

²⁰⁹ Corte App. Aquila, 6 febbraio 2015, n. 3317, p. 271.

²¹⁰ Corte App. Aquila, 6 febbraio 2015, n. 3317, p. 271.

In tali sentenze i criteri Daubert-Cozzini vengono applicati in un contesto di causalità psichica: essi vengono richiamati per negare il carattere di scientificità della proposta teoria sociale.

Eppure, stupisce come tali indicatori, la cui applicabilità al campo delle interazioni tra intelligenze è stata evidentemente riconosciuta, non vengano impiegati per ricercare una legge scientifica alternativa di cui, al contrario, si esclude l'esistenza.

Il fatto che quella determinata legge di copertura non rispetti i requisiti di scientificità, non significa automaticamente che qualsiasi teoria psichica presenti i medesimi difetti.

Pertanto, sarebbe stato necessario spiegare, in maniera più approfondita, le ragioni che rendono impossibile l'individuazione di qualsiasi legge psicologica/sociale.

La Corte d'Appello afferma così come «dall'osservazione dei comportamenti dell'uomo non siano ricavabili leggi di copertura in grado di attribuire un valore generalizzante alle sequenze delle condotte umane, poiché dipendenti da motivazioni intime e soggettive»²¹¹.

Lo stesso concetto viene ribadito dalla Corte di cassazione, secondo la quale «l'ambito della causalità umana» è caratterizzato dall'«assenza di specifiche leggi scientifiche»²¹².

«I problemi legati alla mente umana sono così complessi e coinvolgono un così alto numero di fattori che appare poco realistico immaginare di poter giungere alla formulazione di generalizzazioni esplicative paragonabili a quelle delle scienze fisiche. Si è rilevato, del resto, come le teorie psicologiche più profonde e rivoluzionarie affermatesi nella storia delle idee, non costituiscano affatto espressione di attività scientifica rigorosamente controllabile, bensì stimolanti 'teorie metafisiche'»²¹³.

Secondo parte della dottrina, dalle parole della S. C. emerge «un pregiudizio, se non una vera e propria ostilità, nei confronti delle scienze sociali o, più precisamente, della possibilità di farvi ricorso nell'*iter* di accertamento del rapporto causale»²¹⁴.

Il giudice di primo grado ritiene ben possibile individuare, in ambito di causalità psichica, una legge scientifica di copertura, allo stesso tempo, però, non verifica il rispetto dei criteri Daubert-Cozzini per poterla applicare.

Il giudice di secondo grado, al contrario, ricorre ai criteri Daubert-Cozzini in materia di influenza psichica; tuttavia, non solo rinuncia ad individuare una legge scientifica di tipo psichico che sia

²¹¹ Corte App. Aquila, 6 febbraio 2015, n. 3317, p. 272.

²¹² Cass., IV, 19 novembre 2015, n. 12478, p. 82.

²¹³ Cass., IV, 19 novembre 2015, n. 12478, p. 82.

²¹⁴ G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 396.

rispettosa degli stessi ma addirittura nega, senza un'esaustiva argomentazione, che in generale una legge psicologica-sociale possa esistere.

È importante chiarire che, nonostante la mancata individuazione di una legge scientifica, la Corte di Appello non rinuncia all'applicazione del modello causale-bifasico proprio della sentenza Franzese.

«Dopo simili constatazioni ci si aspetterebbe o un verdetto assolutorio, constatata l'impraticabilità della prima fase dell'iter di accertamento causale descritto dalle Sezioni Unite Franzese o, al contrario, l'abbandono di tale modello in favore di modelli causali alternativi o di paradigmi non causali. Diversamente, i giudici del gravame ritengono che sia ben possibile accertare secondo la teoria della *condicio sine qua non* il nesso di causalità fra condotte comunicative e decisione di restare a casa»²¹⁵.

La Corte d'Appello, per non abbandonare il modello causale-bifasico, ricorre alle massime di esperienza: «Gli assunti del primo giudice – a) un messaggio è tanto più “credibile” quanto più è “autorevole” la fonte da cui promana; b) nelle moderne società occidentali particolare autorevolezza è conferita all'autorità scientifica – non possono certo relegarsi nella sfera delle mere “congetture” inammissibilmente valorizzate, ma vanno invece ricondotti nelle cosiddette “massime di esperienza”, nell'ambito dei giudizi a carattere generale formulati *sull'id quod plerumque accidit*».

Tali assunti vengono individuati, in primo grado, dal consulente tecnico del Pubblico Ministero. Il giudice di merito, infatti, pur avendo individuato una legge scientifica di copertura, sostiene come il nesso causale psichico, nel caso di specie, possa essere spiegato anche attraverso massime di esperienza.

«Occorre allora domandarsi se nella vicenda in esame, indipendentemente dall'individuazione di leggi scientifiche di copertura (ed indipendentemente dal modello delle rappresentazioni sociali inteso come legge di copertura), sia possibile ricostruire il nesso causale tra la condotta degli imputati e la decisione della vittime di rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 e il 6.4.09 sulla base di generalizzate regole di esperienza, di regole sociali di condotta e del buon senso comune», il giudice di prime cure dà risposta affermativa, individuando ben cinque regole di esperienza²¹⁶.

²¹⁵ M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti. Una rilettura del 'modello Franzese'*, cit., p. 624.

Interessante osservare come l'Autrice consideri, come secondo termine del nesso causale, l'evento intermedio.

²¹⁶ Trib. L'Aquila, 22 ottobre 2012, n. 686 ss.

Tornando alla sentenza d'appello, il necessario ed esclusivo (a differenza di quanto accade in primo grado) ricorso a massime di esperienza in ambito di causalità psichica, viene confermato dalla Corte di cassazione: «la ricostruzione delle dinamiche psichiche che interessano il diritto penale dovrà inevitabilmente avvenire alla luce delle generalizzazioni che regolano d'ordinario la vita dell'uomo»²¹⁷.

Diversi sono gli aspetti su cui soffermarsi circa la modalità di individuazione e di utilizzo delle regole d'uso.

Innanzitutto, non vengono rispettati determinati criteri capaci di rendere la massima affidabile: si pensi ai principi negativi e positivi individuati da *M. Taruffo*.

Né tantomeno la regola esperienziale viene individuata attraverso il metodo scientifico, come suggerito da *P. Tonini*, «la selezione della massima utilizzata sembra essere effettuata in maniera approssimativa, trascurando il fatto che la vigenza della regola BARD imporrebbe un'indagine estremamente rigorosa, da condurre con “metodo scientifico”»²¹⁸.

Il non controllo dell'impiego razionale della regola d'uso comporta dunque «un tacito ma non trascurabile affievolimento dello standard probatorio richiesto dall'art. 533 c.p.p.»²¹⁹.

Nessuna menzione del c.d. tentativo di smentita e, conseguentemente, nessuna ricerca della 'migliore esperienza' nel campo di indagine.

Centrale è la prova dell'affidabilità della massima di esperienza per evitare «un'occulta manifestazione dell'intimo convincimento del giudicante»²²⁰.

Inoltre, non viene tenuto conto del fatto che, alla luce della sentenza Franzese e successive interpretazioni dottrinali, sussiste un preciso ordine gerarchico tra le leggi scientifiche e le massime d'esperienza: è possibile ricorrere alle seconde solo in assenza delle prime (universali o perlomeno statistiche, come accade più frequentemente), mancata individuazione che va però provata. Simile ricerca non è compiuta²²¹.

Quanto al contenuto della massima di esperienza cui viene fatto ricorso, esso, di fatto, corrisponde alla legge scientifica enucleata ricorrendo al modello delle rappresentazioni sociali.

²¹⁷ Cass., IV, 19 novembre 2015, n. 12478, p. 82.

²¹⁸ G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 390.

²¹⁹ G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 400.

²²⁰ G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 391.

²²¹ M. Lamanuzzi, *L'accertamento causale nelle interazioni psichiche: percorsi giurisprudenziali*, cit., p. 10.

Lo stesso principio, dunque, se nella forma della legge scientifica viene ritenuto inammissibile per una serie di fattori (in primo luogo la mancata terzietà dell'esperto), viene considerato perfettamente accettabile nella forma della massima di esperienza.

Se si applicassero dei criteri di affidabilità alla regola esperienziale (in particolare il tentativo di smentita), molto probabilmente anch'essa sarebbe inidonea ad essere applicata in sede processuale dal momento che sostanzialmente coincide con il modello della rappresentazione sociale.

È evidente come ci si trovi di fronte ad una situazione paradossale: «Lo schermo formale delle regole di esperienza ha permesso l'impiego di un'ipotesi esplicativa ritenuta scientificamente poco plausibile e semplicistica»²²².

Viene avanzata un'ultima puntualizzazione.

Senza altro le sentenze esaminate hanno il pregio di aver applicato, in materia di accertamento psichico, il modello causale bifasico proprio della sentenza Franzese anziché ricorrere ad alternativi criteri di giudizio.

Tuttavia, l'articolazione bifasica viene solo formalmente rispettata, in particolare ad essere trascurata è la fase individualizzante del giudizio: «Un quadro probatorio non sufficientemente dettagliato con specifico riferimento alle variabili ambientali e situazionali del contesto in cui sono inserite le dinamiche comunicative ha finito per demandare all'intuizionismo giudiziario la ricostruzione dei decorsi causali alternativi e, in ultima analisi, la valutazione della credibilità razionale dell'ipotesi causale formulata»²²³.

7. Le conclusioni tratte dal processo alla Commissione Grandi Rischi

È opportuno trarre alcune considerazioni dall'analisi della giurisprudenza in questione.

In primis, qualora si intenda applicare, anche al campo dell'interazione psichica, il modello Franzese, non è possibile affrontare solo formalmente (in sostanza non affrontare) la fase individualizzante del giudizio: è necessario escludere tutti i decorsi causali alternativi «ragionevolmente prospettabili nel caso concreto sulla base delle evidenze raccolte».

Solo in questo modo può dirsi verificata la probabilità logica dell'ipotesi avanzata²²⁴.

²²² G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 394.

²²³ M. Lamanuzzi, *L'accertamento causale nelle interazioni psichiche: percorsi giurisprudenziali*, cit., p. 10.

²²⁴ M. Lamanuzzi, *L'accertamento causale nelle interazioni psichiche: percorsi giurisprudenziali*, cit., p. 10.

In secondo luogo, deve essere sufficientemente motivata la mancata individuazione di leggi scientifiche di tipo psichico, inevitabilmente di carattere statistico.

Si può ricorrere a massime di esperienza solo quando non si riesca a trovare una legge scientifica applicabile al caso concreto, a patto che le regole di esperienza siano impiegate in modo razionale.

Al giudice di primo grado va riconosciuto di aver tentato di introdurre le scienze sociali nel processo penale, in relazione al nesso causale.

Tuttavia, si è visto come la legge individuata non presentasse i caratteri di scientificità.

La Corte d'Appello e la Cassazione, senza provare ad individuare diverse teorie rispettose dei suddetti parametri, hanno radicalmente escluso la possibilità di individuare una legge di carattere scientifico in ambito psichico.

È perciò auspicabile un intervento della Suprema Corte volto ad affermare o a smentire quanto sancito dalla pronuncia statunitense *Kumho Tire*²²⁵.

È inoltre necessario che si faccia chiarezza sulla sussistenza di un preciso ordine gerarchico tra legge scientifica e massima di esperienza nonché sull'applicazione di parametri di affidabilità validi per le regole d'uso, precisando se anche a quest'ultime vada applicato il tentativo di smentita al fine di riconoscere la 'migliore esperienza' in materia.

²²⁵F. Stella, *Giustizia e Modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, cit., p. 474.

F. Stella, pur non riferendosi direttamente al campo della causalità psichica, afferma: «Come la sentenza Daubert, così la sentenza Kumho dovrà trovare cittadinanza nei processi penali del nostro Paese, se non vogliamo che la regola dell'oltre il ragionevole dubbio diventi una regola priva, seppur parzialmente, di contenuto; ed è d'obbligo l'auspicio che tutto ciò venga detto esplicitamente, e al più presto, dalla Corte Suprema italiana».

CAPITOLO III. IL NESSO CAUSALE DI NATURA PSICHICA NELLE SINGOLE IPOTESI DI REATO

1. Premessa

Nel seguente capitolo vengono proposte alcune fattispecie di parte speciale in cui assume rilievo centrale il nesso causale psichico.

Ci si soffermerà, in particolare, sulla prova dell'evento psichico, sulla valutazione del carattere di idoneità della condotta comunicativa e sull'accertamento del peculiare collegamento eziologico.

Si cercherà, inoltre, di evidenziare le similitudini esistenti tra lo specifico delitto in esame e l'istituto del concorso morale.

2. Il delitto di atti persecutori

Si propone l'analisi del delitto di atti persecutori, disciplinato dall'art. 612-*bis* c.p.

Rileva, ai nostri fini, il c.1: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».

Quando è integrato il concorso morale ex art. 110 c.p., si è in presenza di un istigatore e di un autore materiale del reato: il primo determina o rafforza il proposito criminoso in capo al secondo che realizza il reato oggetto dell'istigazione; sono, dunque, due i soggetti chiamati a rispondere di quanto commesso.

Nel caso, invece, della realizzazione monosoggettiva del delitto di atti persecutori, vi è un solo soggetto penalmente responsabile, il quale, minacciando o molestando in modo reiterato la vittima, determina l'insorgere di tre eventi psichici alternativi: il perdurante e grave stato di ansia o di paura, il fondato timore, l'alterazione delle proprie abitudini di vita²²⁶.

²²⁶G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona*, Bologna, 2024, p. 312.

Gli Autori osservano come il secondo e il terzo evento possano apparire superflui in quanto è soltanto il primo che concretizza l'offesa al bene giuridico rappresentato dalla tranquillità psicologica, p. 312.

Il terzo evento psichico consiste nella costrizione indotta nella persona offesa, la quale cambia le proprie abitudini di vita. Ebbene «se la vittima vi è davvero 'costretta' per sfuggire a una pressione psicologicamente opprimente, difficilmente potrà di fatto non accompagnarsi a un contemporaneo sentimento di ansietà e paura, cioè proprio a quel tipo di disagio che il legislatore ha preso in considerazione come primo evento», p. 312.

Se si tratta di concorso morale, l'evento che si verifica è di tipo intermedio nel senso che la determinazione o il rafforzamento del proposito criminoso deve manifestarsi nel mondo esterno attraverso un preciso comportamento tenuto dal destinatario dell'influenza psichica, ossia la commissione del fatto di reato oggetto di quest'ultima.

Se è posto in essere il delitto di atti persecutori, vengono in rilievo due diverse tipologie di eventi.

Il «perdurante e grave stato di ansia o di paura» e il «fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva» sono eventi psichici finali: essi «non devono essersi tradotti in comportamenti esteriori, ma si esauriscono nella sfera interiore della vittima»²²⁷.

L'alterazione delle proprie abitudini, al contrario, presuppone un evento psichico intermedio: la condotta di reiterate minacce o molestie deve aver prodotto nella vittima un «effetto 'destabilizzante'»²²⁸ che si è poi tradotto nel mondo esterno in un cambiamento delle consuete attività.

«L'unico processo decisionale che l'art. 612-bis c.p. riconosce in capo alla vittima impegna il terzo evento, il cambio di abitudini di vita, che presuppone (almeno) un evento intermedio di tipo psichico, la decisione da cui sorge l'alterazione dello stile esistenziale. Diversamente, gli altri due eventi non scaturiscono da un'autentica 'decisione' né presumono un evento intermedio. Ansia, paura e timore sono stati d'animo frutto sì di interazione comunicativa con l'agente, ma che il soggetto passivo esprime senza l'esercizio del volere e che la norma dipinge come eventi finali, sforniti di un seguito operativo»²²⁹.

È significativo l'elemento decisionale per distinguere tra evento finale ed evento intermedio.

²²⁷ M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti. Una rilettura del 'modello Franzese'*, cit., p. 507.

²²⁸ M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti. Una rilettura del 'modello Franzese'*, cit., p. 503.

²²⁹ M. Caputo, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, in M. Bertolino, L. Eusebi, G. Forti (a cura di), *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011, p. 1400, 1401.

L'Autore aggiunge, nota 70: «Non si 'decide' di avere paura o di essere ansioso e timoroso. Se per il cambio delle abitudini di vita può dirsi che la vittima *coacta tamen voluit*, nel caso della paura, dell'ansia e del timore viene meno il *voluit* e resta solo *coacta*. A differenza del terzo evento, dove le minacce e le molestie portano a un insieme di *facere* e non *facere* (la persona offesa si sente come obbligata a compiere azioni che altrimenti non avrebbe compiuto o ad astenersi dal compiere azioni che altrimenti avrebbe compiuto), il primo e il secondo sono fondamentalmente riconducibili alla categoria dell'esse: per dirla in altro modo, il soggetto non *agit*, *sed agitatur*».

L'evento più facilmente dimostrabile è senz'altro quello intermedio dal momento che può essere rinvenuto nel mondo esterno un sintomo di quell'interazione tra intelligenze avvenuta nel mondo interno della psiche²³⁰.

L'influenza esercitata dall'agente sulla vittima, all'opposto, non trova una corrispondenza fattuale nel caso in cui l'evento sia 'finale'.

Viene così evidenziato come le difficoltà connesse alla prova dei due eventi psichici finali ex art. 612-*bis* c.p. presentino il rischio di condurre «a strategie accusatorie e a pronunce che valorizzano eccessivamente il cambiamento di abitudini, dando rilievo anche a cambiamenti non particolarmente significativi»²³¹.

Il dato testuale della norma, oltretutto, pone problemi interpretativi nel momento in cui non è chiaro se il legislatore, ex art. 612-*bis* c.p., abbia voluto tipizzare un reato di evento oppure un reato di condotta.

In favore della prima ipotesi si sottolinea come dai lavori preparatori emerga espressamente l'intenzione di delineare la fattispecie come reato di evento.

In secondo luogo, si mette in risalto la scelta del legislatore di utilizzare, da un lato, il verbo 'cagionare' che «esprime icasticamente la necessità di un vincolo condizionalistico tra la condotta e un risultato isolabile come evento naturalistico del reato»²³²e, dall'altro lato, l'aggettivo 'perdurante' riferito allo stato di ansia, qualifica che comunica un dato già verificatosi²³³.

Viene, in aggiunta, compiuta una precisa osservazione a proposito della severità della pena comminata, la quale «appare proporzionata alla gravità espressa da una norma incriminatrice che contempra un'effettiva lesione del bene giuridico, e non una semplice esposizione a pericolo»²³⁴.

Infine, la teoria dell'evento evita di anticipare il momento di consumazione del reato²³⁵.

Altra parte della dottrina, ritiene, piuttosto, che l'art. 612 *bis* c.p. presenti natura di reato di pericolo concreto, come suggerito dall'espressione 'in modo da'.

²³⁰C. Minnella, *Gli eventi del delitto di atti persecutori tra carenze di oggettività e difficoltà di accertamento processuale*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 155 ss.

²³¹M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti. Una rilettura del 'modello Franzese'*, cit., p. 507 ss.

²³²M. Caputo, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 1392.

²³³R. Bartoli, M. Pelissero, S. Seminara, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, 2ª edizione, Torino, 2022, p. 159.

²³⁴M. Caputo, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 1392.

²³⁵R. Bartoli, M. Pelissero, S. Seminara, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, cit., p. 159.

Secondo tale indirizzo, bisogna, dunque, valutare *ex ante* l'idoneità della condotta di minacce e/o lesioni a pregiudicare il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice²³⁶.

Quest'ultimi Autori ricordano come nella prima versione dei lavori parlamentari si fosse scelta la formulazione del pericolo concreto, proprio per le difficoltà di accertamento del nesso causale psichico.

In aggiunta, se l'obiettivo dell'art. 612 *bis* c.p. è quello di evitare «l'*escalation* di violenze future», «la norma risulterebbe in asse con il ruolo assegnatole solo ove non si attenda la verifica di un evento dannoso»²³⁷.

L'argomento del rigore del trattamento sanzionatorio, quale elemento in grado di dimostrare la natura di reato di evento, per tali Studiosi, non è decisivo: esso è dovuto «al proposito di far scattare le misure cautelari a immediata e efficace protezione della vittima, senza però che nulla vieti al giudice di applicare la pena in dosi inferiori al massimo, congrue rispetto alla natura di reato di pericolo»²³⁸.

Ancora, «non è contestabile che l'aggettivo 'fondato' utilizzato per connotare la qualità del timore, esiga una valutazione circa l'idoneità *ex ante* della condotta a ingenerare il turbamento in una persona normale, valutazione difficilmente coniugabile con una fattispecie di danno»²³⁹.

Il riconoscimento della natura di pericolo permette una valutazione di idoneità della condotta secondo parametri oggettivi; invece, «utilizzando il modello del reato di evento, l'alterazione psichica potrebbe verificarsi anche in casi di sostanziale inoffensività degli atti persecutori - come quando la vittima sia affetta da particolare fragilità psicologica- con un'estensione della tipicità al di là delle stesse intenzioni legislative», così come «una condotta particolarmente invasiva potrebbe non essere punita, sol che la vittima sia una persona ostinata e determinata a non farsi condizionare l'esistenza da un soggetto che vuole mantenere al di fuori della propria vita privata»²⁴⁰.

C'è chi propone una soluzione mista.

Per costoro, rispetto al primo e al terzo evento, si tratta di un reato di danno così da tutelare maggiormente la vittima.

²³⁶ Il bene giuridico protetto consiste nella serenità della psiche e della vita privata, esso non coincide semplicemente con la libertà di autodeterminazione.

R. Bartoli, M. Pelissero, S. Seminara, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, cit., p. 157.

²³⁷ M. Caputo, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 1394.

²³⁸ M. Caputo, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 1394.

²³⁹ M. Caputo, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 1394.

²⁴⁰ M. Caputo, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 1394, 1395.

Si attenda il seguito della trattazione per la critica a tale impostazione.

Rispetto, invece, al 'fondato timore' si configura un reato di pericolo: «La fondatezza del timore altro non è che la concretezza del pericolo corso dalla propria o altrui incolumità. Il timore sarà fondato, infatti, solo se il bene dell'incolumità della vittima o del congiunto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, abbia corso un pericolo in conseguenza di molestie e minacce reiterate»²⁴¹.

Oggi prevale, tuttavia, la prima ipotesi: l'art. 612-*bis* c.p. configura un reato di evento.

Stante tale natura, non resta che discutere, in ambito di atti persecutori, dell'impiego del modello causale-bifasico, proprio della sentenza Franzese.

Le critiche all'applicazione di tale modello sono le medesime viste a proposito del concorso morale, *in primis* il carattere di irripetibilità delle interazioni psiche.

Appare significativo riprendere l'analisi compiuta da Matteo Caputo, volta a dimostrare, al contrario, la ripetibilità delle stesse.

«La fetta di pensiero che anima i sentimenti si radica in famiglie di credenze che strutturano i nostri modi di sentire. Ogni emozione è associata a una specifica famiglia di credenze, che ci aiuta a comprenderla e definirla. Dalle famiglie di credenze, che risentono della temperie culturale in cui attecchiscono, sono agevolmente ricavabili alcune 'griglie di comportamento', schemi ripetibili entro i quali riportare i contegni umani di condizionamento psichico», «non è da escludere *a priori* il ricorso a generalizzazioni che attestino una regolarità causale di tipo probabilistico, secondo l'*id quod plerumque accidit*, tra un avvenimento del mondo fisico e un avvenimento del mondo psichico. Nessuna dubita che pedinare quotidianamente una persona si riveli un comportamento che, generalmente, costituisce fonte di ansia per il pedinato»²⁴².

Si osservi come sia riconosciuta la possibilità di applicare il modello causale bifasico grazie all'identificazione, in materia, di massime di esperienza, senza che venga fatto alcun riferimento alla possibile esistenza di leggi scientifiche applicabili in caso di atti persecutori.

L'utilizzazione del modello condizionalistico, come enucleato dalla sentenza Franzese, richiede il rispetto sia della fase generalizzante sia della fase individualizzante.

Qualora si ritenga possibile il suo impiego, nella fase generalizzante «si dovrà attingere all'ampia letteratura psicologica in tema di *stalking*, selezionando quegli studi che presentino requisiti di affidabilità in termini di rigore metodologico, consenso presso la comunità

²⁴¹ M. Caputo, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 1396, 1397; R. Bartoli, M. Pelissero, S. Seminara, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, cit., p. 159.

²⁴² M. Caputo, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 1402.

scientifico e autorevolezza dei ricercatori (è evidente come si faccia riferimento ai criteri Daubert-Cozzini), o, in subordine, ricorrere a massime d'esperienza sottoposte a vaglio critico e tentativi di falsificazione»²⁴³.

Secondo M. Lamanuzzi, è proprio nell'ambito di questo primo passaggio che bisogna verificare, sulla base degli studi scientifici esistenti in materia o sulla base della migliore esperienza, che la condotta sia oggettivamente idonea «a superare le barriere difensive di una 'persona comune'»²⁴⁴.

In altre parole: «la fase generalizzante dovrebbe assumere un ruolo di 'filtro' rispetto ai contegni comunicativi troppo 'deboli' per superare le barriere costituite dall'autonomia decisionale e dai naturali meccanismi di autoprotezione del destinatario. Quest'ultimo, per inciso, va inteso (...) come destinatario 'modello' (*reasonable person*), integrato alla luce delle peculiarità del contesto, anzitutto relazionale, in cui si inserisce la vicenda concreta»²⁴⁵.

L'Autrice considera questo modello adatto ad ogni forma di interazione psichica.

Quest'ultimo, dunque, è valido non solo nel caso di atti persecutori ma anche nel caso, ad es., di concorso morale.

Quindi, nel caso in cui il destinatario dell'attività comunicativa sia il correo ex art. 110 c.p., essa deve essere idonea a superare i limiti della libertà di espressione dell'agente e dell'autoresponsabilità del futuro esecutore materiale del reato: il contegno dell'agente, in quel determinato contesto, deve essere idoneo a determinare o a rafforzare il proposito criminoso nella psiche di una *reasonable person*.

Nel caso in cui, invece, il destinatario dell'influenza psichica sia la persona offesa, come si verifica ex art. 612 *bis* c.p., la condotta deve essere idonea a superare la capacità di autotutela del destinatario stesso: le reiterate minacce e/o molestie devono essere astrattamente idonee a generare almeno uno dei tre eventi alternativi.

«Vi sarebbe da chiedersi se possano superare la fase generalizzante del giudizio tutte quelle condotte che, sebbene abbiano di fatto angosciato o spaventato la vittima, non erano, sulla base della letteratura scientifica in materia, obiettivamente dotate di carica persecutoria»²⁴⁶.

La risposta sembra essere negativa dal momento che «valorizzare oltremisura l'eccezionale vulnerabilità della vittima, non riconducibile all'eventuale categoria 'sensibile' di appartenenza

²⁴³ M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti*, cit., pp. 506, 507.

²⁴⁴ M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti*, cit., pp. 508, 509.

²⁴⁵ M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti*, cit., pp. 209, 210.

²⁴⁶ M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti*, cit., p. 508.

(minori, soggetti con disabilità o con deficit cognitivi, ecc.), priverebbe il primo momento dell'accertamento eziologico di quella funzione di garanzia che (...) dovrebbe svolgere»²⁴⁷.

Il carattere dell'idoneità deve essere considerato rispetto all'evento psichico, finale o intermedio, previsto dalla fattispecie.

Dunque, l'attività persuasiva, nel caso di concorso morale ex art. 110 c.p., deve essere idonea a determinare o a rafforzare il proposito criminoso in capo ad una persona ragionevole, calata in quel determinato contesto²⁴⁸.

Le minacce e/o molestie reiterate ex art. 612-bis c.p.²⁴⁹, devono essere idonee a determinare (sempre avendo come riferimento una *reasonable person* presente in quel contesto concreto) uno stato di ansia o di paura ovvero un fondato timore per l'incolumità ovvero un effetto destabilizzante che porti al cambiamento di abitudini; ad es., il reiterato pedinamento è idoneo a generare uno stato di ansia.

L'esame di idoneità della condotta, tra l'altro, viene esplicitamente richiesto dalla Corte costituzionale²⁵⁰: «Con lo speciale reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. il legislatore ha ulteriormente connotato la condotta di minaccia e molestia, richiedendo che le stesse siano realizzate in modo reiterato e idoneo a cagionare almeno uno degli eventi indicati nel testo normativo (stato di ansia o di paura, timore per l'incolumità e cambiamento delle abitudini di vita)», in altre parole per la sussistenza del reato di atti persecutori «occorre una condotta reiterata, idonea a causare nella vittima una delle conseguenze descritte»²⁵¹.

È importante rilevare che, qualora si inquadrì la fattispecie come reato di condotta, in particolare come reato di pericolo concreto, l'idoneità della stessa è analizzata in relazione alla

²⁴⁷ M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti*, cit., p. 508.

²⁴⁸ A. Spena, *Istigazione punibile e libertà di parola. Riflessioni in margine della sentenza De Luca*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, p. 847 ss. Secondo l'Autore da ultimo citato, un conto è l'«uso criminale della parola», un altro, la «libertà di espressione delle proprie idee».

A. Sereni, *Istigazione al reato e autoresponsabilità. Sugli incerti confini del concorso morale*, Padova, 2000, p. 141 ss.

²⁴⁹ La fattispecie di atti persecutori ha la struttura di reato abituale. A. Peccioli, *Il delitto di stalking: prime applicazioni nella giurisprudenza di legittimità*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 1308 ss.

Infatti, p. 1308, lo stalking consiste in «una serie di comportamenti, che se considerati isolatamente possono anche essere leciti (come una telefonata o l'invio di un sms) o anche già costituenti reato (un'ingiuria, una diffamazione o una minaccia di morte), che assumono, però, rilevanza penale solo se ripetuti nel tempo».

²⁵⁰ Corte cost. 172/2014. La Corte era stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 612-bis c.p. per violazione dell'art. 25 c.2 Cost. Si attenda il prosieguo della trattazione.

A. Valsecchi, *La Corte costituzionale fornisce alcune importanti coordinate per un'interpretazione costituzionalmente conforme del delitto di stalking*, in *Dir. pen. cont.*, 23 giugno 2014.

²⁵¹ Corte cost. 172/2014, p. 2735.

probabilità di lesione del bene giuridico; se, viceversa, la fattispecie è considerata reato di evento, l'idoneità va vagliata in relazione alla produzione di almeno uno dei tre eventi previsti.

M. Lamanuzzi, come sopra anticipato, sembra ritenere che la valutazione di idoneità vada effettuata nell'ambito della fase generalizzante.

Afferma, infatti, che tale giudizio, sulla base della miglior scienza ed esperienza, serve a identificare, nel primo *step* del modello bifasico, degli «antecedenti verosimili»²⁵².

Una volta ritenuta idonea la condotta, non è chiaro se occorra poi procedere, sempre durante tale prima fase, a verificare che quell'antecedente (già giudicato idoneo) rientri nel novero di quelli che «sulla base di una successione regolare conforme ad una legge dotata di validità scientifica (c.d. legge generale di copertura) portano ad eventi del tipo di quello verificatosi in concreto»²⁵³ (in tale caso la fase generalizzante sarebbe articolata in due passaggi) o se tale secondo passaggio sia da omettere in quanto sostanzialmente coincidente con l'apprezzamento di idoneità, effettuato sempre sulla base della miglior scienza ed esperienza. Si tratta, cioè, di capire se la fase generalizzante debba coincidere o meno con il giudizio di valutazione *ex ante* della condotta.

Così sembra stando alle parole di Autori come M. Lamanuzzi, M. Caputo e M. Miglio²⁵⁴.

«La prima fase del giudizio causale assolve in questo a una funzione prognostica, di prospettazione di un determinato risultato come probabile o almeno possibile, in quanto attesta la ricorrenza di connessioni regolari fra la categoria astratta antecedenti cui appartiene la condotta e la categoria astratta di risultati cui appartiene l'evento»²⁵⁵, o ancora «L'unica differenza rispetto al modello condizionalistico sarà di tipo qualitativo, nel senso che in luogo di un metodo puramente deduttivo il giudice si eserciterà con considerazioni normo-valutative che attengono alla normale reattività/motivabilità, al cospetto di determinati stimoli, di una classe di soggetti posti in un certo contesto»²⁵⁶.

Può tuttavia osservarsi come, un conto è valutare l'idoneità della condotta a causare l'evento, un altro è verificare se la condotta (in astratto idonea), con una probabilità pari a X, sia causa dell'evento (del tipo di quello rientrante nella categoria astratta di riferimento).

²⁵² M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti*, cit., p. 249.

²⁵³ G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., p. 249.

²⁵⁴ La posizione di quest'ultimo sarà analizzata nel paragrafo dedicato all'istigazione al suicidio.

²⁵⁵ M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti*, cit., p. 212.

²⁵⁶ M. Caputo, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 1403.

Nel primo caso si esaminano esclusivamente le caratteristiche della condotta; nel secondo, viene preso in considerazione anche l'evento²⁵⁷.

Ciò che è certo è che la *ratio* dell'accertamento del carattere dell'idoneità sta nell'assicurarsi che venga superata la capacità di autotutela di una persona ragionevole e tale indispensabile valutazione rappresenta senz'altro una significativa differenza tra causalità naturalistica e causalità psichica.

La *ratio* del modello bifasico, invece, è quella di indagare il collegamento causale tra condotta ed evento.

Alla luce di quanto osservato, giova ribadire che è indispensabile chiarire se la fase generalizzante debba coincidere o meno con il giudizio di idoneità della condotta.

Autorevole dottrina, a proposito del concorso morale²⁵⁸, afferma: «al giudizio prognostico sull'idoneità della condotta deve quindi accompagnarsi una valutazione di tipo diagnostico, volta a stabilire se, nel caso concreto, l'istigazione abbia effettivamente sortito un proprio effetto. E la questione si sposta così sulle modalità di accertamento causale tra attività psichiche ed eventi fisici»²⁵⁹.

Quindi, secondo un diverso orientamento, l'indagine relativa al carattere dell'idoneità pare costituire una fase preliminare rispetto all'applicazione del modello causale bifasico.

Anche la Corte costituzionale sembra abbracciare questa impostazione: «le medesime (ossia le reiterate condotte di minacce o molestia) devono anche essere idonee a cagionare uno dei tre eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice. Una tale valutazione di idoneità non può che essere condotta in concreto dal giudice esaminando il singolo caso sottoposto al suo giudizio e tenendo conto che (...) non è sufficiente il semplice verificarsi di uno degli eventi previsti dalla norma penale, né basta l'astratta idoneità della condotta a cagionarlo, occorrendo invece dimostrare il nesso causale tra la condotta posta in essere dall'agente e i turbamenti derivati alla vita privata della vittima»²⁶⁰.

Ad ogni modo, esaurita la fase generalizzante (sempre se si reputa utilizzabile il modello bifasico), si dovrà poi passare alla fase individualizzante del giudizio, volta ad appurare che la legge scientifica scelta (o massima di esperienza) sia applicabile al caso concreto, stante le risultanze probatorie e l'esclusione di decorsi causali alternativi.

²⁵⁷ M. Lamanuzzi sembra, in verità, sovrapporre giudizio di idoneità e fase generalizzante.

²⁵⁸ L'osservazione può essere estesa anche alla fattispecie in esame.

²⁵⁹ S. Seminara, *Riflessioni sulla condotta istigatoria come forma di partecipazione al reato*, cit., p. 1125 ss.

²⁶⁰ Corte cost. 172/2014, pp. 2736, 2737.

Tuttavia, analizzando la prassi giudiziaria può considerarsi che «le motivazioni delle sentenze riguardanti il delitto di cui all'art. 612-*bis* si soffermano più sulla verifica dell'idoneità delle condotte in imputazione a produrre grave stato di ansia o di paura od il fondato timore che sulla dimostrazione *ex post* del nesso eziologico e di fatto legittimano una surrettizia ed inaccettabile “trasformazione degli atti persecutori in un reato di pericolo concreto”»²⁶¹.

Spesso la Cassazione afferma, inizialmente, la necessità di considerare, rispetto alla condotta, «tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui si è consumata»²⁶².

Ebbene, nonostante la premessa, la stessa si limita, di frequente, ad un giudizio di idoneità delle reiterate minacce e/o molestie rispetto alla produzione di uno dei tre eventi descritti, senza procedere all'applicazione del modello causale bifasico, in evidente contrasto con quanto sostenuto dalla Corte costituzionale in materia.

È opportuno ricordare come in relazione all'art. 612 *bis* c.p., sia stata sollevata una questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 25 c.2 Cost.²⁶³, in particolare per inosservanza del principio di determinatezza²⁶⁴.

Secondo il giudice rimettente non sono sufficientemente determinati «il *minimum* della condotta intrusiva temporalmente necessaria e sufficiente affinché possa dirsi integrata la persecuzione penalmente rilevante»²⁶⁵; le nozioni psichiche di ‘perdurante e grave stato di ansia o di paura’; l'elemento della fondatezza legato al timore così come il concetto, eccessivamente elastico, di ‘abitudini di vita.

La Corte dichiara la questione non fondata.

In tale sede interessa la motivazione fornita dalla Corte.

«Il fatto che il legislatore, nel definire le condotte e gli eventi, abbia fatto ricorso a una enunciazione sintetica della norma incriminatrice (...) e non abbia adottato, invece, una tecnica analitica di enumerazione dei comportamenti, non comporta, di per sé, un vizio di indeterminatezza, purché attraverso l'interpretazione integrata, sistemica e teleologica, si pervenga alla individuazione di un significato chiaro, intellegibile e preciso dell'enunciato»²⁶⁶.

²⁶¹ G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 354.

²⁶² Cass. pen., Sez. V, 01/10/2025, n. 32506. Il medesimo concetto, con le stesse parole della sopra citata sentenza, viene ribadito da Cass. pen., Sez. V, 03/02/2026, n. 4536.

²⁶³ Corte cost. 172/2014.

²⁶⁴ Per l'analisi di tale principio si attenda l'analisi del delitto di plagio.

²⁶⁵ Corte cost. 172/2014, p. 2731.

²⁶⁶ Corte cost. 172/2014, pp. 2735, 2736.

Ancora, «Il principio di determinatezza non esclude, infatti, l'ammissibilità di formule elastiche, alle quali non infrequentemente il legislatore deve ricorrere stante la "impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a 'giustificare' l'inosservanza del precetto e la cui valenza riceve adeguata luce dalla finalità dell'incriminazione e dal quadro normativo su cui essa si innesta" (sentenze n. 302 e n. 5 del 2004)»²⁶⁷.

Da ultimo è bene evidenziare come, per la dottrina maggioritaria, la prova degli eventi psichici in questione non richieda la disposizione di una perizia sulla persona offesa e come dunque non ci sia bisogno che l'accertamento avvenga secondo «parametri scientifici propri del sapere medico»²⁶⁸.

Il giudice deve quindi ricorrere a «più generici criteri di senso comune»²⁶⁹ ossia a massime di esperienza.

È stato fatto notare come il ricorso a tale criterio comporti «il rischio di una ricostruzione giudiziale non solo lata, ma anche approssimativa degli stati psicologici in questione: 'ansia' e 'paura' sono così generici che nell'uso linguistico corrente tendono -per di più- a sovrapporsi»²⁷⁰.

La Corte costituzionale è intervenuta sul punto, chiarendo che il giudice deve tenere in considerazione gli «elementi sintomatici» di tali eventi riguardanti la sfera emotiva: sono quest'ultimi, grazie al ricorso a massime di esperienza, a provare i risultati psichici in questione.

Infatti, «essi (il 'perdurante e grave stato di ansia e di paura' e il 'fondato timore per l'incolumità') debbono essere accertati attraverso un'accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell'agente, che denotino una apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima»²⁷¹; «la prova dello stato di ansia e di paura può e deve essere ancorata ad elementi sintomatici che rilevino un reale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente, nonché dalle condizioni soggettive della vittima, purché note all'agente, e come tali necessariamente rientrati nell'oggetto del dolo»²⁷².

²⁶⁷Corte cost. 172/2014, pp. 2736.

²⁶⁸G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona*, cit., p. 310.

²⁶⁹G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona*, cit., pp. 310, 311.

²⁷⁰G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona*, cit., pp. 310.

²⁷¹Corte cost. 172/2014, pp. 2737.

²⁷²Corte cost. 172/2014, pp. 2737.

3. L'evento psichico nel reato di tortura

Il divieto di tortura è previsto, *in primis*, da importanti fonti internazionali²⁷³.

In particolare, dalla Convenzione ONU contro la tortura ed altri trattamenti disumani e degradanti, c.d. CAT (1984), dal suo Protocollo opzionale di New York (2002) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000).

L'art. 1 della Convenzione ONU introduce la definizione di tortura:

Ai fini della presente Convenzione, il termine «tortura» designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate²⁷⁴.

Tale Convenzione prende in considerazione esclusivamente la tortura pubblica (c.d. di Stato o verticale o propria).

L'art. 3 della Convenzione Europa dei Diritti dell'Uomo sancisce il divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti.

La CEDU non si riferisce peculiarmente alla tortura perpetrata da un funzionario pubblico, pertanto, riconosce la possibile commissione della stessa anche da parte di un privato, c.d. tortura privata (anche detta comune o orizzontale o impropria).

²⁷³ A. M. Maugeri, *Delitti contro la libertà morale*, in D. Pulitanò (a cura di), *Diritto penale. Parte speciale. Tutela penale della persona*, Torino, 2019, p. 258 ss.

²⁷⁴ For the purposes of this Convention, the term "torture" means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.

Guardando all'ordinamento italiano, si ricorda come un esplicito obbligo di incriminazione è contenuto nella nostra Costituzione, all'art. 13 c.4: È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

Tuttavia, specifiche disposizioni volte ad incriminare la tortura, art. 613-*bis* c.p. e 613-*ter* c.p., vengono introdotte soltanto nel 2017, con la legge n. 110 (l. 14 luglio 2017, n. 110)²⁷⁵.

L'art. 613-*bis* c.p. afferma:

(c.1) Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

(c.2) Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

A differenza di quanto previsto dalla Convenzione ONU, il legislatore italiano ricomprende nella norma sia la tortura privata, al c.1 (reato comune) sia la tortura pubblica, al c.2 (reato proprio): si tratta di due fattispecie incriminatrici autonome, a disvalore progressivo in base alla qualifica del soggetto.

La fattispecie viene collocata in chiusura dei delitti contro la libertà morale, viene però opportunamente rilevato come il bene giuridico tutelato non sia soltanto la libertà psichica e l'integrità psico-fisica della vittima, dal momento che «il bene primariamente leso dalla tortura è quello della dignità della persona umana»²⁷⁶.

²⁷⁵R. Bartoli, M. Pelissero, S. Seminara, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, cit., p. 165 ss.

L'Italia aveva ratificato la Convenzione CAT con la legge n. 498 del 1998 ma senza introdurre una specifica fattispecie, in violazione dell'art. 4 della stessa Convenzione che imponeva un obbligo di penalizzazione della tortura.

Il nostro Paese viene così condannato nel 2015 e nel 2017 dalla Corte EDU.

Tali condanne sono successive al G8 svoltosi a Genova nel 2001. In occasione della riunione degli otto capi di Governo, si erano tenuti tumulti di piazza, sedati dalle forze di polizia con violenze fisiche e psicologiche suscettibili di integrare il delitto di tortura previsto dall'art. 1 della Convenzione CAT.

Tuttavia, non essendo stata prevista una fattispecie *ad hoc* nel nostro ordinamento, la maggior parte dei processi, riguardanti gli apparati di polizia, si concluse con una declaratoria di prescrizione.

L'intervento della Corte EDU è successivo a tale vicenda.

²⁷⁶E. Scaroina, *Il delitto di tortura. L'attualità di un crimine antico*, Bari, 2018, p. 254 ss.

In relazione alla tortura di Stato si vuole tutelare anche il corretto andamento della pubblica amministrazione e dell'amministrazione della giustizia, dal momento che la stessa frequentemente è commessa in ambito procedimentale.

Si tratta di un reato di evento a forma vincolata.

Viene proposto in questa sede proprio per la presenza dell'evento psichico finale.

La condotta, consistente nelle violenze o minacce gravi ovvero nell'agire con crudeltà, deve cagionare almeno uno dei due eventi previsti: l'evento naturalistico rappresentato dalle acute sofferenze fisiche e/o l'evento del verificabile trauma psichico²⁷⁷.

L'evento naturalistico non pone particolari problemi di accertamento.

Ciò che risulta più problematica è la prova dell'evento psichico e del conseguente nesso causale.

Ora, tali eventi alternativi non devono necessariamente consistere in una lesione personale proprio perché che, a tal proposito, è prevista una specifica aggravante (art. 613-bis c.p. c.4).

Infatti, «molte delle nuove forme di tortura non lasciano segni sul corpo della vittima, e non sempre danno origine a vere e proprie patologie psichiatriche: si pensi al c.d. *waterboarding*, o alla tecnica della privazione prolungata del sonno, o ancora agli effetti che anche una singola minaccia di tortura (...) potrebbe avere sulla psiche di una persona accusata di un crimine e sottoposta ad un interrogatorio finalizzato ad estorcerle una confessione»²⁷⁸.

L'aggettivo 'verificabile' associato all'evento psichico, secondo dottrina e giurisprudenza prevalenti, è del tutto superfluo: è scontato che ogni elemento della fattispecie debba essere provato.

Secondo alcuni Autori esso ha una funzione pedagogica: rappresenta un monito a non rinunciare alla prova del trauma interiore, nonostante le difficoltà del riscontro²⁷⁹.

Per quanto riguarda l'individuazione dell'evento psichico e la prova del conseguente nesso causale, si rimanda alle considerazioni avanzate ex art. 612-bis c.p.

Infatti, per la prova del trauma psichico occorre far riferimento agli elementi esteriori sintomatici dello stesso, senza necessità di dover ricorrere ad una perizia o ad una consulenza tecnica.

«In tema di tortura, il "trauma psichico verificabile", previsto dall'art. 613-bis cod. pen. non deve necessariamente tradursi in una sindrome duratura da "trauma psichico strutturato" (PTSD) e può consistere anche in una condizione critica temporanea che risulti, per le sue

²⁷⁷P. Lobba, *Punire la tortura in Italia. Spunti ricostruttivi a cavallo tra diritti umani e diritto penale internazionale*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, p. 232 ss.; I. Marchi, *Il delitto di tortura: prime riflessioni a margine del nuovo art. 613-bis c.p.*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, p. 9 ss..

²⁷⁸A. Colella, *La risposta dell'ordinamento interno agli obblighi sovranazionali di criminalizzazione e persecuzione penale della tortura*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, p. 829.

²⁷⁹G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 356.

caratteristiche, non integrabile nel pregresso sistema psichico della vittima, sì da minacciarne la coesione mentale e di tale condizione la norma richiede l'oggettiva riscontrabilità, che non esige necessariamente l'accertamento peritale, né l'inquadramento in categorie nosografiche predefinite, potendo assumere rilievo anche gli elementi sintomatici ricavabili dalle dichiarazioni della vittima, dal suo comportamento successivo alla condotta dell'agente e dalle concrete modalità di quest'ultima»²⁸⁰.

Circa il rapporto causale, come per gli atti persecutori, si assiste alla mancata applicazione giurisprudenziale del modello causale-bifasico secondo il paradigma Francese.

Si propone, a titolo esemplificativo, l'analisi di due sentenze.

Nel primo caso, la Corte di Cassazione²⁸¹ conferma la condanna di un padre ritenuto responsabile del reato di tortura in danno delle due figlie minori.

Si riporta il capo d'imputazione richiamato nella pronuncia in esame.

Viene ritenuto integrato l'art. 613 *bis* c.p. «"... perché (il padre), agendo con crudeltà e mediante più condotte nei confronti delle minori, affidate alla sua vigilanza, Je.So., affetta da handicap fisico e psichico totalmente dipendente dalla madre anche caregiver, e Je.An., facendo assistere le minori all'omicidio della loro madre Kr.Zd., allontanandole a bordo di un'autovettura dal luogo dell'omicidio insieme alla loro madre in agonia mortale, alla quale agonia le minori assistevano, privandole di sostegno tecnico psicologico post tragedia, privando Je.So. della terapia farmacologica di regola assunta, ma gestendo fisicamente Je.So. con produzione di lividi diffusi, ponendosi in fuga spericolata dall'inseguimento dei Carabinieri con un'autovettura a bordo della quale viaggiavano, disperate, anche le minori e senza le prescritte protezioni, comunicando falsamente ad Je.An. che la madre si era tolta la vita, cagionava a Je.So. crisi distoniche, tachicardia e desaturazione di ossigeno, che l'hanno ridotta in fin di vita e ad Je.An. un disturbo da stress post traumatico in bambina esposta a violenza assistita e un trauma complesso con sentimenti di terrore, angoscia di morte e rischio di scivolamento psicotico, agendo con crudeltà, per le condotte determinanti sofferenze aggiuntive rispetto alla perdita della madre ed esprimenti un atteggiamento interiore specialmente riprovevole; con l'aggravante delle lesioni gravi a Je.So., per la derivata malattia

²⁸⁰ Cass. pen., Sez. V, 08/07/2019, n. 47079.

²⁸¹ Cass. pen., Sez. I, 29/04/2024, n. 37171.

che ne ha posto in pericolo la vita; con l'aggravante delle lesioni gravissime ad Je.An., per la derivata malattia probabilmente insanabile"»²⁸².

La Suprema Corte, da un lato, enuclea puntualmente le molteplici condotte realizzate con crudeltà e violenza, quale l'aver costretto le minori ad assistere, prima, all'accoltellamento della madre, poi, all'agonia della stessa per almeno mezz'ora²⁸³.

Da un altro lato, definisce con precisione gli eventi.

Le plurime condotte cagionano in Je.So. gravi problematiche di salute: «crisi distoniche, tachicardia e desaturazione di ossigeno, che ne determinarono il ricovero presso l'Unità Operativa di neuropsichiatria infantile della A.O.U. di S., dove la piccola rimase in pericolo di vita per diversi giorni (da qui l'aggravante delle lesioni gravi), per poi essere trasferita, a partire dal (Omissis), presso l'ospedale pediatrico romano "(Omissis)", essendo necessario somministrarle cure specifiche in un reparto di pediatria d'urgenza»²⁸⁴.

Le stesse in Je.An. producono, invece, un "verificabile trauma psichico", in particolare «un disturbo da stress post traumatico in bambina esposta a violenza assistita e un trauma complesso consentimenti di terrore, angoscia di morte e rischio di scivolamento psicotico (da qui le lesioni gravissime "per la derivata malattia probabilmente insanabile")»²⁸⁵.

Ciò che stupisce è che non venga fatta alcuna menzione della necessaria dimostrazione del nesso causale tra le condotte evidenziate e l'evento di carattere psicologico.

La Corte sembra abbracciare un modello di spiegazione basato interamente su fatti, secondo la logica del *post hoc ergo propter hoc*.

Il secondo caso riguarda un ricorso in Cassazione avverso un'ordinanza con la quale vengono sottoposti a custodia cautelare alcuni soggetti, minorenni e maggiorenni, perché gravemente indiziati del reato di tortura²⁸⁶.

Nel caso di specie, vengono messe in atto ripetute spedizioni aggressive in danno di un soggetto che si trova 'in condizioni di minorata difesa', bersaglio e fonte di divertimento per gli agenti.

Si riportano alcuni significativi passaggi volti a ricostruire il fatto.

²⁸² Cass. pen., Sez. I, 29/04/2024, n. 37171, p. 2.

²⁸³ Cass. pen., Sez. I, 29/04/2024, n. 37171, p. 11.

²⁸⁴ Cass. pen., Sez. I, 29/04/2024, n. 37171, p. 12.

²⁸⁵ Cass. pen., Sez. I, 29/04/2024, n. 37171, p. 12.

²⁸⁶ Cass. pen., Sez. V, 08/07/2019, n. 47079. Si precisa che i gravi indizi sussistono in relazione anche ad altri reati, p. 1.

«Da alcune settimane, durante le ore serali e le prime del mattino, si erano verificati continui e reiterati danneggiamenti ai danni della abitazione dello S., con lancio di pietre e di altri oggetti, calci e colpi alla porta della abitazione e agli infissi della stessa. M.S., una dei firmatari dell'esposto, nelle spontanee dichiarazioni di quello stesso giorno, riferiva che le molestie erano iniziate da molti anni, forse una decina; che, tuttavia, ultimamente, a partire dal (OMISSIS), alle molestie dei ragazzini minorenni si erano aggiunte altre vessazioni»²⁸⁷.

Ancora «S. riferiva di essere schernito e aggredito da tempo da parte di ignoti che, in più occasioni, erano anche penetrati in casa sua, recentemente anche percuotendolo con mazze sulle mani, sui fianchi, sul ventre e sulle ginocchia; avevano distrutto suppellettili di casa e rubato trecento euro prima di fuggire; riferiva di non avere sporto in precedenza denuncia perché provato fisicamente e per paura di ritorsioni. D'altro canto, la polizia ha dato atto di averlo rinvenuto in casa in preda alla paura, in stato confusionale e in degradanti condizioni di trascuratezza igienica e di salute, avendo egli dichiarato di non mangiare da una settimana, neppure essendo uscito di casa per la spesa, per timore di imbattersi nei suoi aggressori; venivano, altresì, riscontrati i danni al portone di casa, alle finestre, alle serrande»²⁸⁸.

La Suprema Corte, oltre alle plurime condotte rilevanti ex art. 613 *bis* c.p., individua con precisione l'evento psichico consistente nella 'sindrome da evitamento' ossia una «"modalità di pensiero persistente e invalidante che non consente a un individuo di affrontare una situazione temuta"»²⁸⁹.

Al pari del caso precedentemente considerato, manca qualunque riferimento al legame eziologico tra condotta ed evento psichico.

4.1. Il delitto di istigazione o aiuto al suicidio

(c.1) Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

La fattispecie in esame presenta la medesima struttura del concorso di persone ex art. 110 c.p.

²⁸⁷ Cass. pen., Sez. V, 08/07/2019, n. 47079, p. 2.

²⁸⁸ Cass. pen., Sez. V, 08/07/2019, n. 47079, p. 2.

²⁸⁹ Cass. pen., Sez. V, 08/07/2019, n. 47079, p. 9.

La partecipazione all'altrui suicidio, infatti, può essere materiale (aiuto al suicidio) o psichica (istigazione al suicidio), nella duplice forma della determinazione o dell'istigazione.

Nel caso di concorso morale, Tizio tiene una condotta comunicativa (A) che determina o rafforza il proposito criminoso in capo a Caio (evento psichico intermedio, B.1), il quale commette il reato oggetto del proposito criminoso, nella forma tentata o consumata (evento naturalistico, B.2).

Entrambi i soggetti sono penalmente responsabili, Tizio a titolo di concorrente morale, Caio in quanto esecutore materiale.

Nel caso di istigazione al suicidio, Tizio tiene una condotta comunicativa (A) che determina o rafforza il proposito suicidario in capo a Caio (evento psichico intermedio, B.1), il quale si suicida o si procura una lesione grave o gravissima tentando il suicidio (evento naturalistico, B.2).

In tal caso, la determinazione e il rafforzamento non appartengono all'istituto del concorso di persone nel reato dal momento che, nel nostro ordinamento, il suicidio e il tentato suicidio sono leciti, non costituiscono eventi antiggiuridici²⁹⁰.

Pertanto, l'unico soggetto penalmente responsabile è colui che istiga o aiuta a realizzare il proposito suicidario.

Ciò sia in caso di suicidio riuscito (la morte del soggetto che ha compiuto l'atto comporta l'impossibilità di eseguire una eventuale pena), sia in caso di suicidio tentato.

Di conseguenza, non potendo essere integrato l'art. 110 c.p., il legislatore configura, all'art. 580 c.p., una fattispecie monosoggettiva: vengono tipizzate autonomamente le condotte di istigazione o aiuto al suicidio con l'obiettivo di tutelare la vita altrui²⁹¹.

Diverse sono le ragioni della non punibilità del tentato suicidio.

In primis, la previsione di una pena non avrebbe alcuna funzione preventiva dal momento che chi tenta il suicidio si trova in una tale situazione di fragilità psicologica che difficilmente può essere dissuaso da una sanzione penale; la pena risulterebbe, dunque, concretamente inopportuna²⁹².

²⁹⁰ R. Bartoli, M. Pelissero, S. Seminara, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, cit., p. 52; D. Palazzo, *Il suicidio sotto l'aspetto fisiopatologico sociale e giuridico*, Napoli, 1953, p. 9 ss.

²⁹¹ G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona*, cit., p. 69; D. Martinelli, *In tema di rafforzamento del proposito suicida*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 4568 ss.

²⁹² G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona*, cit., p. 68; F. Mantovani, *Diritto penale. Parte Speciale. Delitti contro la persona*, Padova, 2022, p. 130 ss.

In secondo luogo, il suicidio rappresenta un atto di libertà individuale, una manifestazione del diritto di autodeterminarsi di una persona²⁹³.

Riprendendo la struttura sopra esposta, Tizio non è penalmente responsabile se la sua istigazione non è stata accolta o è stata accolta ma è rimasta priva di effetto o se dalla messa in atto dell'intento suicida sono derivate soltanto lesioni lievi o lievissime²⁹⁴.

Ora, ex art. 580 c.p., la condotta di determinazione consiste «in una pressione psicologica diretta a far sorgere in altri un proponimento prima inesistente»²⁹⁵ mentre la condotta di rafforzamento «in una forma di influenzamento che si limita invece a rendere definitivo un proposito già sorto nel soggetto che vuole darsi la morte»²⁹⁶.

Diverse sono le forme che può assumere la condotta comunicativa, può consistere in un consiglio o in un'esortazione o in una promessa assistenza verso i familiari, ecc.; essa può essere rivolta sia a una persona determinata sia a soggetti indeterminati, come una setta il cui scopo è determinare al suicidio i propri aderenti o una pubblica istigazione al suicidio, ecc.²⁹⁷

È stata criticata la scelta legislativa di equiparare sul piano sanzionatorio condotte di istigazione e di aiuto materiale; in quest'ultimo caso, infatti, non c'è un'influenza psichica volta alla commissione del suicidio²⁹⁸.

Occorre soffermarsi sugli eventi naturalistici previsti dalla norma: il suicidio e il tentato suicidio.

Il suicidio può essere sia attivo cioè avvenire mediante un'azione, sia passivo ossia frutto di inerzia, un lasciarsi morire, ad es., per omessa terapia.

Si è, invece, in presenza di un tentato suicidio se la condotta suicida ha raggiunto il livello del tentativo alla luce dei parametri indicati dall'art. 56 c.p. e se, come anticipato, da tale mancato suicidio, sia derivata una lesione grave o gravissima²⁹⁹.

Autorevole dottrina enuclea tre elementi che devono sussistere per integrare la fattispecie di cui all'art. 580 c.p., in assenza dei quali ricorre l'omicidio comune ex art. 575 c.p.³⁰⁰:

- 1) la consapevole volontà di realizzare l'atto suicidario;
- 2) tale volontà deve essere priva di vizi determinati dall'agente.

²⁹³ G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona*, cit., p. 69.

²⁹⁴ R. Bartoli, M. Pelissero, S. Seminara, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, cit., p. 52.

²⁹⁵ G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona*, cit., p. 69.

²⁹⁶ G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona*, cit., p. 69, 70.

²⁹⁷ Mantovani, *Diritto penale. Parte Speciale. Delitti contro la persona*, cit., p. 136.

²⁹⁸ R. Bartoli, M. Pelissero, S. Seminara, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, cit., pp. 53, 54.

²⁹⁹ Mantovani, *Diritto penale. Parte Speciale. Delitti contro la persona*, cit., p. 137 ss.

³⁰⁰ Mantovani, *Diritto penale. Parte Speciale. Delitti contro la persona*, cit., p. 138.

Pertanto, la condotta di istigazione non deve consistere né in una costrizione (mediante minaccia, ad es. la minaccia di denuncia penale o mediante violenza fisica, ad es. la sottoposizione a torture o a maltrattamenti continui) né in un inganno, ad es. viene fatto credere al soggetto di essere gravemente malato³⁰¹;

3) il soggetto suicida deve possedere la capacità di autodeterminazione³⁰².

Infatti, ex art. 580 c.2 c.p. se a compiere tale condotta è un minore di quattordici anni o una persona priva della capacità di intendere o di volere, si applica l'art. 575 c.p. e ss.

Si precisa, infine, che per essere integrato l'art. 580 c.p. il soggetto che compie l'atto suicida deve avere il pieno dominio della propria azione, deve cioè realizzarla materialmente lui stesso, nonostante la condotta di istigazione o di aiuto.

Se, al contrario, pur essendoci il consenso del potenziale suicida, la morte è cagionata da un terzo, si integra l'art. 579 c.p. (omicidio del consenziente)³⁰³.

In altre parole, «Si avrà omicidio del consenziente nel caso in cui colui che provoca la morte si sostituisca in pratica all'aspirante suicida, pur se con il consenso di questi, assumendone in proprio l'iniziativa, oltre che sul piano della causazione materiale, anche su quello della generica determinazione volitiva; mentre si avrà istigazione o agevolazione al suicidio tutte le volte in cui la vittima abbia conservato il dominio della propria azione, nonostante la presenza di una condotta estranea di determinazione o di aiuto alla realizzazione del suo proposito, e lo abbia realizzato, anche materialmente, di mano propria»³⁰⁴.

A questo punto della trattazione, non resta che esaminare il rapporto causale che deve sussistere tra la condotta comunicativa (A) e l'evento psichico intermedio, consistente nella determinazione o nel rafforzamento del proposito suicidario (B.1).

Essendo la struttura la medesima del concorso morale, è evidente come si pongano gli stessi problemi di accertamento causale.

³⁰¹ L'Autore da ultimo citato, in nota 54, rileva come il legislatore, quando deve riferirsi a condotte di violenza o minaccia, non utilizza il verbo "determinare" bensì "costringere".

³⁰² Questi elementi sono da ricordare quando verrà esposto, nel corso della trattazione, il caso del "Mago-guaritore".

³⁰³ R. Bartoli, M. Pelissero, S. Seminara, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, cit., p. 52.

³⁰⁴ Cass. pen., Sez. I, 12/03/1998, n. 3147, p. 4. Nel caso di specie, si tratta di un doppio suicidio con sopravvivenza di uno dei due soggetti.

Quanto al rapporto causale, a p. 4, la Suprema Corte si limita ad affermare che «chi istiga al suicidio, o comunque agevola il proposito suicida di altri, ne "cagiona" la morte, dovendosi sempre ed in ogni caso ravvisare un rapporto causale tra l'azione dell'istigatore e dell'agevolatore e quella di colui che materialmente causa la propria morte». Nessun riferimento a quale debba essere la modalità di accertamento di tale nesso eziologico.

Per l'applicazione del modello Francese, è dunque necessario individuare una legge scientifica o, in assenza, una massima di esperienza, che sia applicabile al caso di specie.

Anche in tale contesto, in virtù delle analogie sussistenti con l'art. 110 c.p., è opportuno valutare l'idoneità della condotta comunicativa a determinare o a rafforzare il proposito suicidario.

Tale requisito è da accertare avendo come riferimento una *reasonable person*: solo in questo modo può essere evitata «una sopravvalutazione della sensibilità della persona offesa, che potrebbe condurre a pericolose derive vittimologiche»³⁰⁵.

L'esame del requisito dell'idoneità consente di scartare dall'ambito del penalmente rilevante, quelle condotte che rappresentano, senza superarne il limite, esercizio della propria libertà di espressione e che in una persona con ragionevoli difese o resistenze non sono in grado di sortire alcun effetto³⁰⁶.

Non resta che osservare la prassi giurisprudenziale in tale ambito.

Si propone il caso di una donna, B.B., che, a causa dei forti dolori causati dalla sindrome stiloidea o di Eagle di cui era afflitta, decide di recarsi in una clinica svizzera per procedere con il c.d. suicidio assistito.

Prima di raggiungere la struttura, contatta A.A. per ricevere informazioni in merito all'accesso al suicidio assistito in Svizzera.

A.A., infatti, è presidente dell'associazione "Exit Italia" la quale opera con l'associazione elvetica "Dignitas", presso la cui clinica la persona offesa realizza il proposito suicidario.

L'imputato, A.A., viene condannato per il reato di istigazione al suicidio nei confronti di B.B.³⁰⁷

Sorprendentemente, la Cassazione censura la mancanza di un effettivo accertamento del nesso causale tra la condotta di A.A. e l'evento suicidario.

Il legame eziologico, infatti, viene considerato sussistente sulla base di un mero sillogismo fondato sui pareri dei consulenti tecnici, secondo il quale «la B.B. in ragione delle sofferenze derivanti dalla malattia da cui era afflitta e dello stato depressivo che ne era conseguito era un soggetto fragile, dunque, vulnerabile e per questo influenzabile e di fatto influenzata dai discorsi articolati dal A.A. nel corso dell'originario contatto telefonico del dicembre 2017»³⁰⁸.

³⁰⁵ M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti*, cit., p. 602.

³⁰⁶ M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti*, cit., p. 198.

³⁰⁷ Cass. pen., Sez. V, 07/05/2024, n. 17965.

³⁰⁸ Cass. pen., Sez. V, 07/05/2024, n. 17965, p. 9.

Il riscontro meramente fattuale avanzato dalla Corte d'Appello viene, così, censurato in Cassazione.

In particolare, non viene effettivamente dimostrato che B.B. «sia stata realmente condizionata dalle parole dell'imputato nella sua decisione di porre fine alla sua esistenza e che pertanto tale decisione non sia stata liberamente assunta nei termini in cui ciò rileva ai sensi ed ai fini dell'art. 580 c.p. Ed in tal senso il ragionamento della Corte -palesamente condizionato in maniera implicita dal fatto che il suicidio sia stato effettivamente commesso- si rileva dunque un mero paralogismo (...)»³⁰⁹.

Sono opportune alcune precisazioni.

Senz'altro alla Suprema Corte va il merito di aver criticato il mero riscontro fattuale quale modalità di accertamento del nesso causale psichico.

Allo stesso tempo, però, la stessa non chiarisce come debba essere accertato il collegamento eziologico fra intelligenze.

Per di più, non viene fatta alcuna distinzione tra evento intermedio di tipo psichico (rafforzamento del proposito suicidario in capo alla persona offesa) ed evento finale naturalistico (la perdita della vita conseguente all'atto suicidario).

Conseguentemente, non viene chiarito se il secondo termine dell'accertamento debba essere l'evento intermedio, per poi procedere ad un mero riscontro fattuale dell'evento finale.

Ancora, non viene valutato il carattere dell'idoneità della condotta dell'agente, avendo come riferimento una *reasonable person* calata in quel determinato contesto.

In una diversa pronuncia³¹⁰, la Corte di Cassazione rileva come la Corte d'Appello, per accertare la responsabilità dell'agente ex art. 580 c.p., abbia, di fatto, confuso il piano della causalità con quello dell'elemento soggettivo: «la sentenza assorbe la prova del dolo in quella di causalità»³¹¹.

³⁰⁹ Cass. pen., Sez. V, 07/05/2024, n. 17965, p. 9.

³¹⁰ Cass. pen., Sez. V, 15/06/2010, n. 22782. Nel caso di specie, l'agente viene ritenuto responsabile, ex art. 580 c.p., del suicidio della fidanzata.

P. 1, «Questa imputazione gli attribuiva di aver esposto la sua già fidanzata convivente P. a continue situazioni di conflitto con il proprio padre, sottraendole i beni che egli le aveva acquistati, utilizzandone la carta di credito e bancomat, formulando a lei ed a suo padre continue richieste di denaro, che usava per acquisto di stupefacenti e coltivando relazioni amorose con altre donne, che le rendeva note, dopo aver condiviso (...) il 13.5.02 il "progetto anticonservativo" (tentato suicidio), rideterminandola a riprendere l'uso degli stupefacenti e percuotendola, sino a che l'insieme poneva la P. in stato di prostrazione psicologica, tale da scemare la sua capacità decisionale ed infine la determinava al suicidio, con la promessa di condividere egli stesso il gesto anticonservativo».

³¹¹ Cass. pen., Sez. V, 15/06/2010, n. 22782, p. 4.

4.2. Il suicidio come conseguenza non voluta del reato base

Si passi ora all'analisi di alcune fattispecie che prevedono, come evento aggravatore non voluto, il suicidio della persona offesa.

L'art. 572 c.p. tipizza la fattispecie di maltrattamenti in famiglia; al c.3 del medesimo articolo è prevista la reclusione da tre a sette anni se dalla condotta deriva la morte della persona offesa. In dottrina si è discusso se l'atto suicidario della vittima di maltrattamenti possa integrare l'evento morte di cui al c.3.

In base ad un orientamento minoritario, l'espressione "derivare", scelta dal legislatore, indica che la causa della morte deve coincidere esclusivamente e in maniera diretta con la condotta fisica di maltrattamenti.

Secondo tale posizione, pertanto, l'evento suicidario della vittima non rileva ex c.3.

Secondo la tesi maggioritaria, al contrario, il c.3 risulta integrato non soltanto quando la morte della persona offesa è una conseguenza diretta delle violenze fisiche realizzate dall'autore del reato, ma anche nel caso in cui la vittima abbia deciso di suicidarsi, «qualora il suicidio sia da mettere in sicuro collegamento con i ripetuti e gravi episodi di maltrattamenti pregressi, così da determinare nella vittima uno stato di prostrazione e di disperazione tale da costituire un vero e proprio attentato alla sua integrità fisica e morale, così grave e irrimediabile da spingerla alla morte»³¹².

Nel caso appena descritto si è in presenza di una condotta di ripetuti maltrattamenti (A) che provoca nella vittima l'insorgere di uno stato di sofferenza fisica tale da determinare nella stessa il proposito suicida (evento psichico intermedio, B.1), successivamente attuato (evento naturalistico, B.2).

La struttura è analoga a quella descritta per integrare la fattispecie di cui all'art. 580 c.p.

In questa situazione, però, la condotta che determina l'insorgere del proposito suicidario è tipizzata dal legislatore: essa consiste nei maltrattamenti e non in una condotta qualsiasi, *lato sensu* comunicativa, come richiesto per la partecipazione morale in ambito di 580 c.p.

I comportamenti vessatori non devono avere necessariamente carattere fisico: «(...) non è necessario che le condotte siano esclusivamente fisiche: anche plurimi e ripetuti episodi di

³¹² Cass. pen., sez. VI, 29/11/2007, n. 12129, pp. 4, 5.

Si trattava di accertare se l'atto suicidario della donna fosse causalmente connesso alle condotte maltrattanti del marito.

aggressione verbale possono integrare tale requisito, soprattutto se causano nella vittima uno stato di avvilitamento o prostrazione che rende la convivenza dolorosa e intollerabile»³¹³.

Alla luce di quanto affermato, si può notare come la condotta descritta dall'art. 572 c.p. abbia una forte valenza comunicativa.

Tornando alla struttura sopra esposta, per applicare il modello Francese è necessario individuare una legge scientifica o, in mancanza, una massima di esperienza di carattere psicologico in grado di spiegare il collegamento causale tra condotta ed evento intermedio.

Stante l'accertamento dell'idoneità della condotta maltrattante a cagionare l'evento del tipo di quello verificatosi, facendo riferimento ad una *reasonable person*.

La giurisprudenza, pressoché unanimemente, afferma: «qualora il suicidio della vittima dei maltrattamenti sia stato posto in essere per sottrarsi alle continue sofferenze psico-fisiche cagionate abitualmente, potrà riconoscersi la sussistenza di un rapporto eziologico diretto tra la condotta dell'autore dei maltrattamenti e il suicidio della persona offesa, a meno che non si verifichi una causa autonoma e successiva, che si inserisca nel processo causale in modo eccezionale, atipico ed imprevedibile»³¹⁴.

La Cassazione riconosce la sussistenza del nesso eziologico, a meno che non vi sia una ragione "esorbitante" rispetto alla condotta di cui al c.1, da sola sufficiente a cagionare l'evento suicidario³¹⁵.

È centrale rilevare come per l'accertamento del nesso causale non venga applicato il modello causale-bifasico, né tantomeno vengono individuate leggi scientifiche o massime di esperienza di carattere psicologico/sociale³¹⁶.

La S.C. si concentra sul fatto concreto, adottando un approccio individualizzante³¹⁷.

³¹³ Cass. pen., Sez. VI, 09/01/2026, n. 5985.

³¹⁴ Cass. pen., sez. VI, 29/11/2007, n. 12129, p.5.

³¹⁵ G. Pontepino, *Il concorso penale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 342.

³¹⁶ E. Di Salvo, *Il suicidio della vittima come conseguenza di una condotta di maltrattamenti*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 915: «È (...) dubbio che la soluzione del quesito controfattuale si sia basata sull'effettiva applicazione di una massima d'esperienza. Infatti (...) non vi è nessuna regola di esperienza che autorizzi ad affermare che, secondo l'*id quod plerumque accidit*, un soggetto che venga maltrattato in famiglia, si suicidi. Anzi, caso mai, è enucleabile una regola di esperienza di segno opposto, nel senso cioè che un soggetto passivo in condizioni psichiche normali generalmente, anche se i maltrattamenti sono molto duri, non arriva a suicidarsi».

³¹⁷ G. Pontepino, *Il concorso penale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 343 ss.; E. Di Salvo, *Il suicidio della vittima come conseguenza di una condotta di maltrattamenti*, cit., p. 918. Quest'ultimo, in relazione alla sentenza in commento, rileva come i giudici abbiano adottato «un procedimento di natura induttiva fondato sulla rilevazione di tutte le emergenze del caso concreto».

Vengono così considerati, ad es., la reiterazione per anni degli atti vessatori; la scelta di denunciare il marito; il protrarsi, ancor più violento, dei maltrattamenti una volta tornato lo stesso dal carcere, ecc.

La Corte territoriale, come esposto in Cassazione³¹⁸, esclude la sussistenza di decorsi causali alternativi, senza tuttavia applicare il modello causale-bifasico.

L'unica prospettiva adottata è quella individualizzante: non viene rispettata alcuna fase generalizzante e, conseguentemente, non viene verificato che la legge scientifica (o la massima di esperienza) psichica si applichi al caso concreto.

In particolare, «il diretto collegamento causale del suicidio con i maltrattamenti subiti, (...), è dimostrato dal fatto che la P. "non aveva altro motivo per suicidarsi", soprattutto considerando che aveva, al contrario, una precisa ragione di vivere per assistere il figlio G., che viveva con lei e che aveva problemi psichici, che è stata esclusa ogni ipotesi di depressione in termini clinici od disturbo della personalità dipendente, che, infine, l'unico motivo per il quale nelle confidenze con i figli e con i vicini di casa diceva di "non farcela più" era il comportamento del marito nei suoi confronti, in sostanza, senza i maltrattamenti la P. non si sarebbe tolta la vita»³¹⁹.

La Cassazione, più che concentrarsi sul nesso causale, si concentra sull'elemento soggettivo colposo che deve sussistere in capo all'autore del reato base, quest'ultimo di carattere doloso³²⁰.

La giurisprudenza prevalente ritiene che l'art. 572 c.3 c.p. configuri una circostanza aggravante speciale dal momento che resta inalterata la struttura essenziale del reato.

Si ricordi che per non violare il principio di colpevolezza ex art. 27 Cost., bisogna verificare che l'evento morte/l'evento suicidario sia una conseguenza prevedibile (e quindi evitabile) della condotta di maltrattamenti realizzata dall'agente e non sia invece espressione della libertà di autodeterminazione della vittima, non prevedibile e non conoscibile da parte dell'agente³²¹.

Dunque, «è necessario che il giudice, collocandosi in una prospettiva ex ante, cioè riferita al momento in cui si è svolto il fatto, vagli attentamente la eventuale presenza di circostanze e sintomi concreti (quali, ad esempio, la frequenza e la gravità dei maltrattamenti, l'ambiente in cui si sono verificati, i dati personologici, psichici e morali della vittima, le condizioni di vita

³¹⁸ Cass. pen., sez. VI, 29/11/2007, n. 12129

³¹⁹ Cass. pen., sez. VI, 29/11/2007, n. 12129, p.2.

³²⁰ S. Corbetta, *Suicidio della vittima "maltrattata": quale rimproverabilità soggettiva?*, in *Dir. pen. processo*, 2008. L'Autore commenta la citata Cass. pen., sez. VI, 29/11/2007, n. 12129.

³²¹ F. Pavesi, *In tema di suicidio a seguito di maltrattamenti*, in *Giur. it.*, 01/12/2008, pp. 2816, 2817.

familiare, le convinzioni religiose) che dimostrino che l'autore dei maltrattamenti avrebbe potuto prevedere l'azione suicida della vittima»³²².

Ora, ex art. 572 c.p., l'evento suicidario (o meglio, l'evento morte) è tipizzato al c.3.

Tuttavia, l'evento suicidario (sempre da intendersi come evento morte) può rilevare anche ex art. 586 c.p., quale conseguenza non voluta di un altro delitto.

Si pensi al suicidio conseguente ai delitti di usura, di estorsione o di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Si propone questo esempio. Tizio, conclusasi la sua relazione sentimentale con Caia, diffonde immagini o video della donna a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati (si tratta del reato di c.d. revenge porn, disciplinato dall'art. 612 *ter* c.p.).

La circolazione del materiale si diffonde a macchia d'olio.

Caia giunge ad uno stato di disperazione tale da decidere di suicidarsi.

In assenza di una specifica circostanza aggravante tipizzata nel 612 *ter* c.p., bisogna valutare l'applicabilità dell'art. 586 c.p.: si deve provare che dal fatto di diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti (delitto doloso) deriva, quale conseguenza non voluta dall'agente, la morte/il suicidio della persona offesa³²³.

Interessante il particolare modello bifasico di accertamento, proposto da M. Miglio, sulla falsariga di quello indicato dalla sentenza Franzese.

L'Autore ritiene non accoglibile in materia né un criterio esclusivamente prognostico né un accertamento del nesso eziologico che si basi esclusivamente sul contesto in cui è avvenuta la vicenda, un c.d. modello individualizzante di spiegazione mediante fatti³²⁴.

Viene così presentato il modello Franzese con degli adattamenti alle peculiarità della causalità psichica:

³²² F. Pavesi, *In tema di suicidio a seguito di maltrattamenti*, cit., p. 2817. In altre parole, p. 2817: «(...) se risulta pacifico che l'evento morte non sia stato voluto dall'agente (nemmeno nella forma del dolo eventuale), poiché, in caso contrario, quest'ultimo risponderebbe del reato di omicidio doloso in concorso con il reato di maltrattamenti, è d'altra parte richiesta (...) la verifica della prevedibilità dell'evento non voluto».

³²³ M. Miglio, "Revenge porn" e suicidio della vittima: il problema della divergenza tra 'voluto' e 'realizzato' rispetto all'imputazione oggettiva degli eventi psichici, in *Leg. pen.*, 18 luglio 2019, p. 1 ss.

³²⁴ Per una concreta applicazione di quest'ultimo, si attenda il caso del c.d. "Mago-guaritore": G.I.P. Trib. Savona, 22 dicembre 2004, n. 352.

1) Fase *ex ante*. «Nel primo *step* del procedimento occorrerà individuare dei validi criteri idonei a selezionare il novero delle possibili condotte condizionali rilevanti e in grado di ridurre il rischio di indeterminatezza legato alla successiva fase *ex post*»³²⁵.

Per individuare le condotte astrattamente idonee a produrre l'evento morte-suicidio, occorre avvalersi di massime di esperienza, stante la ritenuta impossibilità di trovare leggi scientifiche di carattere psichico.

Occorre, dunque, verificare se la condotta tenuta dall'agente rientri tra quelle che, secondo massime di esperienza e avuto riguardo dello specifico contesto, sono idonee ad incidere sulla facoltà di autodeterminazione della vittima.

2) Fase *ex post*. In questo secondo passaggio è imprescindibile procedere all'esclusione dei decorsi causali alternativi ragionevolmente prospettabili, al fine di raggiungere la c.d. probabilità logica³²⁶.

Tale modello sembra avvicinarsi a quello suggerito da M. Lamanuzzi secondo la quale, in materia di causalità psichica, la fase generalizzante del modello bifasico deve consistere in una valutazione di idoneità della condotta a causare, astrattamente, l'evento manifestatosi nel mondo interiore³²⁷.

³²⁵ M. Miglio, "Revenge porn" e suicidio della vittima: il problema della divergenza tra 'voluto' e 'realizzato' rispetto all'imputazione oggettiva degli eventi psichici, cit., p. 16.

³²⁶ M. Miglio, "Revenge porn" e suicidio della vittima: il problema della divergenza tra 'voluto' e 'realizzato' rispetto all'imputazione oggettiva degli eventi psichici, cit., p. 16 ss.

M. Mattia, *Revenge porn e suicidio della vittima: il problema della divergenza tra voluto e realizzato rispetto all'imputazione oggettiva degli eventi psichici*, in *Leg. pen.*, 18 luglio 2019, p. 46 ss.

Quest'ultimo, a p. 48, avanza diversi possibili interrogativi per esaminare i decorsi causali alternativi: «la vittima poteva avere altre "buone ragioni" per suicidarsi all'infuori di quella fornita dal compimento del delitto base di Revenge porn? Dalle testimonianze e da tutti gli altri elementi di prova raccolti è possibile stabilire se la vittima soffriva di un preesistente disturbo psichico sul quale il reato doloso di base abbia influito in modo tale da far "esplodere" una tendenza suicida già latente (problema delle c.d. cause preesistenti)? Quanto ha pesato l'ulteriore opera di diffusione messa in atto dai c.d. secondi distributori? In che rapporti si trovavano concretamente il primo autore e la vittima? L'atto suicidario può essere qualificato come "causa da sola sufficiente a determinare l'evento" o è da ritenersi invece eziologicamente collegato alla condotta dolosa di base?».

³²⁷ M. Mattia, *Revenge porn e suicidio della vittima: il problema della divergenza tra voluto e realizzato rispetto all'imputazione oggettiva degli eventi psichici*, cit., p. 46 ss.

M. Mattia accoglie quanto proposto da M. Miglio e da M. Lamanuzzi. Tuttavia, a differenza di quest'ultimi, esplicita che il giudizio prognostico non coincide, *tout court*, con il primo *step*, bensì rappresenta un passaggio successivo dello stesso. «Nella prima fase occorrerà rinvenire la massima di comune esperienza in grado di "spiegare" ciò che normalmente può derivare dalla condotta dolosa di base che aziona il decorso causale psichicamente mediato (...). Si potrebbe ricorrere ad una generalizzazione del senso comune del seguente tenore: "è frequentemente riscontrabile che una persona, laddove la stessa sia vittima di una brutale lesione della sua dignità personale (nel nostro caso derivante dalla diffusione non consensuale di propri video o immagini a contenuto sessuale ad opera di terzi), per di più messa in atto di fronte ad un'ampia platea di estranei, possa sviluppare un tale senso di vergogna e di disagio esistenziale da potersi determinare al suicidio". Inoltre (...), in questa prima fase *ex ante*, il giudice dovrà formulare un giudizio prognostico (...) al fine di valutare se la condotta

5.1. Il delitto di truffa

Passiamo ora all'analisi dell'art. 640 c.p.:

(C.1) Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.

Viene tipizzata una complessa sequenza causale: gli artifici o i raggiri determinano l'induzione in errore della persona offesa la quale realizza un atto dispositivo (elemento implicito, lo si ricava in via interpretativa) da cui derivano un danno patrimoniale e un profitto ingiusto.

Tale struttura presenta delle analogie rispetto al concorso morale.

Viene, infatti, realizzata da un soggetto una condotta *lato sensu* comunicativa (nel concorso morale essa consiste nell'istigazione o nel rafforzamento del proposito criminoso; nella truffa, nel compiere gli artifici o raggiri) la quale genera, in un altro soggetto, un evento psichico di tipo intermedio (nel concorso morale, l'istigazione o il rafforzamento del proposito criminoso; nella truffa, la determinazione dello stato di errore), quest'ultimo determina, successivamente, il verificarsi dell'evento naturalistico (nel concorso morale, la commissione del fatto di reato oggetto del proposito criminoso; nella truffa, l'atto dispositivo da cui discendono l'ingiusto profitto e l'altrui danno)³²⁸.

Ai fini della trattazione, si concentra l'attenzione sul nesso causale sussistente tra l'inganno (artifici o raggiri) e l'errore della vittima³²⁹.

La condotta ingannatoria causa nella vittima uno stato di errore, ossia un evento psichico di tipo intermedio: occorre, anche in questo caso, accertare il nesso causale psichico.

Si tratta di un reato a forma vincolata: la condotta dell'agente deve necessariamente assumere la forma dell'artificio o del raggio.

dell'agente sia idonea a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato, ovvero ad aumentare un rischio già esistente per il bene stesso». M. Mattia, in relazione a quest'ultimo passaggio, pone il seguente interrogativo: «la tipologia di materiale inviato, oltre che le modalità e le circostanze concrete della diffusione illecita sono astrattamente in grado di risultare psichicamente destabilizzanti per una persona 'media'?».

³²⁸ G. P. Demuro, *La sequenza causale nella truffa*, Torino, 2022, p. 52.

³²⁹ G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona*, cit., p. 188 ss.

Per il caso di c.d. truffa "sentimentale" per cui l'inganno e l'errore hanno ad oggetto i sentimenti, S. Finocchiaro, *Sulla rilevanza penale della truffa "sentimentale": una recente pronuncia del tribunale di Milano*, in *Dir. pen. cont.*

L'artificio consiste in una trasformazione della realtà esterna originata dalla simulazione di circostanze inesistenti o, al contrario, dalla dissimulazione di circostanze esistenti; deve trattarsi circostanze fondamentali per una consapevole decisione³³⁰.

Il raggiri, invece, viene definito come un'attività di persuasione e di insistenza effettuata attraverso parole e argomentazioni, essa è volta a far scambiare il falso per vero³³¹.

Gli artifici necessitano di una proiezione nel mondo esterno, mentre i raggiri si esauriscono nella sfera interna della persona offesa.

È importante rilevare come, anche in relazione a tale condotta psichica, non vi sia accordo, in dottrina e in giurisprudenza, in relazione alla verifica dell'astratta idoneità dell'artificio o del raggiri a trarre in errore.

L'idoneità è intesa come «l'attitudine intrinseca – da valutare *ex ante* – a sorprendere l'altrui buona fede in misura tale che la vittima non possa, adoperando l'accortezza dovuta, difendersene da sé medesima»³³².

Secondo un primo orientamento, tale esame è omissibile.

Si propongono alcune recenti sentenze della Cassazione che accolgono tale impostazione.

«Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, il giudizio sull'idoneità della condotta a trarre in inganno la persona offesa dev'essere effettuato “*ex post*” e in concreto, sicché la non particolare raffinatezza degli artifici utilizzati, ovvero lo stato di vulnerabilità della vittima, non escludono l'offensività della condotta»³³³. Di fatto, manca il giudizio sull'idoneità.

Ancora, «Ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri»³³⁴.

Anche in quest'ultimo caso non viene considerata l'idoneità *ex ante* dell'inganno.

Tale analisi ha come riferimento una *reasonable person* calata in quel determinato contesto: si considera la reazione di una persona di media diligenza di fronte agli artifici o ai raggiri avanzati in quella determinata circostanza.

³³⁰ G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio*, cit., p. 191; R. Bartoli, M. Pelissero, S. Seminara, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, cit., p. 319.

³³¹ G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio*, cit., p. 191; R. Bartoli, M. Pelissero, S. Seminara, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, cit., p. 319.

³³² G. P. Demuro, *La sequenza causale nella truffa*, cit., p. 35.

³³³ Cass. pen., Sez. I, 23/09/2025, n. 32904.

³³⁴ Cass. pen., Sez. II, 13/05/2022, n. 20685.

Vengono espresse significative critiche nei confronti di tale indirizzo.

Innanzitutto, la valutazione relativa all'idoneità consente di rispettare il principio di tipicità: possono essere definiti artifici o raggiri solo quelle condotte che hanno effettivamente una portata ingannatoria.

In secondo luogo, il mancato accertamento di tale requisito estende l'ambito applicativo della truffa oltre ogni ragionevole limite: «In coerenza con la concezione del diritto penale come *extrema ratio*, la fattispecie in esame non può essere invocata per reprimere qualsiasi menzogna, ogni pur piccola astuzia, ogni espediente escogitato per influire sulle motivazioni altrui»³³⁵.

Secondo tale dottrina, infatti, è imprescindibile la valutazione *ex ante* dell'attitudine della condotta ingannatoria a trarre in errore, considerando una persona di media accortezza.

Si tratta cioè di verificare se l'affidamento che ha riposto la persona offesa nella credibilità dell'agente sia giustificato e quindi l'errore inevitabile, o se, al contrario, esso sia ingiustificato.

La valutazione di idoneità consiste, dunque, in un giudizio sulla legittimità dell'affidamento da parte della vittima e sulla conseguente inevitabilità o evitabilità dell'errore³³⁶.

In particolare, l'affidamento è legittimo in due situazioni.

Innanzitutto, l'affidamento della vittima è giustificato quando esso è sorretto da elementi di verosimiglianza tali da escludere ogni ragione di sospetto oppure quando è rafforzato dalla qualità della funzione svolta dall'agente o, ad es., dal rapporto di lunga conoscenza che lega la persona offesa alla controparte.

Si tratta della fiducia c.d. ragionevolmente fondata.

L'affidamento è fondato anche nei casi di c.d. fiducia necessitata cioè quando la stessa è frutto, appunto, di necessità ovvero nel caso in cui la vittima non abbia i mezzi o le capacità per evitare l'inganno, questo accade quando il controllo è oggettivamente impossibile o quando lo stesso è in contrasto alla velocità connessa allo scambio economico³³⁷.

³³⁵ G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio*, cit., p. 192.

³³⁶ G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio*, cit., p. 193.

³³⁷ G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio*, cit., p. 193, 194; G. P. Demuro, *La sequenza causale nella truffa*, cit., p. 36.

Altra dottrina giunge al medesimo risultato dell'evitabilità o inevitabilità dell'errore, distinguendo tra dubbio concreto e dubbio astratto.

Il dubbio concreto, tale in quanto supportato da circostanze concrete, non integra l'errore giustificabile in quanto il soggetto ha gli strumenti per indagare circa la portata ingannatoria o meno dell'atteggiamento.

Solo il dubbio astratto, pertanto, è compatibile con l'errore e, quindi, giustificabile.

R. Bartoli, M. Pelissero, S. Seminara, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, cit., p. 319.

Al di fuori di questi casi, l'errore in cui è caduta la vittima è evitabile: la condotta realizzata non possiede quel requisito di idoneità tale da integrare gli artifici o i raggiri.

Diversi sono gli Autori che, in relazioni a contegni di tipo psichico, richiedono la verifica di idoneità *ex ante* al fine di considerare penalmente rilevanti solo quei comportamenti che superano la capacità di autotutela dell'interlocutore³³⁸.

In questa prospettiva, centrali divengono la capacità di difesa e la diligenza della persona offesa.

Alcuni, infatti, affermano: «Come nel furto la prassi attribuisce rilevanza alla sorveglianza della vittima, così nella truffa assumerebbe rilevanza la diligenza della vittima»³³⁹.

Si noti che solo una parte della giurisprudenza effettua tale indagine di idoneità.

Ad es., «In tema di truffa, l'idoneità degli artifici e dei raggiri in danno di un organo della Pubblica Amministrazione postula che la condotta, secondo una valutazione da effettuarsi "*ex ante*", sia astrattamente capace di causare l'evento e oggettivamente adeguata ad attivare il procedimento in vista di un ingiusto vantaggio»³⁴⁰.

Tornando all'analisi della fattispecie, si è visto come il legislatore abbia tipizzato un evento psichico di tipo intermedio (lo stato di errore in cui è indotta la vittima) che deve manifestarsi nel mondo esterno attraverso la realizzazione di un atto dispositivo (secondo evento naturalistico, implicito) da cui discendono l'altrui danno (terzo evento naturalistico) e l'ingiusto profitto (quarto evento naturalistico).

L'errore è «un evento psichico consistente in una falsa conoscenza della realtà e delle circostanze di fatto capaci di incidere sul processo di formazione della decisione, per cui mentre la realtà è X, l'errore implica che la realtà presente nella psiche del soggetto sia Y, determinandosi quindi una divergenza tra la realtà conosciuta (psichica) e la realtà effettiva (materiale) che incide sulla decisione»³⁴¹.

Per l'accertamento dell'errore, sembra valere il medesimo orientamento visto per la prova degli eventi psichici ex artt. 612 *bis* c.p. e 580 c.p.: si deve far riferimento alle circostanze e ai fatti esteriori che manifestano lo stato erroneo³⁴².

³³⁸ M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti*, cit., p. 209; G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona*, cit., p. 194.

³³⁹ R. Bartoli, M. Pelissero, S. Seminara, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, cit., p. 319.

³⁴⁰ Cass. pen., Sez. I, 12/07/2023, n. 31897; così come Cass. pen., Sez. VI, 16/09/2020, n. 36199.

³⁴¹ R. Bartoli, M. Pelissero, S. Seminara, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, cit., p. 318.

³⁴² G. P. Demuro, *La sequenza causale nella truffa*, cit., p. 60.

Ora, valutata l'idoneità ingannatoria del contegno, occorre accertare il nesso causale tra l'inganno e l'errore.

Si manifestano, così, i due opposti orientamenti dottrinali che affermano, uno, la necessaria applicazione del modello causale bifasico ricorrendo a generalizzazioni di tipo statistico, l'altro l'impossibilità di utilizzazione dello stesso³⁴³.

La prassi giudiziaria, tuttavia, tende a non considerare l'evento psichico intermedio³⁴⁴ e quindi a non verificare la sussistenza del collegamento eziologico tra il contegno ingannatorio e lo stato di errore; in questo modo viene omesso il problema di come accertare la causalità psichica.

I giudici di merito sembrano concentrarsi esclusivamente sulla concreta produzione dell'evento naturalistico: è rispetto a quest'ultimo che viene accertata l'influenza causale, basandosi, tuttavia, sul contesto concreto e sull'esclusione di fattori causali alternativi.

Pare configurarsi il rischio di una verifica del collegamento causale basata sul mero *post hoc ergo propter hoc*.

Ad esempio, «In materia di truffa, è necessario verificare il nesso causale tra l'azione compiuta e l'ingiusto profitto ottenuto. In particolare, l'elemento oggettivo del reato di truffa è stato provato attraverso la dimostrazione che l'imputato ha attivato una carta PostePay e ha ricevuto il pagamento senza fornire quanto promesso. Nonostante la mancanza di prove di comunicazione diretta tra l'imputato e la vittima, la prova dell'uso della carta PostePay intestata e l'assenza di una ricostruzione alternativa dei fatti dimostrano il nesso causale necessario per l'accertamento del reato di truffa, in quanto l'imputato ha creato le condizioni per ricevere il pagamento ingiustamente ottenuto»³⁴⁵.

Emerge, anche in ambito di 640, il problema del rapporto tra la valutazione del carattere dell'idoneità e l'accertamento del nesso causale.

Alcuni Autori separano, in maniera netta, la fase di valutazione *ex ante* dalla prova del collegamento eziologico³⁴⁶.

Altri, invece, ritengono che l'esame dell'attitudine ingannatoria non costituisca uno *step* preliminare bensì esso rappresenti l'oggetto della fase generalizzante del modello causale-bifasico.

³⁴³ G. P. Demuro, *La sequenza causale nella truffa*, cit., p. 53 ss.

³⁴⁴ R. Bartoli, M. Pelissero, S. Seminara, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, cit., p. 319.

³⁴⁵ Trib. Trieste, 09/05/2024, n. 569.

³⁴⁶ G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio*, cit., p. 189 ss.

In altre parole, «(...) in un delitto con evento psichico intermedio come la truffa, accontentarsi di qualunque artificio e raggirio, ancorché grossolano, deducendone la capacità di superare le altrui barriere difensive dal risultato ingannatorio prodotto, potrebbe portare addirittura, come messo in evidenza dalla dottrina, a trasformare la fattispecie “da reato a ‘forma vincolata’ in reato causale a schema libero”. Detto altrimenti, la fase generalizzante del giudizio causale, nei reati a forma vincolata, deve essere condotta cercando di valorizzare il più possibile la tipicità delle condotte (...)»³⁴⁷.

Parte della dottrina, invece, sostiene che vada compiuto l’esame di idoneità ingannatoria solo successivamente alla prova del nesso causale.

Secondo tali Studiosi, l’accertamento causale ex art. 640 c.p. si articola in tre passaggi.

In primis, occorre individuare l’evento psichico inteso come falsa rappresentazione della realtà; in secondo luogo, bisogna individuare la condotta che ha causato l’errore secondo *l’id quod plerumque accidit*; infine, si può compiere il giudizio di capacità ingannatoria³⁴⁸.

Interessante osservare come quest’ultimo passaggio venga considerato facoltativo.

A tale proposito, «Nel delitto di truffa, una volta accertato il nesso di causalità tra l’artificio e il raggirio e l’altrui induzione in errore, non è necessario stabilire l’idoneità in astratto dei mezzi usati, quando questi si siano dimostrati idonei in concreto, né vale ad escludere il delitto l’eventuale sospetto o dubbio serbato dalla persona offesa»³⁴⁹.

Come si può notare, la considerazione del carattere di idoneità è successiva all’accertamento causale ed è del tutto facoltativa.

Recentemente, in primo grado: «É costante il principio di legittimità che, qualora sia stato accertato il nesso di causalità tra l’artificio o il raggirio e l’altrui induzione in errore, non è necessario verificare l’idoneità in astratto dei mezzi usati quando in concreto questi si sono rivelati, idonei, come nella vicenda in esame, a trarre in errore»³⁵⁰.

In conclusione, anche in relazione alla fattispecie di truffa di cui all’art. 640 c.p., non sussiste un indirizzo uniforme in relazione né alla valutazione dell’attitudine ingannatoria della condotta né all’accertamento del nesso causale psichico né al rapporto sussistente tra idoneità e rapporto eziologico.

³⁴⁷ M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti*, cit., pp. 201, 202.

³⁴⁸ R. Bartoli, M. Pelissero, S. Seminara, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, cit., p. 320.

³⁴⁹ Cass. pen., Sez. II, 25/09/2018, n. 55180.

³⁵⁰ Trib. Pescara, 03/04/2025, n. 460.

5.2. Truffa e circonvenzione di persone incapaci a confronto

Per quanto concerne l'art. 643 c.p., ci si limita ad evidenziare le differenze e i punti di contatto rispetto alla fattispecie di truffa.

(c.1) Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire duemila a ventimila.

Il primo elemento di distinzione è dato dalla condotta: ex art. 640 c.p. deve trattarsi di un'induzione mediante artifici o raggiri, ex art. 643 c.p., di un'induzione mediante abuso.

In secondo luogo, l'evento psichico intermedio nella truffa è costituito dallo stato di errore, nella circonvenzione di incapaci, invece, dalla scelta della persona offesa di compiere l'atto voluto dall'agente (avente qualsiasi effetto giuridici dannoso, non necessariamente di natura patrimoniale).

Inoltre, il profitto nella truffa è evento, mentre nella circonvenzione di incapaci è dolo specifico. Nonostante le differenze tra gli artt. 640 c.p. e 643 c.p., può verificarsi l'ipotesi in cui vengano realizzati gli artifici o i raggiri nei confronti di una vittima con deficienza psichica.

La dottrina maggioritaria ritiene che qualora gli artifici o i raggiri abbiano determinato uno stato di errore, si integrerà la truffa; se, al contrario, vi è abuso in assenza di errore, si integrerà la circonvenzione di incapaci³⁵¹.

A questo punto, non resta che evidenziare i punti di contatto tra le due fattispecie.

Entrambe, come già sottolineato, prevedono un evento psichico intermedio: lo stato di errore nella truffa, la scelta di compiere l'atto dannoso nella circonvenzione di incapaci.

Inoltre, in tutti e due i casi, la condotta è di tipo induttivo.

La fattispecie in esame vuole tutelare una duplice categoria di soggetti fragili: i minorenni e le persone in "stato d'infermità o deficienza psichica", anche se non interdette o inabilite o non beneficiarie di un'amministrazione di sostegno³⁵².

³⁵¹ R. Bartoli, M. Pelissero, S. Seminara, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, cit., pp. 341, 347.

³⁵² Quest'ultima indicazione, benché non compaia nel dato testuale, è da ritenersi aggiunta in virtù dell'evoluzione normativa.

C. Pedrazzi, *Sul soggetto passivo della circonvenzione di incapaci*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1977, p. 358 ss.; M. Bertolino, *Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonvenzione di incapace e nell'usura*, Torino, 2010, p. 83 ss.

È opportuno sottolineare che il sintagma “infermità o deficienza psichica”, da leggersi in endiadi, «non deve necessariamente intendersi come riferito a una vera e propria malattia mentale, sostanziandosi in tutte le forme, anche non patologiche, di abbassamento intellettuale, di menomazione del potere di critica, di indebolimento della funzione volitiva ed affettiva, che rendono facile la suggestionabilità e diminuiscono i poteri di difesa contro le insinuazioni e le insidie»³⁵³.

Secondo giurisprudenza costante, lo stato di deficienza psichica ex art. 643 c.p., deve sussistere in termini oggettivi.

Ciò nonostante, non è richiesto che questa situazione sia riconoscibile da chiunque venga in contatto con la vittima, anche in modo occasionale.

Infatti, è sufficiente che il *deficit* sia apprezzabile da parte di quelle persone che instaurano, con la persona offesa, un rapporto significativo: è tale relazione che permette di cogliere la debolezza psichica³⁵⁴.

Quanto alla condotta induttiva mediante abuso, essa consiste in un «approfittamento consapevole della situazione di vulnerabilità della persona offesa, per sfruttarne le debolezze, piegandone la volontà verso gli obiettivi dell'autore»³⁵⁵.

Essa è ravvisabile «in qualsiasi pressione morale e in ogni attività di eccitamento, stimolo, sollecitazione e suggestione»³⁵⁶, viceversa, non lo è in caso di «semplice richiesta senza insistenza e, ancor meno, di mera accettazione di un'offerta spontanea»³⁵⁷.

Sempre in relazione all'operato dell'agente: «(...) ai fini della sussistenza dell'elemento dell'induzione debbono essere presi in considerazione non solo le condotte tenute dall'imputato al momento della commissione degli atti pregiudizievoli, ma anche tutto ciò che è accaduto successivamente in quanto indice rivelatore di una antecedente minorata capacità psichica della persona offesa»³⁵⁸.

Dall'analisi della norma, emergono tre distinti eventi³⁵⁹.

³⁵³ Cass. pen., Sez. II, 02/12/2025, n. 186.

³⁵⁴ Cass. pen., Sez. II, 15/12/2021, n. 4592.

Nel caso di specie, la debolezza psichica della vittima non si manifesta *ictu oculi* e non è immediatamente percepibile da soggetti esterni. Tuttavia, è evidente per chi instaura con la persona offesa un rapporto più personale.

³⁵⁵ Cass. pen., Sez. II, 02/12/2025, n. 186, p.4.

³⁵⁶ Cass. pen., Sez. II, 02/12/2025, n. 186, p.4.

³⁵⁷ Cass. pen., Sez. II, 02/12/2025, n. 186, p.4.

³⁵⁸ Cass. pen., Sez. II, 14/06/2024, n. 35247, p. 4.

³⁵⁹ Cass. pen., Sez. II, 02/12/2025, n. 186.

In primis, l'evento psichico intermedio rappresentato dalla scelta di compiere l'atto.

In secondo luogo, l'evento naturalistico intermedio costituito dal compimento dell'atto: si tratta della manifestazione nella realtà fenomenica della condotta induttiva.

Infine, come evento naturalistico finale, la produzione di effetti giuridici dannosi derivanti dalla realizzazione dell'atto.

Si tratta, dunque, di provare il nesso causale psichico tra la condotta di induzione mediante abuso e l'evento psichico intermedio, per poi procedere ad un riscontro fattuale degli eventi naturalistici conseguenti³⁶⁰.

Poche sono le pronunce che esplicitano la necessità di prova di tale legame eziologico tra intelligenze.

Ad esempio, il fatto psichico consiste nell'«induzione, quale determinazione della volontà del soggetto passivo, ricollegabile eziologicamente, mediante “causalità psicologica”, alla condotta di “abuso”»³⁶¹.

Ancora, ma in maniera molto più velata e senza il riferimento all'evento intermedio interiore: «(è necessaria) l'induzione a compiere un atto che comporti, per il soggetto passivo e/o per terzi, effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura, che deve consistere in un'apprezzabile attività di pressione morale e persuasione, che si ponga, in relazione all'atto dispositivo compiuto, in rapporto di causa ad effetto»³⁶².

Può, dunque, notarsi come, nella maggior parte della casistica giurisprudenziale, venga del tutto omesso il problema dell'accertamento causale.

Nei pochi casi in cui riceve spazio, si tratta di una menzione solo formale dal momento che non viene in nessun modo chiarito come, concretamente, esso debba essere provato: se sia, cioè, possibile applicare il modello della *condicio sine qua non* o se, invece, sia inevitabile il ricorso a criteri causali alternativi.

In aggiunta, non viene segnalata l'esigenza di procedere alla valutazione del carattere di idoneità della condotta³⁶³.

³⁶⁰Sono estendibili a tale fattispecie le considerazioni relative alla prova del nesso eziologico psichico esposte al paragrafo precedente.

³⁶¹ Cass. pen., Sez. II, 02/12/2025, n. 186, p. 4.

³⁶² Cass. pen., Sez. II, 13/03/2024, n. 13557, p. 2.

³⁶³ A favore di tale esame, M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti*, cit., p. 590: «Non basta la mera richiesta al soggetto passivo di compiere un atto, ma occorrono comportamenti persuasivi o suggestivi, capaci di esercitare un'apprezzabile pressione morale sul destinatario e di vincere le sue seppur deboli difese».

**6. Il ricorso al nesso causale psichico in ambito di omicidio doloso: il caso del “Mago-guaritore”.
Un esempio di impiego di una modalità di accertamento di carattere individualizzante.**

Il problema dell'accertamento di un evento psichico e della conseguente prova della relazione causale tra intelligenze, si pone non soltanto in ambito di concorso morale e di fattispecie connotate da elementi psichici.

La giurisprudenza, infatti, nel caso in esame, attribuisce rilievo alla causalità psichica in caso di omicidio doloso.

Se ne propone la trattazione per due ragioni.

Da un lato, è singolare il fatto che venga enucleato, nel caso concreto, un evento intermedio psichico non tipizzato dal legislatore ex art. 575 c.p. Dall'altro lato, nella pronuncia in commento, si ricorre ad un modello di accertamento fattuale per la spiegazione del collegamento eziologico tra intelligenze.

Si espone brevemente il caso.

Alla fine del 1994, una donna di trentadue anni, M.A., tramite autopalpazione, si accorge di avere un nodulo nella mammella sinistra.

Nel maggio del 1995, quando sono triplicate le dimensioni del nodulo, M.A. si reca all'Istituto Nazionale Tumori di Milano dove le viene diagnosticato il carattere neoplastico della malformazione.

I medici, conseguentemente, consigliano alla paziente di sottoporsi ad intervento chirurgico e a trattamento chemioterapico.

La donna, che aveva già perso la madre e la zia materna a causa di un tumore mammario, manifesta disperazione e perplessità nei confronti dei rimedi proposti dalla medicina ufficiale.

La vittima casualmente, mentre si trova in macchina, si imbatte in alcune dichiarazioni radiofoniche di un individuo, L., che consiglia di non ricorrere a cure scientifiche ufficiali bensì di affidarsi a trattamenti vegetariani e naturopati.

Successivamente a tali suggerimenti, la donna decide di non ricoverarsi in ospedale per frequentare l'”Ente Culturale Igienistiche Naturali” dove L. presta il suo “servizio”.

La donna inizia, così, a seguire i suggerimenti di L., quali l'applicazione di impacchi di argilla sulla zona tumorale e il sottoporsi ad un regime alimentare basato esclusivamente su succhi di carota³⁶⁴. L'uomo garantisce alla persona offesa che in questo modo fuoriuscirà il tumore e che, conseguentemente, la stessa guarirà completamente.

³⁶⁴ L'argilla e i succhi di frutta vengono venduti al prezzo complessivo di alcuni milioni di lire.

Nel settembre 1995, M.A., accortasi nei mesi precedenti che la massa tumorale è significativamente aumentata, effettua una biopsia all'IST di Genova dove viene ribadita la diagnosi di carcinoma mammario e la necessità urgente di cure mediche.

M.A. decide comunque di proseguire con le cure naturopate. Nel dicembre 1995 si verifica l'ulcerazione della mammella. Nel marzo 1996, dopo l'ulcerazione, si ha una necrotizzazione dei tessuti e l'inizio delle prime emorragie.

Solo quando la situazione peggiora ulteriormente, nel luglio del 1996, la donna decide di sottoporsi alle terapie chemioterapiche e, in un secondo momento, alla mastectomia.

Nonostante un apparente miglioramento, le condizioni di salute precipitano e, a causa delle metastasi tumorali, M.A. muore il 3 novembre 1998.

Protagonista della vicenda è, dunque, un sedicente "mago-guaritore" condannato per l'omicidio di una donna, affetta da un tumore mammario: «Nell'ipotesi in cui il c.d. "mago-guaritore", al fine di conseguire un illecito profitto, induca il "paziente-cliente" a non sottoporsi ai trattamenti terapeutici proposti dalla medicina ufficiale idonei a evitare la morte o comunque a rallentare il decorso di una patologia tumorale, il "guaritore" può essere chiamato a rispondere per omicidio doloso qualora, a causa della degenerazione della malattia, il "paziente-cliente" muoia»³⁶⁵.

In particolare, la condotta *lato sensu* comunicativa/di convincimento dell'agente, produce nella persona offesa un evento psichico intermedio consistente nella convinzione della bontà dei "rimedi" alternativi proposti (impacchi a base di argilla e alimentazione basata su succhi di carote) e della corrispondente inutilità delle cure medico-scientifiche.

Da tale evento intermedio interiore, derivano l'esecuzione delle cure naturopate proposte e la non sottoposizione alle cure della medicina ufficiale.

Il non ricorso a terapie medico-scientifiche provoca un'accelerazione dello sviluppo della malattia da cui deriva, infine, l'evento morte: evento naturalistico finale.

Nel caso in esame, la morte si considera cagionata da un'attività di persuasione continuativa³⁶⁶.

³⁶⁵ G.I.P. Trib. Savona, 22 dicembre 2004, n. 352, in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 1143 ss. con nota di F. Cingari, "Maghi-guaritori" e morte del paziente: profili oggettivi e soggettivi di responsabilità penale.

³⁶⁶ F. Cingari, "Maghi-guaritori" e morte del paziente: profili oggettivi e soggettivi di responsabilità penale, cit., p. 1153 ss.; G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 346 ss.

L'art. 575 c.p. prevede una condotta a forma libera; pertanto, il giudice, in tale sentenza, ritiene che essa possa possedere un carattere comunicativo.

Il Tribunale, pertanto, deve provare il nesso causale tra la condotta dell'agente e l'evento psichico intermedio, da cui discendono gli ulteriori eventi citati.

Per accertare il problematico nesso eziologico, ancora una volta, non viene applicato il modello causale-bifasico.

Di conseguenza, non si verifica se, sulla base di una legge scientifica di copertura (o, in assenza, di un'attendibile massima di esperienza), eliminando mentalmente la condotta del "mago-guaritore", la "paziente-cliente" si sarebbe sottoposta alle cure mediche (fase generalizzante).

Non essendo rispettato tale passaggio, non vi è alcuna verifica di applicazione della legge al caso concreto né alcuna esclusione di fattori causali alternativi, quali la paura o la sfiducia per i trattamenti terapeutici, anche in considerazione dei decessi per il medesimo male della madre e della zia materna, ovvero la condizione, peraltro accertata, di minorata capacità psichica³⁶⁷.

Viene altresì omessa ogni valutazione inerente all'idoneità della condotta comunicativa di L., avendo come riferimento una *reasonable person*, calata in quel determinato contesto.

Il nesso eziologico viene reputato provato attraverso la mera ricostruzione dei fatti storici, un modello di accertamento c.d. individualizzante.

Anche in questo caso, viene fatto ricorso alla logica del *post hoc ergo propter hoc*.

È chiaro che un simile modello di accertamento «rischia di poggiare sulla mera intuizione del giudicante e di compromettere la validità del giudizio di eliminazione mentale, il cui esito dipenderebbe da una valutazione altamente discrezionale e non pienamente rispettosa dei fondamentali principi di legalità e di certezza del diritto»³⁶⁸.

Nonostante le criticità esposte, è singolare il fatto che si sia fatto ricorso alla spiegazione causale psichica nell'ambito di una fattispecie che non tipizza direttamente un evento appartenente al mondo interiore della vittima, bensì esclusivamente un evento di tipo naturalistico.

³⁶⁷ F. Cingari, "Maghi-guaritori" e morte del paziente: profili oggettivi e soggettivi di responsabilità penale, cit., p. 1157.

³⁶⁸ G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 348.

7. Il delitto di plagio

L'abrogato delitto di plagio, all'art. 603 c.p., prevedeva: Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

La norma è stata oggetto di una dichiarazione di incostituzionalità intervenuta nel 1981³⁶⁹.

La natura propriamente psichica del reato viene esplicitata, per la prima volta, dalla Cassazione nel 1961: «consiste appunto nella instaurazione di un rapporto psichico di assoluta soggezione del soggetto passivo al soggetto attivo, in modo che il primo viene sottoposto al potere del secondo con completa o quasi integrale soppressione della libertà del proprio determinismo»³⁷⁰.

Fino a quel momento, infatti, l'azione del soggetto plagiante è considerata principalmente fisica, non realizzabile indipendentemente da attività materiali compiute sul soggetto plagiato³⁷¹.

Dall'entrata in vigore della norma fino alla sua abrogazione, si trova un'unica pronuncia di condanna per plagio (1968).

In questa occasione, si ribadisce che per integrare il delitto in questione non è richiesto un dominio fisico sulla persona offesa bensì un dominio psichico: il primo può eventualmente coesistere con il secondo ma non si tratta di un elemento necessario.

Ciò che, invece, è indispensabile è la soppressione della libertà individuale della vittima.

In altre parole, «l'agente aggredisce la sfera psichica di altra persona in modo da annullare la di lei personalità, sostituendovi la propria, sottraendole ideali, propositi, e imponendole i propri, disgregando ogni consapevolezza della propria individualità, facendone un cieco seguace del proprio volere, delle proprie idee, un autonomo privo di ogni facoltà di critica (...)»³⁷².

³⁶⁹ Corte cost., 8 giugno 1981, n. 96.

Per un'approfondita trattazione del tema, G. M. Flick, *La tutela della personalità nel delitto di plagio*, Milano, 1972; A. Nisco, *La tutela penale dell'integrità psichica*, Torino, 2012, p. 115 ss.

³⁷⁰ Cass. citata da Corte cost., 8 giugno 1981, n. 96, p. 11.

³⁷¹ Corte cost., 8 giugno 1981, n. 96, p. 12.

G. Flora, *Il plagio tra realtà e negazione: la problematica penalistica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, p. 86 ss.

L'Autore enuclea una prima concezione, definibile "ottocentesca", secondo la quale il plagio consiste nell'instaurazione di un dominio fisico-materiale, corrispondente, di fatto, alla schiavitù.

Una seconda concezione, "medievale", secondo la quale il plagio consiste nell'instaurazione di un dominio psichico indotto mediante suggestione.

Una terza concezione, più moderna, consistente in un condizionamento psicologico con deterioramento della personalità dovuta ad un completo stato di isolamento dagli altri: il plagiante diviene l'unico interlocutore del plagiato.

³⁷² Corte Appello 1969 citata da Corte cost., 8 giugno 1981, n. 96, p. 12.

La Corte costituzionale, nel valutare il rispetto o meno dell'art. 25 c.2 Cost. da parte della fattispecie in esame, concentra l'analisi sulla prova dell'evento psichico finale, consistente nello stato di totale soggezione.

Viene evidenziato come, da un punto di vista pratico, sia estremamente difficile se non impossibile distinguere tra un'attività psichica di persuasione (del tutto lecita) e un'attività psichica di suggestione.

Nel primo caso il soggetto passivo, in relazione alle argomentazioni che gli vengono rivolte, conserva autonomia di scelta; nel secondo, tale facoltà decisionale è assente.

Per distinguere tra le due ipotesi è necessaria una valutazione non solo in merito all'intensità dell'attività psichica dell'agente ma anche delle qualità e dei risultati della stessa.

Quanto all'intensità, «(...) non è possibile graduare ed accertare in modo concreto sino a quale punto l'attività psichica del soggetto esternante idee e concetti possa impedire ad altri il libero esercizio della propria volontà»³⁷³.

Circa la qualità, non si riesce a valutare se l'attività dell'agente riguardi suggerimenti che il soggetto passivo è già disposto ad accettare.

Infine, in relazione all'esame dei risultati, non si può concludere per la sussistenza o meno della suggestione in base alla conformità o non conformità della condotta a comportamenti devianti rispetto a modelli di etica sociale e giuridica.

Alla luce di ciò, la considerazione di un'attività psichica come mera persuasione o suggestione è, di fatto, rimessa al libero arbitrio del giudice, dati i confini incerti tra le due ipotesi³⁷⁴.

Si riporta un passaggio molto significativo: «Non si conoscono né sono accertabili i modi con i quali si può effettuare l'azione psichica del plagio né come è raggiungibile il totale stato di soggezione che qualifica questo reato, né se per l'esistenza di questo stato sia necessaria la continuità dell'azione plagiante nel senso che, se la volontà del plagiante non si dirige più verso il plagiato, cessa lo stato di totale soggezione di questo. Non è dato pertanto conoscere se l'effetto dell'azione plagiante sia permanente e duraturo o se può venir meno in qualunque momento per volontà del plagiante o anche perché non persiste l'attività di questo o per altre cause. Nemmeno si conosce se il risorgere della facoltà di determinismo del plagiato possa

³⁷³ Corte cost., 8 giugno 1981, n. 96, p.14.

³⁷⁴ Corte cost., 8 giugno 1981, n. 96, p.14.

essere la conseguenza di un mutamento del determinismo del plagiante o di una diversa direzione data al determinismo di questo (...)»³⁷⁵.

La Corte, pertanto, chiarisce che non sono né individuabili né accertabili le attività in grado di ridurre, in concreto, un soggetto in uno stato di totale soggezione così come non è qualificabile né possibile da provare l'elemento della totalità.

Di conseguenza, ulteriore problema è rappresentato dalla prova del nesso eziologico tra l'attività di suggestione e lo stato di suggestione, trattandosi di un reato causalmente puro.

Essendo non individuabili, di fatto, i termini della relazione causale, ossia la condotta a forma libera e l'evento psichico finale, diventa impossibile dimostrare la sussistenza della stessa.

Per questa ragione, nella pronuncia in commento, non assume un rilievo centrale la questione relativa alla prova del nesso causale psichico³⁷⁶.

La Corte costituzionale, per tali ragioni, dichiara l'art. 603 c.p. costituzionalmente illegittimo per contrasto con il principio di determinatezza-tassatività della fattispecie, tutelato dall'art. 25 c.2 Cost.

Il principio di determinatezza esprime la necessità che i fatti, descritti dalla norma penale, siano suscettibili di essere provati in processo³⁷⁷: nel caso di cui all'art. 603 c.p., non sono accertabili né la condotta né l'evento psichico finale e, conseguentemente, neppure il nesso eziologico.

Diversamente, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 172/2014 cit., ritiene che l'art. 612-*bis* c.p. non contrasti con il principio di determinatezza.

In particolare, vengono ritenuti suscettibili di essere provati nella realtà i primi due eventi psichici, quali il 'perdurante e grave stato di ansia e paura' e il 'fondato timore per l'incolumità'. Per la Corte la prova di quest'ultimi è fornita dalla sussistenza di segni comportamentali esteriori, sintomatici dell'esistenza di tali stati psichici.

Inoltre, la presenza degli aggettivi 'perdurante e grave' e 'fondato' permette di restringere il perimetro di ciò che è penalmente rilevante: ansie momentanee e timori immaginari non possono integrare il delitto in esame.

Per accertare tali eventi psichici, basandosi su indizi comportamentali esteriori, è sufficiente l'utilizzo di massime di esperienza, senza dover ricorrere ad una perizia.

³⁷⁵ Corte cost., 8 giugno 1981, n. 96, p.14.

³⁷⁶ G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 334.

³⁷⁷ G. Marinucci, E. Dolcini, G. L. Gatta, *Manuale di Diritto Penale. Parte generale*, cit., p. 88.

In più, le minacce e le molestie non vengono giudicate generiche: oltre ad essere chiare nel linguaggio comune, possono essere interpretate alla luce del diritto vivente sorto attorno agli artt. 612 e 660 c.p.³⁷⁸

La condotta, quindi, presenta una forma libera ex art. 603 c.p., vincolata ex art. 612-*bis* c.p.: anche su questo elemento si basa nel 2014 la Corte per rigettare la questione di legittimità costituzionale.

Tornando alla pronuncia n. 96 del 1981, viene sottolineata la violazione del principio di tassatività, noto anche come divieto di analogia a sfavore del reo.

Tale divieto presuppone che il legislatore abbia formulato norme precise, esso è dunque strettamente collegato al principio di precisione³⁷⁹.

Essendo stati utilizzati dei termini vaghi ex art. 603 c.p., la Corte costituzionale riscontra anche la violazione di tale principio.

In conclusione, l'art. 603 c.p. viene dichiarato costituzionalmente illegittimo per la violazione del principio di determinatezza, di precisione e di tassatività, tutelati dall'art. 25 c.2 Cost.

Quanto ai primi due principi: «L'esame dettagliato delle varie e contrastanti interpretazioni date all'art. 603 del Codice penale nella dottrina e nella giurisprudenza mostra chiaramente l'imprecisione e l'indeterminatezza della norma, l'impossibilità di attribuire ad essa un contenuto oggettivo, coerente e razionale e pertanto l'assoluta arbitrarietà della sua concreta applicazione. Giustamente essa è stata paragonata ad una mina vagante nel nostro ordinamento, potendo essere applicata a qualsiasi fatto che implichi dipendenza psichica di un essere umano da un altro essere umano e mancando qualsiasi sicuro parametro per accertarne l'intensità»³⁸⁰.

Dalla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 603 c.p. ad oggi, sono intervenute diverse proposte legislative finalizzate a colmare il supposto vuoto di tutela.

Si ricorda, nel 1988, il c.d. Progetto Russo Jervolino-Vassalli, seguito, nel 1992, dal c.d. Progetto Pagliaro.

Secondo quest'ultimo, il plagio consiste «nel fatto di chi, al fine di trarre vantaggio per sé o per altri, sottopone una persona a mezzi chimici, interventi chirurgici o pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità, idonei a comprometterne l'integrità psichica».

³⁷⁸ G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona*, cit., p. 311.

³⁷⁹ G. Marinucci, E. Dolcini, G. L. Gatta, *Manuale di Diritto Penale. Parte generale*, cit., p. 89.

³⁸⁰ Corte cost., 8 giugno 1981, n. 96, p.15.

In tale formulazione, è eliminato il riferimento all'evento psichico finale del 'totale stato di soggezione', vengono specificate le modalità di condotta ed inserito, tra gli elementi di fattispecie, il dolo specifico.

Tuttavia, vengono mosse significative critiche in relazione sia all'elemento del 'vantaggio', oggetto del dolo specifico, sia alle modalità della condotta.

Quanto al primo, risulta idoneo a comprendere qualsiasi finalità dal momento che non viene specificato se esso debba essere di natura economica o anche morale.

I 'mezzi chimici' e gli 'interventi chirurgici' vengono considerati superflui in quanto già in altre norme viene disciplinata la responsabilità medica; le 'pratiche psicagogiche di condizionamento', invece, presentano gli stessi problemi di determinatezza e tassatività sollevati a proposito dell'abrogato 603 c.p.: il rischio è quello di considerare rilevante qualunque condizionamento psichico³⁸¹.

Nel 2001³⁸² viene proposto il delitto di manipolazione psicologica (non si parla più di plagio):
(c.1) Chiunque, mediante violenza, minacce, suggestioni o con qualunque altro mezzo, condizionando e coartando la formazione dell'altrui volontà, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere o limitare la libertà di agire, la capacità di autodeterminazione e quella di sottrarsi alle imposizioni altrui, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Anche in questo caso viola il principio di precisione e di determinatezza-tassatività non soltanto la formulazione della condotta ma anche la descrizione degli eventi tra loro eterogenei³⁸³.

Si noti come venga reintrodotta l'evento psichico (intermedio) dello 'stato di soggezione' ma non nella originaria formulazione del 603 c.p. consistente nel 'totale stato di soggezione'.

Eppure, tale mancata caratterizzazione non fa che ampliare i confini di indeterminatezza dell'evento³⁸⁴.

Nel 2004³⁸⁵ è presentata una riformulazione del reato di manipolazione mentale in cui viene inserito l'elemento del dolo specifico e la condotta è meglio specificata.

³⁸¹ G. Pestelli, *Diritto penale e manipolazione mentale tra vecchi problemi e prospettive de jure condendo*, in *Riv. dir. pen. e proc.*, 2009, p. 1315, 1316; M. Lamanuzzi, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti*, cit., p. 479 ss.

³⁸² D.d.l. n. 800/2001.

³⁸³ G. Pestelli, *Diritto penale e manipolazione mentale tra vecchi problemi e prospettive de jure condendo*, cit., p. 1317, 1318.

³⁸⁴ G. Pestelli, *Diritto penale e manipolazione mentale tra vecchi problemi e prospettive de jure condendo*, cit., p. 1318.

³⁸⁵ Proposta di legge n. 4718/2004.

Nondimeno, anche in tal caso sembrano potersi muovere le medesime critiche relative alle precedenti proposte: la fattispecie sembra consistere in una sorta di fusione tra il Progetto Pagliaro e il d.d.l. del 2001.

(c.1) Chiunque, con violenza, minacce, mezzi chimici, interventi chirurgici o pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui, al fine di fargli compiere un atto o determinare un'omissione gravemente pregiudizievoli.

Nel 2004, la Commissione Giustizia del Senato propone un testo alternativo, recepito letteralmente nel progetto di legge del 2008³⁸⁶.

(c.1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione è punito con la reclusione da due a sei anni.

Anche in questo caso si considera non rispettato il principio di determinatezza: si considerino espressioni quali 'tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione' nonché la presenza dell'evento psichico dello 'stato di soggezione'.

Inoltre, l'elemento della continuità in riferimento a quest'ultimo, altro non sembra che una sostituzione dell'aggettivo 'totale' dell'originario 603 c.p.: tale nuova qualificazione non è ugualmente in grado di chiarire lo 'stato di soggezione'³⁸⁷.

Le medesime critiche per violazione dei principi di precisione e di determinatezza vengono rivolte alla formulazione del delitto di manipolazione mentale avanzata nel 2008³⁸⁸.

(c.1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minacce ovvero mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui, escludendo la libertà di autodeterminazione, è punito con la reclusione da quattro a otto anni³⁸⁹.

Recenti sono due disegni di legge volti, anch'essi, a colmare il presunto vuoto di tutela.

Il d.d.l. n. 1496 del 22 maggio 2025 offre un nuovo reato di 'Manipolazione menatale':

³⁸⁶ Progetto di legge presentato 11 settembre 2008, recepito dalla proposta di legge n. 3372/2010.

³⁸⁷ G. Pestelli, *Diritto penale e manipolazione mentale tra vecchi problemi e prospettive de jure condendo*, cit., p. 1320.

³⁸⁸ Progetto di legge n. 3225/2008.

³⁸⁹ G. Pestelli, *Diritto penale e manipolazione mentale tra vecchi problemi e prospettive de jure condendo*, cit., p. 1321. L'Autore considera la norma un esempio negativo di tecnica legislativa.

(c.1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o a sfruttare una condizione di dipendenza psicologica o fisica dei partecipanti, induce taluno in un perdurante stato di soggezione tale da escludere, o da limitare in modo rilevante, la libertà di autodeterminazione o la capacità di discernimento, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Si tratta di un reato comune, nonostante venga tipizzato il contesto in cui deve inserirsi la condotta.

È previsto l'evento psichico dello 'stato di soggezione' che viene caratterizzato sia sotto il profilo temporale dal momento che deve perdurare nel tempo e non avere carattere episodico, sia sotto il profilo qualitativo, dovendo incidere sulla libertà di autodeterminazione o sulla capacità critica³⁹⁰.

La condotta è a forma libera, infatti, non vengono indicati i mezzi attraverso i quali deve avvenire l'induzione in soggezione.

È necessario provare il nesso di causalità psichica tra condotta manipolativa (dal legislatore non meglio precisata) e l'evento dello stato di soggezione come descritto.

È evidente come si presentino i problemi, sopra esposti, di accertamento del nesso eziologico psichico, ossia la necessaria o meno applicazione del modello causale-bifasico e la valutazione relativa al carattere dell'idoneità della condotta³⁹¹.

Il d.d.l. n. 1515 del 4 giugno 2025 propone, invece, il 'Reato di manipolazione emotiva e psicologica':

(c.1) Chiunque, individualmente o in forma associativa, con condotte reiterate avvalendosi di isolamento dal contesto sociale di provenienza, abuso di psicoterapia, tecniche ipnotiche, sottomissione e altri mezzi, strumenti o tecniche di manipolazione e persuasione emotiva o psicologica, altera la volontà di una persona distorcendone e modificandone la visione della realtà, tale da comportare il mutamento dei comportamenti di vita, ovvero inducendola a vivere all'interno di comunità o gruppi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa da 5.000 a 20.000 euro.

Viene descritto, come per la precedente fattispecie, un reato comune.

³⁹⁰ Per la prova di tale evento psichico, si rimanda a quanto sancito dalla Corte cost. in relazione all'abrogato 603 c.p.: è concretamente impossibile distinguere tra persuasione (lecita) e soggezione.

³⁹¹ Associazione Nazionale Magistrati, *Parere sul disegno di legge in materia di "Introduzione del reato di manipolazione mentale"*, www.associazionemagistrati.it

In questo caso, però, l'agente può operare sia in un contesto associativo (comunità, gruppi) sia individualmente.

Inoltre, la condotta, a differenza del d.d.l. 1496, è a forma vincolata.

Anche l'evento viene descritto diversamente: non si parla più di 'stato di soggezione' ma di 'alterazione della volontà' della persona offesa 'distorcendone e modificandone la visione della realtà'.

Tale evento psichico sembra essere di tipo intermedio dal momento che deve manifestarsi all'esterno attraverso il 'mutamento dei comportamenti di vita' (il riferimento è al cambiamento delle abitudini di vita ex art. 612-bis c.p.) o l' 'induzione a vivere all'interno di comunità o gruppi' (il legislatore, però, non parla, come effetto esteriore dello stato psichico, direttamente di una conduzione di vita all'interno di gruppi ma di induzione a condurre una vita nell'ambito degli stessi; pertanto, non si tratta di un chiaro evento naturalistico sintomatico).

La prova del nesso eziologico psichico è indispensabile pure per tale nuova formulazione.

Il dolo non è più generico ma specifico, stante il problema di come interpretare il 'profitto' in un simile contesto.

Sotto il profilo sanzionatorio, la pena edittale viene innalzata e prevista una multa aggiuntiva³⁹².

Ora, in relazione ad entrambe le proposte, emergono contrasti il principio di determinatezza ex art. 25 c.2 Cost.: si pongono significative difficoltà di accertamento della condotta, dell'evento e del conseguente nesso causale psichico.

Valgono le medesime considerazioni avanzate dalla Corte cost. n. 96/1981.

Entrambe le fattispecie, in aggiunta, sembrano violare alcune libertà costituzionali, quali la libertà religiosa, di espressione e di associazione, tutelate dagli artt. 21, 19 e 18 Cost.

In conclusione, qualora si ritenga opportuna l'introduzione di una fattispecie *ad hoc* in quanto effettivamente sussistente un vuoto di tutela³⁹³, vengono proposte alcune indicazioni di tecnica

³⁹²Associazione Nazionale Magistrati, *Parere sul disegno di legge in materia di "Introduzione del reato di manipolazione mentale"*, cit.

³⁹³ Si riporta un significativo passaggio contenuto in *Parere sul disegno di legge in materia di "Introduzione del reato di manipolazione mentale"*, cit.

« Seppure sotto alcuni profili, le dinamiche di manipolazione e soggiogamento appaiono inoltre già presidiate dall'ordinamento penale. In tale prospettiva, si richiamano in particolare le fattispecie di "stato di incapacità procurato mediante violenza (art. 613 c.p.)", maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), circonvenzione di incapaci (art. 643 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.) nonché abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.), estorsione (629 c.p.) ed esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.). Assumono poi rilievo ulteriori fattispecie, come il sequestro di persona ex art 605 c.p. (norma che ha trovato applicazione giurisprudenziale in relazione a casi, non infrequenti, in cui la manipolazione si sia tradotta in una privazione coattiva della libertà personale, con conseguente sensibile innalzamento della suggestionabilità della vittima), la violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), le lesioni personali (art. 582 c.p.) e

legislativa: «l’inserimento di una clausola di salvaguardia che escluda dall’area del penalmente rilevante la manifestazione di idee, il proselitismo e le scelte religiose o filosofiche non accompagnate da violenza, minaccia, inganno su fatti essenziali o abuso di particolare vulnerabilità, nonché prive di sfruttamento economico o sessuale; la tipizzazione dell’abuso, ancorando la rilevanza penale a condotte qualificanti (inganno fraudolento; coercizione morale qualificata; abuso di autorità/posizione fiduciaria; controllo coercitivo in senso tecnico) e a esiti verificabili (isolamento imposto; trasferimenti patrimoniali ingiustificati; prestazioni sessuali condizionate; divieti sistematici di cura/istruzione/lavoro); una definizione delimitativa dell’evento, con prova di una compromissione significativa e attuale della capacità di autodeterminarsi, secondo indicatori legali (intensità, durata, tendenza all’irreversibilità, marcatori comportamentali) che distinguano l’adesione libera dall’assoggettamento abusivo»³⁹⁴.

l’associazione per delinquere (art. 416 c.p.). Ne consegue che, allo stato, rimangono privi di tutela esclusivamente i “puri” condizionamenti psichici, coerentemente alle considerazioni poste alla base della dichiarazione di incostituzionalità della fattispecie di plagio di cui all’art. 603 c.p.».

³⁹⁴Associazione Nazionale Magistrati, *Parere sul disegno di legge in materia di “Introduzione del reato di manipolazione mentale”*, cit.

CAPITOLO IV. RIFLESSIONI CONCLUSIVE

È effettivamente possibile l'applicazione del modello causale bifasico, proprio della causalità naturalistica, al campo delle interazioni psichiche?

È nel tentativo di fornire una risposta a tale quesito che si è sviluppata la presente trattazione. Nel corso del Capitolo I, in relazione al legame eziologico psichico, ci si è occupati di esporre, accanto alla posizione di chi ritiene utilizzabile il modello della *condicio sine qua*, quegli orientamenti che pretendono per l'adozione di un criterio prognostico ovvero causale seppur non condizionale.

Si è visto, d'altra parte, come i meccanismi di spiegazione dell'evento interiore, diversi dal modello eziologico, «si espongono a obiezioni spesso insuperabili, tanto sul piano sistematico quanto a livello di compatibilità con i valori costituzionali»³⁹⁵.

Allo stesso tempo, si è riscontrato che sussistono significative questioni irrisolte in relazione all'applicazione del modello Francese in presenza di un evento psichico.

Innanzitutto, non si rinviene, nel nostro sistema, una pronuncia analoga a quella statunitense relativa al caso *Kumho Tire*.

Pertanto, non è chiaro se i criteri *Daubert-Cozzini* siano effettivamente estendibili alle *soft sciences*, tra cui la psicologia, la sociologia e l'antropologia.

Se il ricorso alle scienze sociali, oggi, è pacifico in ambito di imputabilità e di elemento soggettivo, lo stesso non può dirsi in ambito di legame eziologico psichico.

Oltretutto, quegli Studiosi che suppongono possibile impiegare anche per le *soft sciences* i criteri di scientificità visti, non individuano, concretamente, delle leggi scientifiche di carattere psichico.

Analoga considerazione può essere avanzata in merito all'utilizzo di massime di esperienza, in relazione all'istituto del concorso morale e di fattispecie monosoggettive con evento interiore. Infatti, non è pacifico quali siano i criteri in grado di identificare una regola d'esperienza attendibile e se, tra questi, debba essere ricompreso o meno il tentativo di falsificazione.

In aggiunta, si evince come, anche in tal caso, non vengano effettivamente individuate delle massime a cui ricorrere in ambito di interazione tra intelligenze, eccezione fatta per lo sforzo compiuto da alcuni Autori in relazione a fattispecie di parte speciale.

³⁹⁵ G. Pontepino, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, cit., p. 420.

Si è constatato, inoltre, come vi sia una parte della dottrina che suggerisce il ricorso ad un modello causale condizionalistico che sia adattato alle peculiarità della materia in esame.

Tale adeguamento sembra consistere in una valutazione di idoneità della condotta a causare l'evento psichico, avendo come riferimento una *reasonable person* calata nel contesto di specie.

Secondo tale indirizzo, questo esame permette, in caso di concorso morale, di superare i limiti della libertà di espressione dell'agente e di autoresponsabilità dell'esecutore materiale del reato.

In caso di fattispecie monosoggettive con evento psichico, invece, lo stesso consente di considerare solo quella condotta in grado di vincere la capacità di autotutela della persona offesa.

Eppure, anche in relazione a tale giudizio, vi sono diverse correnti di pensiero.

C'è chi ritiene che l'analisi di idoneità della condotta debba coincidere con la fase generalizzante del modello bifasico; chi sostiene che la stessa debba rappresentare uno *step* successivo della citata fase; chi reputa che il giudizio di idoneità debba essere preliminare rispetto all'applicazione del modello causale condizionalistico e chi, all'opposto, afferma che l'esame in questione debba essere successivo alla prova del legame eziologico.

Per di più, non vengono manifestate le modalità con cui si deve a procedere a tale valutazione di idoneità; non si precisa se, ad esempio, debbano essere utilizzate o meno delle massime di esperienza³⁹⁶.

Questa situazione di incertezza dottrinale emerge, significativamente, nella prassi giudiziaria. Si è evidenziato come, sia ex art. 110 c.p. sia in relazione alle fattispecie monosoggettive con evento interiore, i giudici rinuncino, di fatto, all'uso del modello della *condicio sine qua non* proprio della causalità naturalistica.

Gli stessi, infatti, o ricorrono ad un giudizio prognostico o procedono con un accertamento per fatti basato sulla logica del *post hoc ergo propter hoc*, ovvero rinunciano del tutto alla prova del nesso causale.

³⁹⁶ In tal caso torna a presentarsi il problema della concreta individuazione della regola d'uso.

Inoltre, per quegli Autori che ritengono l'esame di idoneità non sovrapponibile alla fase generalizzante (o perché preliminare alla stessa o perché costituente un secondo passaggio della medesima), si pone la questione di identificare, eventualmente, una massima di esperienza per la verifica di idoneità e una, in assenza di una legge scientifica, per l'accertamento causale.

A questo punto, ci si accorge che sussiste una domanda preliminare al quesito con cui si è aperto il presente Capitolo.

Ossia: il nostro ordinamento permette un modello di imputazione diverso da quello causale-condizionalistico?

Considerando l'attuale Codice penale, la risposta non può che essere negativa: l'unico modello di imputazione tipizzato dal legislatore, eccezione fatta per l'art. 56 c.p., è quello causale-condizionalistico ex artt. 40 e 41 c.p.

Per rispondere, invece, al quesito dell'effettiva e concreta applicabilità del modello della *condicio sine qua non* al campo psichico, sono necessarie delle chiare prese di posizione (relative alle leggi scientifiche, alle massime di esperienza, al giudizio di idoneità...) che ad oggi sembrano mancare.

Dunque, in mancanza di una diversa tipizzazione dell'istituto del concorso morale e delle fattispecie con evento psichico, è urgente un intervento volto a pronunciarsi sui dubbi profili appena esposti, pena una prassi giudiziaria poco rispettosa dei principi costituzionali, *in primis* dell'art. 27 c.1 Cost.

BIBLIOGRAFIA

ALBEGGIANI, Ferdinando, *Imputazione dell'evento e struttura obiettiva della partecipazione criminosa*, in *Ind. pen.*, 1977, p. 403 ss.

AMATO, Giuliano, *Stupefacenti: quale discriminazione tra concorso di persone nella detenzione, connivenza e favoreggiamento?*, in *Cass. pen.*, 2007, 9, p. 3439 ss.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI, *Parere sul disegno di legge in materia di "Introduzione del reato di manipolazione mentale"*, www.associazionemagistrati.it

BARBIERI, Maria Cristina, *La sentenza sul terremoto dell'Aquila: una guida alla lettura*, in *Dir. pen. cont.*, 7 marzo 2013.

BARTOLI, Roberto, PELISSERO, Marco, SEMINARA, Sergio, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, 2^a edizione, Torino, 2022.

BASILE, Fabio, *L'utilizzo di conoscenze scientifiche nel processo penale, tra junk science e "legittima ignoranza" del giudice*, in *St. iuris*, 2018, p. 172 ss.

BERTOLINO, Marta, *Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circoscrizione di incapace e nell'usura*, Torino, 2010.

CAMAIONI, Salvatore, *Riflessioni sul 'tentativo di concorso nel reato' e 'tentativo di reato in concorso*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 1069 ss.

CAMPELLI, Enrico, *Il metodo delle scienze sociali. Storia di un problema*, Roma, 2020.

CAPUTO, Mauro, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, in M. BERTOLINO-L. EUSEBIO-G. FORTI (a cura di), *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011, p. 1373 ss.

CARLIZZI, Gaetano, *Giudice 2.0 e uso del sapere specialistico nel processo penale*, *Processo penale e giustizia*, 2017, 4, p. 732 ss.

CASTALDELLO, Cosetta, *Condotte di tipo comunicativo ed eventi di natura psichica: l'accertamento della causalità in mancanza di leggi scientifiche di copertura*, in *Ind. pen.*, 2016, 2, p. 435 ss.

CASTRONUOVO, Donato, *Fatti psichici e concorso di persone. Il problema dell'interazione psichica*, in G. DE FRANCESCO-C. PIEMONTESE-E. VANAFRO, Emma (a cura di), *La prova dei fatti psichici*, Torino, 2010, p. 165 ss.

CINGARI, Francesco, *"Maghi-guaritori" e morte del paziente: profili oggettivi e soggettivi di responsabilità penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 1153 ss.

COLELLA, Angela, *La risposta dell'ordinamento interno agli obblighi sovranazionali di criminalizzazione e persecuzione penale della tortura*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, p. 811 ss.

CONTI, Carlotta, *Scienza controversa e processo penale: la Cassazione e il "discorso sul metodo"*, *Diritto penale e processo*, giugno 2019, p. 848 ss.

CORBETTA, Stefano, *Suicidio della vittima "maltrattata": quale la rimproverabilità soggettiva?*, in *Dir. pen. processo*, 2008, 6, p. 733 ss.

CORNACCHIA, Luigi, *Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali*, in S. CANESTRARI-G. FORNASARI (a cura di), *Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona*, Bologna, 2001, p. 197 ss.

CRISPI, Claudio, *Disastri naturali e responsabilità penale: criticità relative al c.d. processo "grande rischi"*, in *Giur. pen.*, 7-8/2018.

D'ALESSANDRO, Francesco, *La certezza del nesso causale: la lezione antica di Carrara e la lezione moderna della Corte di Cassazione sull'oltre ogni ragionevole dubbio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 2, p. 737 ss.

D'ALESSANDRO, Francesco, *Spiegazione causale mediante leggi scientifiche, a dieci anni dalla sentenza Franzese*, in *Criminalia*, 2012, 2, p. 331 ss.

DE FRANCESCO, Giovannangelo, *Diritto penale: principi, reato, forme di manifestazione*, 2^a edizione, Torino, 2022.

DEMURO, Gian Paolo, *La sequenza causale nella truffa*, Torino, 2022.

DI GIOVINE, Ombretta, *Probabilità statistica e probabilità logica nell'accertamento del nesso di causalità*, in *Cass. pen.*, 2008, 5, p. 2151 ss.

DI SALVO, Emanuele, *Il suicidio della vittima come conseguenza di una condotta di maltrattamenti*, in *Cass. pen.*, 2009, 3, p. 906 ss.

DOMINIONI, Oreste, *L'esperienza italiana di impiego della prova scientifica*, in *Dir. pen. processo*, 2015, 5, p. 601 ss.

DONINI, Massimo, *La personalità della responsabilità penale tra tipicità e colpevolezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, 3, 1577 ss.

FIANDACA, Giovanni, MUSCO, Enzo, *Diritto penale. Parte generale*, 8^a edizione, Torino, 2022.

FIANDACA, Giovanni, MUSCO, Enzo, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona*, Bologna, 2024.

FIANDACA, Giovanni, MUSCO, Enzo, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio*, Bologna, 2023.

FIANDACA, Giovanni, VISCONTI, Costantino, *Il patto di scambio politico-mafioso al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Foro it.*, 2006, p. 81 ss.

FINOCCHIARO, Stefano, *Sulla rilevanza penale della truffa "sentimentale": una recente pronuncia del tribunale di Milano*, in *Dir. pen. cont.*, 16 settembre 2015.

FLICK, Giovanni Maria, *La tutela della personalità nel delitto di plagio*, Milano, 1972.

FLOR, Roberto, *La rilevanza causale delle interazioni psichiche nel diritto penale. La causalità psichica nelle fattispecie monosoggettive*, Napoli, 2021.

FLORA, Giovanni, *Il plagio tra realtà e negazione: la problematica penalistica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, p. 86 ss.

GALLUCCIO, Alessandra, *Terremoto dell'Aquila e responsabilità penale. Nesso causale ed addebito di colpa nella sentenza "Grandi Rischi"*, in *Dir. pen. cont.*, 1/2014.

GROSSO, Carlo Federico, PELISSERO, Marco, PETRINI, Davide, PISA, Paolo, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, 4^a edizione, Milano, 2017.

LAMANUZZI, Marta, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti. Una rilettura del 'modello Francese'*, Torino, 2024.

LAMANUZZI, Marta, *L'accertamento causale nelle interazioni psichiche: percorsi giurisprudenziali*, *Diritto Penale e Processo*, novembre 2025.

LOBBA, Paolo, *Punire la tortura in Italia. Spunti ricostruttivi a cavallo tra diritti umani e diritto penale internazionale*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 10, p. 181 ss.

MANNA, Adelmo, *I rapporti tra sapere scientifico e sapere giudiziario*, in *Cass. pen.*, 2009, 9, p. 3633 ss.

- MANTOVANI, Ferrando, *Diritto penale. Parte Speciale. Delitti contro la persona*, Padova, 2022.
- MARCHI, Ilaria, *Il delitto di tortura: prime riflessioni a margine del nuovo art. 613-bis c.p.*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 7-8, p. 155 ss.
- MARCHINI, Andrea, *La responsabilità penale della Commissione Grandi Rischi per gli eventi lesivi causati dal terremoto dell'Aquila*, in *Cass. pen.*, 2016, 12, p. 4438 ss.
- MARINUCCI, Giorgio, DOLCINI, Emilio, GATTA, Gian Luigi, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, 13^a edizione, Milano, 2024.
- MARTINELLI, Daniele, *In tema di rafforzamento del proposito suicida*, in *Cass. pen.*, 2007, 12, p. 4568 ss.
- MARTUFI, Adriano, *L'istigazione inefficace tra irrilevanza penale e pericolosità sociale*, in *Dir. pen. cont.*, 24 gennaio 2014.
- MASULLO, Maria Novella, *In tema di condivisione dei luoghi di detenzione della sostanza stupefacente e partecipazione nell'altrui reato*, in *Cass. pen.*, 2015, 3078 ss.
- MATTIA, Marco, *Revenge porn e suicidio della vittima: il problema della divergenza tra voluto e realizzato rispetto all'imputazione oggettiva degli eventi psichici*, in *Leg. pen.*, 18 luglio 2019.
- MAUGERI, Anna Maria, *Delitti contro la libertà morale*, in D. PULITANÒ (a cura di), *Diritto penale. Parte speciale. Tutela penale della persona*, Torino, 2019, p. 217 ss.
- MINNELLA, Carmelo, *Gli eventi del delitto di atti persecutori tra carenze di oggettività e difficoltà di accertamento processuale*, in *Cass. pen.*, 2013, 1, p. 152 ss.
- NISCO, Attilio, *La tutela penale dell'integrità psichica*, Torino, 2012.

PAGLIARO, Antonio, *Bozza di osservazioni sulla sentenza "Grandi Rischi"*, in *Cass. pen.*, 2013, 5, p.1818 ss.

PAGLIARO, Antonio, *Principi di diritto penale. Parte generale*, 9^a edizione, riveduta e aggiornata da V. MILITELLO-M. PARODI GIUSINO-A. SPENA, Milano, 2020.

PALAZZO, Donato, *Il suicidio sotto l'aspetto fisiopatologico sociale e giuridico*, Napoli, 1953.

PASTA, Alessandro, *Le generalizzazioni come regole probatorie di matrice giurisprudenziale e come strumento di conoscenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, 4, p. 1253 ss.

PAVESI, Francesca, *In tema di suicidio a seguito di maltrattamenti*, in *Giur. it.*, 2008, p. 2815 ss.

PECCIOLI, Annamaria, *Il delitto di stalking: prime applicazioni nella giurisprudenza di legittimità*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 1305 ss.

PEDRAZZI, Cesare, *Sul soggetto passivo della circonvenzione di incapaci*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1977, 1, p. 358 ss.

PESTELLI, Giacomo, *Diritto penale e manipolazione mentale tra vecchi problemi e prospettive de jure condendo*, in *Riv. dir. pen. e proc.*, 2009, p. 1274 ss.

PIRAS, Paolo, *Il giudizio causale in assenza di leggi scientifiche*, in *Cass. pen.*, 2004, 7-8, 2384 ss.

PONTEPRINO, Gabriele, *Concorso morale nel reato: gli elastici confini della partecipazione psichica*, in *Giurisprudenza Italiana*, giugno 2025, p. 1417 ss.

PONTEPRINO, Gabriele, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, Torino, 2024.

PONTEPRINO, Gabriele, *Le perduranti incertezze nella declinazione giurisprudenziale del concorso morale nel reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, 4, 1591 ss.

PULITANÒ, Domenico, *Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 3, p. 795 ss.

RISICATO, Lucia, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, Torino, 2007.

RIVELLO, Pierpaolo, *La necessità di evitare l'ingresso della junk science nelle aule giudiziarie: un ripensamento circa alcune ricorrenti affermazioni*, in *Dir. pen. cont.*, 11/2018, p. 19 ss.

ROMANO, Mario, *Nesso causale e concretizzazione delle leggi scientifiche nel diritto penale*, in *AA. VV., Scritti per Federico Stella*, Napoli, 2007, p. 891 ss.

RONCO, Mauro, *Le interazioni psichiche nel diritto penale: in particolare sul concorso psichico*, in *Ind. pen.*, 2004, p. 815 ss.

SCAROINA, Elisa, *Il delitto di tortura. L'attualità di un crimine antico*, Bari, 2018.

SEMINARA, Sergio, *Accessorietà e fattispecie plurisoggettiva eventuale nel concorso di persone nel reato. Considerazioni sul senso di una disputa dottrinale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, p. 420 ss.

SEMINARA, Sergio, *Riflessioni sulla condotta istigatoria come forma di partecipazione al reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, p. 1123 ss.

SEMINARA, Sergio, *Sui rapporti tra istigazione e delitto tentato*, in *Dir. pen. Proc.*, 2021, 8, p. 1113 ss.

SEMINARA, Sergio, *Tecniche normative e concorso di persone nel reato*, Milano, 1987.

SERENI, Andrea, *Istigazione al reato e autoresponsabilità. Sugli incerti confini del concorso morale*, Padova, 2000.

SPENA, Alessandro, *Istigazione punibile e libertà di parola. Riflessioni in margine alla sentenza De Luca*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 2, p. 835 ss.

STELLA, Federico, *Fallacie e anarchia metodologica in tema di causalità. La sentenza Orlando, la sentenza Loi, la sentenza Ubbiali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 23 ss.

STELLA, Federico, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2003.

STELLA, Federico, *Il giudice corpuscolariano. La cultura delle prove*, Milano, 2005.

STELLA, Federico, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale. Il nesso di condizionamento fra azione ed evento*, Milano, 2000.

TARUFFO, Michele, *Considerazioni sulle massime d'esperienza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009, 2, p. 551 ss.

TARUFFO, Michele, *Le prove scientifiche nella recente esperienza statunitense*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996, p. 219 ss.

TONINI, Paolo, *La Cassazione accoglie i criteri Daubert sulla prova scientifica. Riflessi sulla verifica delle massime di esperienza*, in *Diritto penale e processo*, 2011.

UBERTIS, Giulio, *Prova scientifica e giustizia penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 3, p. 1192 ss.

VALLINI, Antonio, *“Cause sopravvenute da sole sufficienti” e nessi tra condotte. Per una collocazione dell'art. 41, comma 2, c.p. nel quadro teorico della causalità “scientifica”*, in D.

BRUNELLI-S. CANESTRARI-F. BASILE (a cura di), *Studi in Onore di Franco Coppi*, I, Torino, 2011, 341 ss.

VALSECCHI, Alfio, *La Corte costituzionale fornisce alcune importanti coordinate per un'interpretazione costituzionalmente conforme del delitto di stalking*, in *Dir. pen. cont.*, 23 giugno 2014.

VIGNALE, Lucia, *Ai confini della tipicità: l'identificazione della condotta concorsuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, p. 1358 ss.

Ringrazio il Professor Fabio Fasani per avermi affiancato con cura e attenzione, per la sua profonda conoscenza unita ad una sincera gentilezza d'animo.

Sono grata alla mia famiglia che mi ha cresciuta con tanto amore e sacrificio.

A mia mamma Manuela che per me è mare e libertà.

A mio papà Nicola, alle sue montagne, al suo caffè a fiamma bassa e al suo voler bene fatto di gesti.

A mio fratello Jacopo, la mia roccia, che ogni giorno mi insegna il coraggio.

A mia nonna Isa e mio nonno Gianca, le persone più buone del mondo.

A mia nonna Anna e mio nonno Umbe, i miei preziosi punti di riferimento.

Ringrazio le mie zie, i miei zii e i miei bellissimi cugini, Silvia, Emma, Mavi e Matteo.

Ringrazio tutti i miei amici per il loro affetto e per non farmi sentire mai sola.

Infine, non posso non ricordare i miei ragazzi del giovedì pomeriggio che mi hanno insegnato a non fermarmi mai all'apparenza.

Vi voglio tanto, tantissimo bene.